



P22022 L'etica e la deontologia del magistrato

16-18 marzo 2022

Etica e deontologia del magistrato

Documentazione per i gruppi di lavoro

Parte 3 - Elementi per la discussione

[Vai al
sommario](#)

A cura dei responsabili del corso: Lorenza Calcagno, Fabrizio Di Marzio, Gianluca Grasso e dell'esperto formatore: Giuseppe Campanelli

Scuola superiore della magistratura - Roma 2022

Premessa

Il testo raccoglie, unitamente a una selezione di fonti rilevanti, i casi elaborati dai coordinatori dei gruppi di lavoro sul tema dell'etica del magistrato, nell'ambito della formazione interdisciplinare per i magistrati ordinari in tirocinio e dei corsi di formazione permanente P21040 *L'etica del magistrato*, 19-21 maggio 2021 e P22022 *L'etica e la deontologia del magistrato* 16-18 marzo 2022.

L'intento è quello di offrire un'occasione di riflessione sull'etica giudiziaria e sulla differenza rispetto all'ambito disciplinare, attraverso un'analisi casistica.

Il lavoro preparatorio è consistito nell'individuare alcuni casi significativi - sulla base di un format condiviso - allo scopo di consentire, durante il lavoro nei gruppi, un'adeguata discussione dei temi trattati.

I casi, costruiti su questioni di rilievo etico, anche al confine con il disciplinare, unitamente alle fonti, richiedono una condivisione dei vari quesiti precedentemente al seminario, mentre gli elementi per la discussione verranno distribuiti il giorno stesso dell'evento.

[Vai al sommario](#)

Sommario

<i>Premessa</i>	3
Gli autori dei casi	8
I. - <i>Casi. Elementi per la discussione</i>	9
1. Rapporti con il Capo dell'Ufficio. Organizzazione del lavoro.	10
1.1. <i>Possibilità per un magistrato del Pubblico Ministero di indirizzare, al Procuratore della Repubblica del suo ufficio di appartenenza, oltre quattrocento note scritte, sui più svariati aspetti dell'attività dell'ufficio (in un arco di tempo di poco inferiore al quinquennio), onerando non solo il proprio dirigente della lettura di tali scritti, ma anche il personale amministrativo delle operazioni di scannerizzazione e registrazione delle note suddette</i>	10
1.2. <i>Possibilità per un sostituto procuratore di autoassegnarsi procedimenti. Possibilità per un sostituto procuratore di ignorare le disposizioni del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione e di criticare tali disposizioni parlando con un giornalista</i>	13
1.3. <i>Possibilità e limiti del pubblico ministero di avere una diretta interlocuzione con la stampa, nel caso di ritenuta necessità di rettificare le notizie relative ad un'indagine in corso e tutelare la propria professionalità; possibilità per il pubblico ministero di compiere valutazioni circa l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, senza comunicarle al Capo dell'Ufficio</i>	19
1.4. <i>Dovere di auto-organizzazione del giudice e ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; rapporto con i poteri di intervento del Capo dell'Ufficio; assunzione di incarichi extragiudiziari</i>	24
1.5. <i>Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni da parte di un PM</i>	35
2. Rapporti con i colleghi	38
2.1. <i>Rapporti con i colleghi e valutazioni dell'operato altrui</i>	38
2.2. <i>Possibilità per un magistrato di rivolgere aspre critiche in ordine alla professionalità e alle capacità organizzative del collega, già assegnatario del ruolo civile nella cui titolarità è subentrato, in un provvedimento di riorganizzazione del citato ruolo civile, in una missiva indirizzata al presidente del suo Ufficio e nell'Auto-relazione indirizzata al Consiglio Giudiziario, in occasione della prima valutazione di professionalità</i>	55
2.3. <i>Possibilità per un magistrato, presidente del collegio penale, di inserire nel dispositivo di sentenza collegiale, dandone successivamente pubblica lettura, che la decisione è stata assunta a maggioranza</i> ...	60
2.4. <i>Libertà di critica e manifestazione del pensiero da parte dei magistrati. Esercizio delle prerogative proprie della funzione</i>	63
2.5. <i>Rapporti tra il dirigente dell'ufficio e gli altri magistrati; correttezza nei confronti delle parti</i>	68
3. Rapporti con esponenti del Foro e altri professionisti che collaborano con il magistrato	72
3.1. <i>Possibilità per un magistrato di esprimere "apprezzamenti" nei confronti del foro e/ o del personale</i>	72

[Vai al sommario](#)

3.2. Come deve comportarsi un magistrato nei rapporti con i consulenti/periti in modo da tenere un comportamento corretto?.....	76
4. Rapporti con il personale amministrativo e le forze di polizia giudiziaria	80
4.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero – destinatario di infondati pettegolezzi, circa l'esistenza di una relazione sentimentale con una propria collaboratrice – di convocare presso, il proprio ufficio, il personale amministrativo della sua Procura di appartenenza, per chiedere delucidazione in merito a tale maldicenza	80
4.2. Può il magistrato delegare compiti propri alla polizia giudiziaria, al di là di quanto consentito dal codice di procedura penale?	82
5. Rapporti con le parti processuali e con gli utenti del servizio giustizia	85
5.1. Possibilità per un giudice civile di allontanare dall'aula di udienza – in occasione di udienza istruttoria, fissata per la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio – il consulente di parte, in assenza del CTU, nonché di esprimere apprezzamenti circa l'operato del primo, quale fattore potenzialmente dilatorio della durata del processo	85
5.2. Comportamento da tenere da parte di un giudice del dibattimento nel corso della lettura del dispositivo di una sentenza in pubblica udienza nel caso di intemperanze nei suoi confronti ad opera del pubblico presente	88
5.3. Rapporti con la P.A. Osservanza norme procedurali e del dovere di imparzialità e correttezza .	90
5.4. Condotta di un magistrato di sorveglianza che abbia, solo citando la norma di riferimento, provveduto rigettando una istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per provvedere ad una interruzione volontaria di gravidanza presentata da una donna ristretta in regime di detenzione domiciliare	94
5.5. Contenuto motivazionale della sentenza di un organo giudicante nel caso di imputazione per violenza sessuale	98
6. Rapporti con la stampa per mezzo di comunicazione	102
6.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, che aveva svolto le indagini e sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado, in relazione ad un efferato episodio di cronaca nera (rapimento e successiva uccisione di una minorenni), di partecipare ad un film-documentario per conto di un'emittente televisiva straniera, interessata a pubblicizzare taluni profili del caso, e segnatamente le modalità di utilizzazione della prova del DNA per individuare il presunto responsabile	102
6.2. Possibilità per un sostituto procuratore, titolare di un procedimento - di notevole rilevanza mediatica- relativo ad un omicidio, di prendere parte (senza previamente informarne il Procuratore della Repubblica), accettando la relativa proposta avanzata da una emittente televisiva, alla realizzazione di un film-documentario avente ad oggetto il suddetto procedimento penale (e le specifiche tecniche di indagine adottate) mandato in onda durante la pendenza del processo in appello.....	105
6.3. Possibilità per un sostituto procuratore di violare disposizioni regolamentari e del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione per difendersi dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento inconciliabile con i propri doveri e diverso da quello effettivamente adottato	111

6.4. Rapporti con gli organi di informazione e con il dirigente dell'ufficio; correttezza nei confronti delle parti.....	118
7. Rapporti con il CSM	129
7.1. Aspirazione di un magistrato a un incarico direttivo.....	129
8. Rapporti con enti e associazioni (WWF, Rotary, ecc.): liceità e limiti per il magistrato di aderirvi	133
8.1. Possibilità di un magistrato di partecipare a qualsivoglia associazione od ente	133
9. Ospitalità e partecipazione a eventi sociali.....	144
9.1. Possibilità del magistrato di frequentare avvocati del luogo ove presta servizio, partecipare a eventi mondani con la loro presenza, da loro invitato o anche invitandoli lui stesso	144
9.2. Possibilità di un magistrato di essere ospite a spese di qualcuno in occasione di una festa, accettando il pagamento delle spese di viaggio e di albergo	145
10. Incarichi extragiudiziari	146
10.1. Possibilità per un magistrato, senza richiedere alcuna autorizzazione al CSM, di svolgere delle relazioni nell'ambito di corsi organizzati da una società privata.	146
10.2. Possibilità per un magistrato di accettare la candidatura a consigliere comunale (con indicazione, agli elettori, della futura assunzione – se eletto – dell'incarico di Vice-Sindaco) di un Comune non rientrante nel suo distretto di appartenenza.....	159
10.3. Attività extragiudiziaria. Liceità o meno dello svolgimento di attività di intermediazione da parte del magistrato ordinario, quale collaboratore di un magistrato amministrativo, nell'attività di preparazione al concorso per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa. Utilizzo della qualità di magistrato	161
11. Diritto di critica e di manifestazione del pensiero da parte dei magistrati.....	163
11.1. Possibilità o meno per un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi (in particolare inviando una email finalizzata ad evidenziare l'asserita ingiustizia del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario alla sua conferma quadriennale quale presidente di sezione, nonché a stigmatizzare il comportamento di un collega, componente del Consiglio Giudiziario, che nella riunione dell'organo di autogoverno locale aveva votato contro la sua conferma).....	163
12. Uso dei social network	174
12.1. Possibilità di un magistrato di criticare sul proprio profilo Facebook il sindaco della sua città anche con espressioni irridenti	174
12.2. Possibilità di un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi ...	175
12.3. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, sulla propria pagina "facebook" (aperta solo ad "amici"), di esprimere apprezzamenti sull'aspetto fisico – e sull'orientamento sessuale – di un noto attore, persona offesa in un procedimento penale delle cui indagini il magistrato era incaricato.....	176
13. Il diritto di critica e di commento delle decisioni giudiziarie.....	178
13.1. Possibilità di un magistrato di criticare le decisioni assunte da altri colleghi anche con espressioni inusuali, colorite o non ispirate a criteri di pertinenza e contenenza	178

[Vai al sommario](#)

14. Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio	183
14.1. <i>Possibilità di un magistrato di utilizzare carta o files recanti l'intestazione dell'ufficio di appartenenza nella propria corrispondenza privata</i>	183
14.2. <i>Possibilità di un magistrato di rivolgersi ad un collega in servizio presso diverso Ufficio Giudiziario chiedendogli di parlare e di esporgli fatti oggetto di una denuncia sporta da un proprio congiunto e per la quale è competente il magistrato al quale si è rivolto</i>	185
14.3. <i>Possibilità di un magistrato di formulare alla Polizia Giudiziaria una richiesta recante quale oggetto "indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.", indicando in calce alla richiesta l'ufficio di appartenenza presso il quale presta servizio, per ottenere il rilascio di documenti da produrre in procedimento nel quale è persona offesa dal reato</i>	187
14.5. <i>Possibilità di un magistrato di avvalersi della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione</i>	191
14.6. <i>Possibilità di un magistrato di partecipare a pubblici incanti e di acquistare beni a pubblici incanti</i>	193
14.7. <i>Possibilità di un magistrato di richiedere l'intervento dei Carabinieri presso un ristorante ove si trovava per consumare un pasto, in una situazione di contestazione, circa il carattere commestibile del cibo servito, uscendo successivamente dal locale senza pagare il conto</i>	195
15. Diritto del magistrato di partecipare alla vita politica	198
15.1. <i>Possibilità e limiti di intervento pubblico su temi politici, in particolare: può un magistrato partecipare ad un convegno pubblico e manifestare apertamente le proprie preferenze politico-partitiche? Ed ancora, può rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazione contenenti critiche al Governo e nei confronti di altri magistrati per sentenze emesse nei confronti di membri del Governo?</i>	198
15.2. <i>Diritto per un magistrato di accedere a cariche elettive e a pubblici uffici di natura politica; conseguenze derivanti dall'organico schieramento ed iscrizione ad un partito politico</i>	202

[Vai al sommario](#)

Gli autori dei casi

Domenico Airoma, *Procuratore della Repubblica di Benevento*

Claudio Castelli, *Presidente della Corte di appello di Brescia*

Marco Dall'Olio, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Marilia Di Nardo, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Umberto Giacomelli, *Giudice del Tribunale di Belluno*

Stefano Guizzi, *Consigliere della Corte di cassazione*

Luca Masini, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno*

Corrado Mistri, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Antonio Patrono, *Procuratore della Repubblica di La Spezia*

Alessandro Pepe, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Simone Perelli, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Nicola Piacente, *Procuratore della Repubblica di Como*

[Vai al
sommario](#)

I. - *Casi. Elementi per la discussione*

[Vai al
sommario](#)

1. Rapporti con il Capo dell'Ufficio. Organizzazione del lavoro.

1.1. Possibilità per un magistrato del Pubblico Ministero di indirizzare, al Procuratore della Repubblica del suo ufficio di appartenenza, oltre quattrocento note scritte, sui più svariati aspetti dell'attività dell'ufficio (in un arco di tempo di poco inferiore al quinquennio), onerando non solo il proprio dirigente della lettura di tali scritti, ma anche il personale amministrativo delle operazioni di scannerizzazione e registrazione delle note suddette¹

Che tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra un magistrato e il proprio dirigente? La stessa deve essere affidata solo ad atti formali? A quali condizioni il ricorso esclusivo ad essi assume connotati sostanzialmente “ostruzionistici”?

È corretto destinare personale e risorse dell'ufficio a tale tipo di interlocuzione, distogliendole da altri compiti istituzionali?

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- artt. 4 (dovere di curare che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione) e 10 (dovere di mantenere rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto) del Codice Etico

- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. - *Giurisprudenza di rilievo*

- Sezione Disciplinare, sentenza (di proscioglimento) n. 65 del 2016

III. - *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione)

¹ A cura di Stefano Guizzi.

La Sezione Disciplinare ha escluso che il comportamento sopra descritto potesse integrare una “grave scorrettezza” - art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - nei confronti del Procuratore della Repubblica (e del personale amministrativo).

A tale esito essa è pervenuta sul rilievo che gli scritti contenevano “sempre segnalazioni puntuali, ben argomentate sia sul piano tecnico che su quello del comune buon senso che talvolta è necessario per ridurre al minimo le normali criticità che emergono in qualsiasi struttura operativa complessa, nella quale vengono ad operare numerosi soggetti aventi diverse funzioni”, escludendo, nel contempo, che gli scritti - i quali, talvolta, pure presentavano “qualche spunto polemico nei confronti del capo dell'Ufficio, quasi sempre fondato sull'aspirazione di vedere riconosciuta dignità alle segnalazioni, spesso lasciate cadere dal Procuratore senza alcun conseguente provvedimento e senza risposta” - avessero “mai oltrepassato la soglia della illiceità”. In particolare, è stato affermato come non “sia preclusa al singolo sostituto la facoltà di segnalare al Procuratore aspetti concernenti il funzionamento dell'ufficio, in ordine ai quali può utilmente essere esplicitata la potestà organizzativa del dirigente”, e ciò in quanto la “gestione partecipata degli uffici” è “considerata un valore nell'ordinamento giudiziario e, nello specifico, la collaborazione prestata per il buon funzionamento dell'ufficio costituisce addirittura specifico indicatore del parametro dell'impegno nelle valutazioni di professionalità”.

[Vai al sommario](#)

Nondimeno, la Sezione - pur ritenendo che ogni singola segnalazione non fosse “illecita in sé, in quanto estrinsecazione di una facoltà che l'ordinamento certamente riconosce in via generale al magistrato”, né essendo, d'altra parte, risultato che il suo contenuto fosse “offensivo dell'onore o della reputazione di chicchessia” - si è interrogata “se l'insieme di queste condotte lecite” potesse o meno “mutare la propria qualificazione giuridica” per il fatto di venire “a comporre un sistema di comunicazioni che per la loro ossessiva reiterazione e la loro maniacale attenzione agli aspetti più minuti della normale convivenza in un ufficio”, si era trasformato in “un serio problema non solo per il dirigente, ma anche per tutti coloro che venivano in contatto con il magistrato”.

Sotto questo profilo, sebbene la Sezione abbia affermato che “la reiterazione - per quanto ossessiva e smodata - di una condotta lecita non determina la sua complessiva illiceità, se non laddove la stessa sia trasmodata in abuso di un diritto” (circostanza, tuttavia, nella specie esclusa, “non essendo stato contestato e dimostrato che la facoltà di segnalazione fosse stata esercitata per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento giudiziario astrattamente la riconosce al singolo magistrato”) non ha mancato di evidenziarne la criticità sul piano deontologico, E ciò in quanto “il Procuratore in carica era tormentato pressoché quotidianamente da tali iniziative e certamente non poteva essere sereno il clima con il personale amministrativo se questo veniva accusato di

passare le ore al telefono o di perdere tempo per fumare una sigaretta, per non dire della questione del cattivo odore emanato dalle loro persone”. Si è, pertanto, evidenziato come siffatto contegno si sia posto “certamente al di fuori della fisiologia del rapporto di servizio”, non risultando, “nel complesso collaborativo, ma oppositivo”, giacché, “lungi, dal costituire un aiuto e uno stimolo per funzionamento dell’ufficio veniva, invece, a costituire un significativo fattore ostativo al suo buon andamento”.

[Vai al sommario](#)

1.2. Possibilità per un sostituto procuratore di autoassegnarsi procedimenti². Possibilità per un sostituto procuratore di ignorare le disposizioni del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione e di criticare tali disposizioni parlando con un giornalista³

In particolare

- se sia conforme ai doveri di correttezza l'autoassegnazione di procedimenti da parte del pubblico ministero,
- se sia conforme ai doveri di correttezza tale iniziativa nei periodi di assenza del procuratore della Repubblica
- se sia corretto e conforme ai doveri di continenza e correttezza ignorare la raccomandazione diramata dal procuratore della Repubblica a tutti i sostituti, al fine di evitare fughe di notizie, di non ricevere i giornalisti presso i rispettivi uffici,
- se sia corretto e conforme ai doveri di continenza e correttezza, nel corso di una conversazione con un giornalista, usare espressioni di non condivisione su tale raccomandazione del procuratore della Repubblica ed ironizzare sulle modalità per aggirarla, nonché sulle finalità dei provvedimenti adottati dal capo dell'ufficio,
- entro quale limite sia compatibile il diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, misura e correttezza nelle comunicazioni.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

Art. 1 d.lvo 106/2006 - *Attribuzioni del procuratore della Repubblica*

Art. 2 D. Lgs. n. -106/2006. *Titolarità dell'azione penale*

Art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

artt. 1 e 2 co. 1, lett. n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

² A cura di Nicola Piacente

³ A cura di Nicola Piacente

artt. 1 e 2 co. 1, lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Art. 3 Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the

honour and dignity of their profession

Art. 8 Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the

recognized standards and ethics of their profession.

Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri – IAP art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

[Vai al sommario](#)

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

CONSIGLIO D' EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI
AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre 2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

Art. 9. L'organizzazione ed il funzionamento interno del Pubblico Ministero, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle cause e l'assegnazione dei fascicoli, devono corrispondere a condizioni d'imparzialità ed essere guidate dal solo fine di una corretta applicazione dell'ordinamento penale, vigilando sul livello di qualifica giuridica e di specializzazione.

Art. 10. Ogni membro dell'ufficio del Pubblico Ministero ha diritto di chiedere che le istruzioni che riceve siano per iscritto. Qualora talune istruzioni dovessero sembrargli illegali o contrarie alla sua coscienza, dovrebbe essere disponibile un'adeguata procedura interna il cui esito potrebbe comportare un'eventuale sostituzione.

PARERE (2013) N. 8

DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI
SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 49 del 2017

[Vai al
sommario](#)

Secondo la sezione disciplinare,

1) non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero che nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica si auto assegna un numero esiguo di procedimenti disposti in assenza della necessaria motivazione, laddove

a) l'autoassegnazione

- riguardi un numero esiguo di procedimenti

- risalga all'epoca in cui il magistrato svolgeva le funzioni di procuratore della Repubblica F. F.;

b) l'eccessivo carico di lavoro del quale è gravato l'incolpato giustifichi la assenza di motivazioni quanto alla autoassegnazione (nella specie il magistrato aveva contestualmente svolto le funzioni di Procuratore facente funzioni e la ordinaria attività di sostituto senza beneficiare di esoneri).

2) Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta sostituto procuratore della Repubblica il quale di propria iniziativa, in sostanziale consonanza con i criteri di organizzazione della Procura,

a) disponga l'iscrizione nel registro noti di un procedimento

- derivato da uno già iscritto e

- legittimamente assegnatogli in precedenza e che, inoltre,

b) provveda alla auto assegnazione di un solo altro procedimento allorché il nuovo Procuratore della Repubblica era già in servizio, non risultando, comunque , la citata condotta, unitariamente considerata, idonea ad integrare il requisito della gravità della scorrettezza richiesto dalla norma disciplinare.

3) Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non presta osservanza alla nota del Procuratore che inviti i componenti dell'ufficio a non ricevere i giornalisti nei locali della Procura, essendo tale nota priva di contenuto precettivo, dispositivo o di direttiva, costituente mero invito o esortazione funzionale alla salvaguardia dell'immagine dell'Ufficio.

4) Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero con funzioni di

[Vai al sommario](#)

sostituto procuratore della Repubblica il quale nel corso della conversazione telefonica con un giornalista utilizzò toni irridenti all'indirizzo del Procuratore, sostenendo la inutilità e strumentalità delle disposizioni di servizio da questi impartite.

La Corte di cassazione SS.UU., investita del ricorso avverso la statuizione sub 4 decideva il caso con *Sentenza n. [24969](#) del 23/10/2017*

Secondo le Sezioni Unite, contrariamente a quanto ritenuto dalla sezione disciplinare, il comportamento del magistrato del P.M. che, nel corso di una conversazione privata e confidenziale con un solo altro interlocutore (nella specie un giornalista), abbia usato espressioni di non condivisione di una disposizione organizzativa del procuratore capo e, più in generale, di prassi ritenute proprie anche degli uffici superiori, non integra gli estremi della grave scorrettezza, ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, se ed in quanto la critica si sia manifestata con toni oggettivamente non offensivi, né derisori, rientrando essa nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita anche al magistrato, sia pure temperata in relazione agli specifici doveri incombenti sullo stesso.

[Vai al sommario](#)

III. - *Illustrazione del caso*

Un sostituto procuratore della Repubblica veniva accusato di avere disatteso i criteri adottati dall'ufficio per la distribuzione degli affari.

Aveva, in particolare, proceduto all'autonoma "auto-assegnazione" di una serie di procedimenti senza motivare le determinazioni assunte e senza sottoporli al Procuratore della Repubblica per la loro assegnazione ad altro magistrato, alterando in danno dei colleghi sostituti, i previsti criteri di ripartizione degli affari ed estromettendo il Capo dell'Ufficio dalla assegnazione dei vari procedimenti in questione.

l'Autoassegnazione è stata ritenuta non rientrante tra le violazioni di cui al d.lvo 109/2006 dalla sezione disciplinare del CSM,

- se effettuata in un numero esiguo dei casi (anche se priva di motivazione) ed allorquando il P.M. incolpato svolge funzioni di procuratore f.f. e non provvede a motivare detta autoassegnazione in considerazione del suo carico di lavoro

- se effettuata (ancorchè in presenza del Dirigente dell'ufficio) , in sostanziale consonanza con i criteri di organizzazione della Procura ed in una sola circostanza

Il medesimo sostituto veniva accusato

a) di avere contattato telefonicamente un giornalista di un quotidiano locale e (venendo intercettato nell'ambito di un procedimento penale di altra Procura della Repubblica),

b) di avere preso un appuntamento con questi in ufficio, senza rispettare la disposizione impartita dal Procuratore della Repubblica con una nota diramata tra tutti i P.M. con la quale i sostituti venivano invitati a non ricevere i giornalisti all'interno dei propri uffici,

c) di avere usato, nel corso della stessa conversazione telefonica toni irrispettosi all'indirizzo del procuratore della Repubblica e del suo provvedimento

- affermando che questi avrebbe emanato disposizioni solo per dimostrare di esistere e mettersi al riparo dai problemi.

- individuando ironicamente degli espedienti per aggirare l'invito del procuratore della Repubblica (ipotizzando che fosse possibile vedersi con il giornalista nei bagni dell'ufficio)

Quella affermazione è stata ritenuta dalle sezioni Unite rientrante nella libertà di manifestazione del pensiero

La vicenda lascia impregiudicate le questioni relative

- al pregiudizio che i comportamenti contestati hanno provocato sulla stessa immagine professionale del magistrato

- al rispetto dei principi di equilibrio, dignità, misura, educazione correttezza cui dovrebbe ispirarsi il pubblico ministero nei suoi comportamenti e nel rilasciare dichiarazioni (artt. 1, 6, 10 del codice etico- artt. 3 e 8 delle linee guida delle Nazioni Unite riguardanti i pubblici ministeri, art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri essenziali dei pubblici ministeri- Associazione internazionale dei pubblici Ministeri).

[Vai al sommario](#)

1.3. Possibilità e limiti del pubblico ministero di avere una diretta interlocuzione con la stampa, nel caso di ritenuta necessità di rettificare le notizie relative ad un'indagine in corso e tutelare la propria professionalità; possibilità per il pubblico ministero di compiere valutazioni circa l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, senza comunicarle al Capo dell'Ufficio⁴

Problemi: possono valutazioni di ordine etico e deontologico essere addotte a sostegno di situazioni qualificabili come cause di giustificazione?

In particolare: l'esigenza di tutelare la propria immagine contro la diffusione di notizie false può giustificare la mancata osservanza delle disposizioni di cui al d. lgs. 106/2006 che riservano al Capo dell'Ufficio il rapporto con gli organi di informazione? L'esigenza di preservare l'attività di indagine da fughe di notizie o da inquinamenti esterni può giustificare l'inosservanza delle disposizioni organizzative interne all'Ufficio di Procura?

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

Riferimenti normativi

Per il caso sub a):

Artt. 6 del Codice Etico

Art. 5 d. lgs. 106/ 2006

Art. 2, comma 1, lett. U d. lgs. 109/2006.

Per il caso sub b)

Artt. 11, 13 del Codice Etico

Art. 2, comma 1, lett. D d. lgs. 109/2006.

a)

Sentenza 154 del 2014 (a seguito di annullamento con rinvio delle Sezioni Unite)

⁴ A cura di Domenico Airoma.

(...) Il principio di diritto al quale la Sezione disciplinare deve in sede di rinvio attenersi è stato così formulato dalla sentenza n. 6827\2014 del 28 gennaio 2014: "La condotta con la quale il magistrato si difende dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, non si pone di per sé, ma eventualmente solo per i mezzi concretamente usati, in contrasto con il valore dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, il magistrato deve sempre uniformarsi. Ne consegue che, nel caso il cui il magistrato faccia ricorso per difendersi ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata, con un giudizio ex ante che, avendo riguardo alle specifiche circostanze che hanno connotato la lesione dell'onore del magistrato, non può limitarsi ad individuare astratte alternative percorribili, senza prevedere quali siano gli effettivi risultati che con esse il magistrato avrebbe potuto ottenere a tutela del suo onore professionale, in relazione alle esigenze di difesa come concretamente emerse".

Le alternative percorribili in concreto.

La prima alternativa a tutela dell'onore professionale leso: l'intervento del dirigente dell'ufficio.

“(...) Il primo fondamentale presidio a tutela dell'onore professionale dei singoli magistrati e dell'ufficio nel suo complesso deve senza dubbio essere il suo dirigente, tenuto per legge a gestire i rapporti con la stampa e i mass media in generale, onde garantire unicità di indirizzo esterno, ponderatezza e trasparenza all'azione giudiziaria. Considerazioni queste che tanto più si impongono per gli uffici di procura: invero con specifico riferimento agli uffici di procura, l'art. 5 del d. Igs. n. 106/2006 espressamente riserva al capo dell'ufficio ovvero ad un suo delegato i rapporti con la stampa. La Suprema Corte, a tal riguardo, ponendo attenzione alla peculiarità della vicenda storica esaminata, ha correttamente osservato che:

1. in astratto, il capo dell'ufficio, secondo la sua valutazione discrezionale, ben può rilasciare con immediatezza un comunicato stampa e tale possibilità non viene impedita dal fatto che la tesi del sostituto non sia suffragata da alcuna prova;

2. in questo ultimo caso, infatti, il capo dell'ufficio può comunque intervenire, ove lo ritenga opportuno, limitandosi a riportare la versione del sostituto;

[Vai al sommario](#)

3. tuttavia, tale intervento, da un lato, in assenza di riscontri documentali, è affidato alla discrezionalità del capo dell'ufficio, per cui il magistrato, in assenza di assicurazioni, non può fare affidamento su di esso;

4. tale intervento per dare una effettiva tutela deve avvenire con i tempi richiesti dal rilievo mediatico della lesione all'onore”.

La seconda alternativa a tutela: il ricorso all'art. 21 bis del reg. C.S.M..

“L'art. 21 bis del regolamento interno del CSM prevede che gli ‘interventi del Consiglio a tutela di magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria’.

In ordine a tale ulteriore alternativa possibile, la consegna interpretativa della pronuncia delle SS.UU. risulta anch'essa puntuale, se non stringente, avendo avuto cura la sentenza di rinvio di precisare che ‘rispetto alla concreta praticabilità di tale alternativa, si deve tenere conto, con un giudizio ex ante sia della documentazione che il magistrato può esibire a sostegno del suo assunto, sia delle modalità con cui è inflitta la lesione dell'onore professionale, distinguendo se con modalità intrinsecamente denigratorie ovvero attraverso l'attribuzione con modalità formalmente corrette di condotte disonorevoli, sia infine dei tempi richiesti da tale procedura, che si articola in vari passaggi tra comitato di presidenza, prima commissione, istruttoria, plenum’.

La terza alternativa a tutela: l'attivazione di un procedimento penale.

“Infine la terza alternativa individuata - cioè dell'affidarsi a un procedimento penale -, deve essere valutata da questa Sezione non solo alla luce della prevedibilità dell'inizio di un procedimento penale sulla base degli elementi, anche probatori, in possesso dell'interessato, ma soprattutto considerando l'adeguatezza dei relativi tempi rispetto alle esigenze di tutela: non par allora dubbio che per i motivi già più volte espressi, si trattava di un'alternativa all'epoca del tutto, aleatoria, ipotetica e astratta, sostanzialmente impraticabile nell'ottica di un efficace e tempestivo ristoro alle lesioni dell'onore professionale dell'incolpata”.

“Ritiene la Sezione che di contro l'adeguatezza e proporzionalità dei mezzi prescelti dall'incolpata possa e debbano essere predicati alla luce (...) dell'impasse informativa che si verificò nell'opinione pubblica in conseguenza dell'esistenza di due versioni contrapposte, dell'insistenza con la quale i mass-media affrontarono la vicenda, della sua diffusione su tutti i mezzi di informazione nazionale sino ad arrivare alle dichiarazioni rese davanti al Parlamento in diretta Tv dal Ministro degli Interni, nonché, in ultimo, anche dell'opportunità che la sua ricostruzione dei fatti potesse essere resa senza alcuna intermediazione giornalistica, fuggendo anche solo il rischio di una rielaborazione

[Vai al sommario](#)

del suo pensiero ovvero di un suo stravolgimento. Tutti questi elementi, secondo una valutazione prognostica e osservando i fatti come concretamente accaduti, consentono allora di ritenere la sicura proporzionalità dei mezzi prescelti dall'incolpata, onde ristabilire la verità storica e tutelare tempestivamente ed efficacemente il suo onore professionale.

b) Sentenza Sezione Disc. CSM n. 3/2008.

Premesso che:

“(...) nella memoria il magistrato incolpato rappresenta che se avesse agito diversamente e soprattutto se avesse informato il procuratore e l'aggiunto, con altissima probabilità il difensore sarebbe stato messo a conoscenza delle indagini pendenti (come già avvenuto nell'ambito dello stesso procedimento);

dalla relazione dell'ispettorato generale il provvedimento risulta "sprovvisto di data certa";

ai sensi dell'art.335 c.p.p. il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;

la disposizione costituisce uno dei cardini del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, in quanto dall'iscrizione decorre il termine di durata delle indagini;

coerentemente nella detta norma, sia pure con delle eccezioni, è stabilito il principio della conoscibilità da parte dell'interessato dell'iscrizione;

perché l'iscrizione possa conseguire le finalità che gli sono proprie sono necessari sia l'atto con il quale il magistrato la dispone sia la conseguente annotazione nel registro”;

il pubblico ministero:

“disponendo che il provvedimento non fosse "comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E." il magistrato ha confinato il suo atto nell'ambito della propria sfera privata di attività e conoscenza, impedendogli di conseguire le finalità sue proprie e sottraendolo ad ogni possibilità di controllo;

pur ritenendo sussistenti i presupposti per l'iscrizione, adottando un (non) atto che non poteva conseguire gli effetti e peraltro del tutto estraneo al sistema processuale, ha posto in essere una violazione dell'art.335 c.p.p.;

commetteva una violazione da ritenersi grave anche solo in considerazione della primaria importanza della norma non rispettata; ed ancor di più in ragione della persuasione - a giudizio del collegio frutto di una riflessione

[Vai al sommario](#)

inescusabilmente negligente - che una volta venute meno le ragioni della segretezza, si sarebbe potuto far risalire la data dell'iscrizione; detta affermazione evidenzia la convinzione, inconciliabile con i principi basilari del sistema processuale penale, che il pubblico ministero possa disporre "privatisticamente" di un istituto finalizzato alla tutela del diritto di difesa e comunque non tiene conto del fatto che, proprio perché confinato unicamente nella personale sfera di conoscenza del magistrato, l'atto avrebbe potuto, anche senza nulla togliere alla sua buona fede, seguire qualsivoglia altro destino;

va rilevato, inoltre, che l'interessato - come detto in modo del tutto inconciliabile con le finalità della norma - ha confinato nella propria sfera di conoscenza privata l'atto, senza neanche informarne il procuratore generale, titolare del potere di sorveglianza sui magistrati requirenti o almeno la procura della Repubblica (ex art. 11 CPP) (se la denuncia fosse stata, come sarebbe stato ragionevole aspettarsi, contestuale all'atto)".

[Vai al sommario](#)

1.4. Doveri di auto-organizzazione del giudice e ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; rapporto con i poteri di intervento del Capo dell'Ufficio; assunzione di incarichi extragiudiziari⁵

In presenza di un rilevante carico di lavoro che non consente il regolare rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, un giudice assume in decisione un numero di cause civili eccessivo rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, omettendo di segnalare al Capo dell'Ufficio la situazione di disagio lavorativo in cui si trova.

A seguito del monitoraggio periodico, da cui emerge la situazione di criticità, il Capo dell'Ufficio adotta, con l'accordo del magistrato interessato, un programma di rientro, che però si rivela non sostenibile.

In tale contesto, al magistrato viene proposto di svolgere una lezione nella Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, e l'interessato propone al C.S.M. l'istanza di autorizzazione ad assumere l'incarico extragiudiziario.

[Vai al sommario](#)

Questioni:

1) Possibilità per il giudice di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione un numero cause in eccesso rispetto alla concreta capacità di definizione. Rilevanza del contesto organizzativo e del carico di lavoro. Doveri di auto-organizzazione del giudice e onere di segnalare al Dirigente dell'Ufficio giudiziario la situazione di disagio lavorativo per consentire di adottare idonei rimedi organizzativi e concordare un piano di rientro sostenibile. Poteri di intervento del Dirigente dell'Ufficio.

2) Possibilità di assumere incarichi extragiudiziari in presenza di ritardi nel deposito di provvedimenti.

Elementi per la discussione:

I.- Norme di riferimento

Art. 3 Codice etico - Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

1. Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.

⁵ A cura di Umberto Giacomelli.

D.L.vo 23.2.2006 n. 109, art. 1

Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

D.L.vo 23.2.2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto

D.L.vo 23.2.2006 n. 109, art. 3, comma 1, lett. d)

Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1.

Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (Deliberazione in data 23 luglio 2020)

Capo VI - Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.

(artt. 171-174)

Circolare del C.S.M. in materia di incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 (Deliberazione del 2 dicembre 2015, e successive modifiche al 10 novembre 2021)

(artt. 7, 16, 17 e 19)

II.- Giurisprudenza

Cass. Sez. Unite civili, 30 settembre 2015, n. 19449

Cass. Sez. Unite civili, 16 febbraio 2016, n. 2948

Cass. Sez. Unite civili, 19.9.2017, n. 21624

[Vai al sommario](#)

Cass. Sez. Unite civili, 3 ottobre 2018, n. 24136
Cass. Sez. Unite civili, 28 maggio 2019, n. 14526
Cass. Sez. Unite civili, 10 settembre 2019, n. 22572
Cass. Sez. Unite civili, 7 ottobre 2019, n. 25020
Cass. Sez. Unite civili, ord. 16 marzo 2021, n. 7337

III.- Illustrazione del caso

1.- Nell'ambito dei generali doveri di diligenza, operosità e laboriosità (art. 3 Codice etico; art. 1 D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109), riveste specifico rilievo il dovere del giudice di auto-organizzare il proprio ruolo – all'interno della complessiva organizzazione dell'Ufficio di appartenenza – per far fronte al carico di lavoro con efficienza, qualità ed efficacia, al fine di evitare ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

Qualora vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico di lavoro su di esso incombente – tenuto conto degli *standards* di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'Ufficio – tale da rendere inesigibile una diversa organizzazione idonea a scongiurare gravi ritardi, il giudice ha l'onere di segnalare al Capo dell'Ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi, per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi. Non è invece consentito al magistrato, che per il rilevante carico di lavoro avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione un numero di cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni (Cass. Sez. Unite civili, 10 settembre 2019, n. 22572, Cass. Sez. Unite civili, 30 settembre 2015, n. 19449), in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano adottati dal Capo dell'ufficio rimedi immediati – che sono anche doverosi, se necessari e possibili – ovvero che siano individuate alternative carenze o responsabilità (Cass. Sez. Unite civili, 27 novembre 2013 n. 26550).

La violazione del dovere di auto-organizzazione costituisce elemento centrale della verifica della esigibilità di una condotta più tempestiva da parte dell'incolpato, sicché nella motivazione della sentenza il giudice disciplinare non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo non è giustificabile, ma deve rendere manifeste le ragioni per le quali una diversa organizzazione del lavoro sarebbe stata non solo possibile, ma anche idonea ad eliminare o ridurre i

[Vai al sommario](#)

ritardi oggetto dell'incolpazione (Cass. Sez. Unite civili, ord. 16 marzo 2021, n. 7337, Cass. Sez. Unite civili, 7 ottobre 2019, n. 25020).

Il ritardo disciplinarmente rilevante può qualificarsi come condotta omissiva permanente, consistente nel mancato compimento, in un termine prescritto, del comportamento dovuto (Cass. Sez. Unite civili, 29 settembre 2014, n. 20450), ossia la predisposizione e il deposito di atti che ineriscono all'esercizio delle funzioni giurisdizionali (quale categoria generica e, quindi, comprensiva di qualsiasi forma tipica l'atto possa assumere: sentenza, ordinanza, decreto), la cui emanazione si renda doverosa, su istanza di parte o d'ufficio, entro un termine prestabilito.

Reiterazione e gravità del ritardo costituiscono elementi strutturali della fattispecie di illecito disciplinare, mentre il terzo presupposto che è richiesto per la sua realizzazione, l'ingiustificabilità del ritardo, si colloca all'esterno della fattispecie e opera come causa di esclusione della punibilità dell'illecito stesso, correlata a specifiche condizioni di inesigibilità della condotta doverosa, con la conseguenza che è onere dell'incolpato allegarne e provarne l'esistenza (Cass. Sez. Unite civili, 28 maggio 2019 n. 14526).

Le condizioni di inesigibilità della condotta doverosa del magistrato, che possono integrare l'esimente della giustificabilità del ritardo, assumono carattere oggettivo allorquando vengono in rilievo, in modo particolarmente significativo, fattori inerenti la complessiva organizzazione lavorativa nella quale il magistrato stesso si trovi a svolgere le proprie funzioni e, dunque, fattori come la gravosità del complessivo carico di lavoro, la rilevante scopertura dell'organico dell'ufficio, la qualità dei procedimenti trattati e definiti, gli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell'ufficio, nonché lo sforzo profuso per l'abbattimento dell'arretrato, anche in riferimento alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo (Cass. Sez. Unite civili, 19 settembre 2017, n. 21624 e Cass. Sez. Unite civili, 3 ottobre 2018, n. 24136).

Alle condizioni personali del magistrato può ascriversi, invece, una rilevanza solo concorrente, ove eccezionali e transitorie, “restando aperte le vie consentite dall'ordinamento giudiziario (quali congedi straordinari, aspettative per motivi familiari) per potersi temporaneamente assentare dal servizio, onde consentire che lo stesso prosegua senza intralci derivanti da motivi non istituzionali” (Cass. Sez. Unite civili, 17 maggio 2013, n. 12108, Cass. Sez. Unite civili, 30 settembre 2015, n. 19449).

Qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni invocando l'inesigibilità dell'attività lavorativa, il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi essere imputati al magistrato a titolo di

[Vai al sommario](#)

responsabilità oggettiva, fermo restando l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà delle ragioni addotte, la cui idoneità a giustificare l'inosservanza dei termini dev'essere valutata in concreto, cioè calata nello specifico contesto in cui l'incolpato si è trovato ad esercitare le funzioni giurisdizionali (Cass. Sez. Unite civili, ord. 16 marzo 2021 n. 7337, Cass. Sez. Unite civili, 3 ottobre 2018 n. 24136, Cass. Sez. Unite civili, 16 febbraio 2016 n. 2948).

2.- La Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (Deliberazione del 23 luglio 2020) prevede nel Capo VI (artt. 171-174) gli interventi da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'Ufficio.

Laddove emergano situazioni di criticità che richiedano interventi organizzativi, il Dirigente dell'Ufficio adotta sollecitamente i necessari provvedimenti che attengono al riequilibrio dei ruoli (ai sensi dell'art. 169) o al numero, al dimensionamento e alla competenza per materia delle sezioni (art. 171). Fermo restando il dovere di segnalazione dei ritardi rilevanti in sede disciplinare, il dirigente promuove lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui i ritardi siano maturati, programmando con il magistrato interessato un "piano di rientro" sostenibile (art. 172).

La sostenibilità del cd. "piano di rientro" per lo smaltimento dei procedimenti in cui siano maturati dei ritardi nel deposito dei relativi provvedimenti, predisposto dal Dirigente dell'Ufficio, seppur concordato con il magistrato interessato, è elemento indefettibile del programma di riduzione dei ritardi, che presuppone la necessaria verifica della esigibilità della condotta di riparazione richiesta al magistrato, la quale tende ad evitare addebiti ridondanti in ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. Sez. Unite civili, 28 maggio 2019 n. 14526).

Quando tale programma di definizione non risulti da solo sufficiente o, comunque, non sortisca gli effetti positivi auspicati, il Dirigente dell'Ufficio adotta ulteriori idonee misure organizzative (art. 173), fra le quali rientrano:

- a) il parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall'assegnazione di nuovi affari;
- b) l'esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie;
- c) la redistribuzione dei procedimenti o processi all'interno della sezione, con l'assegnazione di ruoli aggiuntivi ai singoli giudici, avvalendosi, se del caso, anche del supporto dei giudici onorari nei termini stabiliti dagli artt. 179 e 180.

[Vai al sommario](#)

In ogni caso, tali misure organizzative non devono comportare una sperequazione permanente dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell'Ufficio e, attuato il programma di rientro, devono prevedere adeguati meccanismi compensativi (art. 173.2).

3.- Lo svolgimento di un incarico straordinario non obbligatorio non giustifica, di per sé, gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni, potendo il magistrato chiedere un esonero giudiziario adeguato all'incarico o, in ultima analisi, rinunciare all'incarico stesso (Cass. Sez. Unite civili, 16 febbraio 2016 n. 2948).

Al fine di evitare che il conferimento di incarichi extragiudiziari possa rivelarsi pregiudizievole per la credibilità dell'ordine giudiziario, nel caso di magistrati gravati da ritardi nel deposito dei provvedimenti, la Circolare del C.S.M. in materia di incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 (Deliberazione del 2 dicembre 2015) è stata modificata con delibera del 10 novembre 2021,

L'art. 10 della Circolare già prevedeva il divieto di autorizzazioni ai magistrati sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni o che abbiano in corso procedimenti disciplinari. In particolare, quando la condanna o l'incolpazione disciplinare attengano a ritardi nel deposito dei provvedimenti può sussistere una particolare inopportunità allo svolgimento dell'incarico, dato che l'impegno del magistrato deve essere in questi casi dedicato prioritariamente al deposito dei provvedimenti assunti in decisione o in riserva.

Allo scopo di far emergere l'eventuale presenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti anche nel periodo in cui essi effettivamente ricorrono, è stata ravvisata la necessità di innovare la Circolare n. 22581/2015 prevedendo che:

- nell'ambito della valutazione da parte del CS.M. ai fini dell'autorizzabilità di un incarico extragiudiziario (art. 7), il Consiglio valuta altresì "l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero" (con la precisazione che "sono irrilevanti i ritardi di pochi giorni o di poche settimane, specie nel deposito delle ordinanze");

- il parere del dirigente dell'ufficio deve necessariamente "indicare se nell'anno che precede la data della domanda di autorizzazione siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi" (art. 13.1); eguale specificazione è prevista dall'ultimo inciso dell'art. 19.4 per gli incarichi conferiti dalle S.s.p.l.; il Dirigente potrà avvalersi dell'ultimo monitoraggio semestrale sui ritardi, eseguito ai sensi della previsione contenuta nell'attuale art. 171 della Circolare sulla

[Vai al sommario](#)

formazione delle tabelle degli uffici giudicanti (delibera consiliare del 20 luglio 2020);

- nell'autodichiarazione che il magistrato richiedente l'incarico deve rendere al Consiglio, nei termini indicati dall'art. 16.2 (per la procedura ordinaria e semplificata) e dall'art. 19.2 n. 7 (per gli incarichi conferiti dalle S.s.p.l.) della Circolare, si dovrà inserire una "relazione inerente eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti o nel compimento di attività giudiziarie, intervenuti nell'anno antecedente alla data della domanda di autorizzazione".

Decisioni della Sezione disciplinare e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Cass. Sez. Unite civili, 30 settembre 2015 n. 19449

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, il notevole carico di lavoro dal quale risulta gravato il magistrato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli *standards* di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico di lavoro, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire, a questi, l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni.

[Vai al sommario](#)

Cass. Sez. Unite civili, 16 febbraio 2016 n. 2948

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) sulla base di una precisa scelta organizzativa (nella specie, rivolta alla proficua gestione del ruolo decisorio), il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione adottata, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione adottata.

Lo svolgimento di un incarico straordinario non obbligatorio conferito dal C.S.M. (nella specie, partecipazione a gruppo di studio sugli standard di rendimento) non giustifica di per sé gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (deposito di sentenze civili), potendo il magistrato chiedere un esonero giudiziario adeguato all'incarico o, in ultima analisi, rinunciare all'incarico stesso.

Sez. Disciplinare C.S.M., sentenza 27 ottobre 2016 n. 178

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale depositi, od ometta di depositare, numerose sentenze in materia civile, con ritardi gravi, in molti casi superiori ad un anno, qualora detti ritardi siano maturati nell'ambito di un ruolo – gravato da un numero molto elevato di controversie – gestito da un magistrato con una produttività ai vertici dell'ufficio e per effetto di una scelta organizzativa caratterizzata dall'assunzione in decisione di un numero di cause molto elevato – superiore alle ordinarie capacità di smaltimento – ma finalizzata all'abbattimento del ruolo ed alla riduzione dei tempi di durata dei processi, atteso che la complessiva valutazione di tale condotta consente di ritenere giustificati i ritardi.

[Vai al sommario](#)

Cass. Sez. Unite civili, 19 settembre 2017 n. 21624

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, ricorre l'esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l'attività lavorativa dell'incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell'ufficio, nonché allo sforzo profuso per l'abbattimento dell'arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione dall'incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di provvedimenti relativi a richieste di archiviazione e decreti penali di condanna, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato al momento dell'immissione in possesso, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alla gravità della situazione complessiva dell'ufficio giudiziario per sopravvenienze e pendenze, all'adeguatezza della scelta organizzativa dell'incolpato di trattare prioritariamente i procedimenti ordinari e urgenti, agli indici di laboriosità comparata ed all'abbattimento dell'arretrato nonostante l'esonero totale dal lavoro fruito per l'incarico di componente di commissione di concorso).

Cass. Sez. Unite civili, 3 ottobre 2018 n. 24136

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nella specie, deposito di sentenze civili) invocando l'inesigibilità dell'attività lavorativa, il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo restando l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione dall'incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze ed ordinanze civili, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato, che svolgeva contemporaneamente le funzioni di giudice civile e dell'esecuzione, celebrando un numero di udienze superiore alla media e comunque garantendo una produttività adeguata, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alle ragioni del ritardo, non dovute né a neghittosità né a incapacità organizzativa del magistrato, ma al carico di lavoro nell'ufficio particolarmente gravoso).

Cass. Sez. Unite civili, 28 maggio 2019 n. 14526

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la sostenibilità del cd. "piano di rientro" per lo smaltimento dei procedimenti o processi in cui siano maturati dei ritardi nel deposito dei relativi provvedimenti, predisposto dal presidente del tribunale ai sensi del punto 60.4 della circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, seppur concordato con il magistrato interessato, è elemento indefettibile - stabilito dalla stessa fonte abilitante il potere organizzativo - del programma di riduzione dei ritardi e, quindi, misura del comportamento rilevante sul piano dell'illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n) che, in detta specifica concretizzazione, richiede la necessaria verifica della esigibilità della condotta di riparazione richiesta al magistrato, la quale, evidentemente, tende a evitare addebiti ridondanti in ipotesi di responsabilità oggettiva.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, essa è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo. La valutazione, che si impone al giudice disciplinare, di proporzionalità - ragionevolezza dell'efficacia giustificante delle circostanze addotte dall'incolpato, a fronte della comprovata

[Vai al sommario](#)

sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell'illecito, deve essere effettuata in concreto, ossia calata nello specifico contesto della realtà in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate.

Cass. Sez. Unite civili, 10 settembre 2019 n. 22572

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo stesso risulta gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli *standards* di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni.

[Vai al sommario](#)

Cass. Sez. Unite civili, 7 ottobre 2019 n. 25020

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, la violazione del dovere di auto-organizzazione costituisce elemento centrale della verifica della esigibilità di una condotta più tempestiva da parte dell'incolpato, sicché nella motivazione della sentenza il giudice disciplinare non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo non è giustificabile ma deve rendere manifeste le ragioni per le quali una diversa organizzazione del lavoro sarebbe stata non solo possibile, ma anche idonea ad eliminare o ridurre i ritardi oggetto dell'incolpazione.

Sez. Disciplinare C.S.M., sentenza 9 settembre 2020 n. 107

Non integra l'illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato il quale, nella qualità di magistrato assegnato al coordinamento della sezione civile, abbia depositato alcuni provvedimenti con ritardi gravi e reiterati, allorché i ritardi riscontrati non siano addebitabili a sue carenze organizzative ma alle criticità presenti in ufficio, alla gravosità del carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, alle funzioni

organizzative assegnategli. Tali circostanze, complessivamente valutate, consentono di far ritenere che non vi sia stata compromissione dell'immagine e della fiducia di cui il magistrato deve godere.

Sez. Disciplinare C.S.M., ordinanza 8 gennaio 2021 n. 4

Non integra l'illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato il quale ha depositato alcuni provvedimenti con ritardi reiterati e gravi laddove, effettuando una valutazione ex post e in concreto, la condotta posta in essere risulti inoffensiva per non aver leso l'immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato e per essere stata posta in essere in un periodo di sovraccarico di lavoro nella sezione di appartenenza.

Cass. Sez. Unite civili, ordinanza 16 marzo 2021 n. 7337

In tema di responsabilità disciplinare, il giudice non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che il ritardo grave e reiterato nel deposito dei provvedimenti non è giustificabile, ma deve rendere manifeste le ragioni per cui ritiene che una diversa organizzazione del lavoro sarebbe risultata non solo idonea ad impedire o a ridurre i ritardi accertati, ma anche concretamente possibile, in relazione al carico di lavoro complessivamente gravante sull'incolpato ed alla produttività e laboriosità da lui esigibili (cfr. Cass., Sez. Un., 7.10.2019 n. 25020).

L'accertamento della violazione del dovere di auto-organizzazione costituisce un momento centrale della verifica da condursi in ordine all'esigibilità di una condotta più tempestiva da parte del magistrato, non potendo i ritardi essergli imputati a titolo di responsabilità oggettiva, ma dovendosi tenere conto anche delle ragioni da lui addotte, la cui idoneità a giustificare l'inosservanza dei termini dev'essere valutata in concreto, cioè calata nello specifico contesto in cui l'incolpato si è trovato ad esercitare le funzioni giurisdizionali (cfr. Cass., Sez. Un., 28.5.2019 n. 14526; Cass., Sez. Un., 3.10.2018 n. 24136; Cass., Sez. Un., 8.7.2015 n. 14268).

[Vai al sommario](#)

1.5. Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni da parte di un PM⁶

Sostituto procuratore della Repubblica che omette: di disporre indagini, richiedere proroghe o comunque definire una serie di procedimenti specificatamente indicati; di definire una serie di altri procedimenti anch'essi dettagliatamente indicati; di dare disposizioni alla segreteria in ordine alla registrazione di 35 comunicazioni di reato.

Questioni:

1) Applicabilità o meno al magistrato che svolga funzioni requirenti della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109/06 in materia di ritardo nel compimento di atti del proprio ufficio;

2) Rimedi a disposizione del dirigente dell'Ufficio requirente, procuratore della Repubblica e procuratore generale distrettuale, per evitare il verificarsi di ritardi ad opera di un sostituto. Eventuali responsabilità disciplinari e deontologiche del medesimo dirigente in ragione della condotta tenuta dal sostituto.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento:

- Art. 2, comma 1, lett q) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 109/2006
- Art. 1, 3 e 14 del codice etico
- Art. 2, lett dd) del d.lgs. n. 109 del 2006

Giurisprudenza

- Sentenza Sezione Disciplinare CSM n. 36 del 2021.
- Sentenza delle S.U. civili della Corte di Cassazione n. 37017 del 2021.

Illustrazione del caso

Ad un sostituto procuratore della Repubblica di una procura di medie dimensioni erano stati contestati dalla procura generale presso la Corte di

⁶ Marco Dall'Olio

Cassazione ben 10 capi di incolpazione riassuntivamente riconducibili all'aver omesso, senza giustificato motivo: - di disporre indagini, richiedere proroghe o comunque definire una serie di procedimenti specificatamente indicati (capi nn. da 1 a 4); - di definire una serie di altri procedimenti anch'essi dettagliatamente indicati (capi nn. da 5 a 8 e 10); - di dare disposizioni alla segreteria in ordine alla registrazione di 35 comunicazioni di reato (capo 9).

La decisione della Sezione Disciplinare.

La Sezione Disciplinare del CSM con la sentenza n. 36 del 2021 provvedeva assolvendo l'incolpato quanto al capo 9) di incolpazione ai sensi dell'art. 3 bis in ragione della scarsa rilevanza del fatto, e quanto agli altri capi essendosi ritenuti esclusi gli addebiti.

La procura generale impugnava con riferimento al solo capo 1) ovvero con riferimento alla seguente condotta: *“illecito disciplinare previsto dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera q) del d.lgs. 23 febbraio n. 109 del 2006, per avere il magistrato, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica dal ... 2009 fino al ... 2017, data in cui veniva trasferito, a domanda, alla Corte di Appello di ... “ometteva, senza alcun giustificato motivo, di disporre indagini, richiedere proroghe o comunque definire n. 42 procedimenti, risalenti agli anni 2006 - 2010, a lui assegnati fin dal ... novembre 2009”.*

[Vai al sommario](#)

Aveva assolto la sezione disciplinare del CSM ritenendo che il ritardo nella definizione dei procedimenti assegnati al Pubblico Ministero potesse rilevare solo in quanto la legge prevedesse un termine finale di definizione del procedimento, cioè un termine a partire dal quale la decisione di procedere all'esercizio dell'azione penale, ovvero all'archiviazione, potesse e dovesse essere resa e, per ciò solo, ritardata. Solo con la 'riforma Orlando' la legge avrebbe per la prima volta introdotto un termine 'finale' entro il quale il Pubblico Ministero era obbligato a definire il procedimento (ordinariamente, tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e, comunque, dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis cpp), con conseguente rivisitazione dell'istituto dell'avocazione obbligatoria ex art. 412 cpp. Ciò significava che per il pregresso doveva ritenersi esente da responsabilità disciplinare una condotta di tal fatta del magistrato.

La sentenza delle S.U. civili della Corte di Cassazione.

La sentenza delle S.U. n. 37017 del 19 ottobre 2021, pubblicata il 26 novembre 2021, annullava con rinvio per un nuovo giudizio, accogliendo la tesi della procura generale. Secondo la corte di legittimità la ricostruzione normativa

operata dalla Sezione Disciplinare non appariva condivisibile, perchè limitata ad una incompleta e non organica considerazione dei soli artt. 405 e 407 cod. proc. pen. allorchè numerose disposizioni del cpp individuano invece precise scansioni temporali da rispettare (gli artt. 50, 405, 406, 407, 408, 412 cpp). Il quadro normativo, già prima della riforma di cui alla legge n. 103 del 2017, era dunque univoco nel prevedere un termine di promozione dell'azione penale o di formulazione della richiesta di archiviazione coincidente con quello di conclusione delle indagini preliminari. L'introduzione, nell'art. 407 cod. proc. pen., del co. 3 bis ad opera dell'art. 1, comma 30, lett. a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 e, con ciò, di un termine di esercizio dell'azione penale o di richiesta di archiviazione (di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi, ovvero di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lett. a, numeri 1, 3, 4 del medesimo articolo 407 decorrenti dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e, comunque, dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen.), non ha mutato la situazione per quanto qui interessa, se non per ciò che concerne la più stringente definizione dei presupposti di operatività oggi attribuiti all'istituto dell'avocazione obbligatoria da parte del Procuratore Generale.

L'ulteriore giurisprudenza di riferimento.

Decisioni della Sezione Disciplinare nn. 66 del 2009, 3 del 2012 e 94 del 2018 che avevano confermato come il Pubblico Ministero dovesse rispondere – anche ex art. 2, co. 1, lett. q, d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 – del ritardo nell'esercizio dell'azione penale. La decisione n. 94 del 2018 aveva reputato addebitabile il comportamento di un Pubblico Ministero concernente *“746 procedimenti penali iscritti a mod. 21 e 1042 iscritti a mod. 44, in relazione ai quali l'incolpato aveva ommesso di adottare le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, nonostante i termini massimi per le indagini preliminari fossero scaduti. In particolare, in relazione a 122 procedimenti penali iscritti a mod. 21 e a 338 iscritti a mod. 44 (procedimenti iscritti antecedentemente all'anno 2008) i termini per le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale risultavano superati di ben oltre il triplo della durata massima prevista dall'art. 407 c.p.p. e, in 16 di tali procedimenti (iscritti antecedentemente all'anno 2004), il ritardo risultava ultradecennale, con punte massime di tredici anni”*.

Ulteriori decisioni delle S.U. (ad es. sent. n. 12311 del 2015) che si sono occupate della responsabilità del Pubblico Ministero per il ritardo nell'espletamento delle indagini preliminari.

[Vai al sommario](#)

2. Rapporti con i colleghi

2.1. *Rapporti con i colleghi e valutazioni dell'operato altrui*⁷

Un magistrato dell'ufficio GIP in ordinanza di rigetto della richiesta cautelare avanzata dal P. M. osservava che il P.M. aveva coltivato "propositi persecutori", con ciò lasciando intendere che l'attività di indagine posta in essere fosse motivata da finalità diverse da quelle di giustizia.

Successivamente, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di proroga delle indagini relative allo stesso procedimento, - dopo aver rilevato il ritardo nell'iscrizione della "notitia criminis" nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. da parte del P.M. – il magistrato aveva scritto: "Va da sé che un uso così disinvolto e surrettizio dell'opportunità di tergiversare nell'iscrizione degli indagati, in difetto di dirette sanzioni processuali, si traduca in una patente violazione del codice di rito ed in un'indebita compressione dei diritti della difesa ...".

In entrambi i provvedimenti, il giudice non si sarebbe limitato ad evidenziare ciò che era rilevante ai fini delle rispettive decisioni, ma avrebbe qualificato la condotta del magistrato inquirente come "persecutoria", "disinvolta e surrettizia", con ciò esprimendo apprezzamenti, lesivi dell'immagine di professionalità del P. M.

Si tratta di espressioni pertinenti? E continenti?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

La dialettica processuale, situazioni particolari personali e di stress, la diversità degli approcci alle problematiche da trattarsi in udienza o in altri contesti formali ed informali, nonché la contrapposizione – necessariamente di ruolo - può portare il magistrato all'utilizzo nelle sentenze dallo stesso redatte, nelle requisitorie orali, nella gestione o partecipazione all'udienza di espressioni "discutibili", essendo sempre in agguato il rischio che da una pacata esplicazione delle proprie ragioni o argomentazioni, in critica rispetto all'altrui posizione, possa sfociarsi in una denigrazione dell'operato dei colleghi, dei capi, del personale o delle parti processuali. Analogamente eventuali dissensi su questioni interne all'ufficio, nonché su decisioni da adottare sono fisiologiche nell'attività giudiziaria, ma non possono mai giustificare l'adozione di comportamenti e

⁷ A cura di Marilia Di Nardo.

atteggiamenti che alimentano un clima di tensione e che sono in aperto contrasto con specifici doveri professionali.

Le contrapposizioni vanno necessariamente affrontate con la misura che impone la delicatezza della funzione.

Del resto la stessa previsione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, nell'indicare i principi che devono ispirare la condotta del magistrato quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, fa espresso riferimento alla correttezza, all'equilibrio ed al rispetto della persona.

Ed ancora, in sede di valutazione di professionalità, l'equilibrio nell'esercizio dell'attività giurisdizionale è indicato come una delle condizioni imprescindibili per il corretto esercizio delle funzioni e si sostanzia nello svolgimento dell'attività giurisdizionale con senso della misura e della moderazione.

II. - Giurisprudenza

L'art. 2 comma 1 lett d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 configura come illecito disciplinare funzionale *“i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”*.

[Vai al sommario](#)

In merito giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“...la disposizione citata non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti del collega sia frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato. Al contrario, la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza finendo quindi per applicarsi anche ai rapporti personali all'interno dell'ufficio.”* (Sent. Cass. SS UU 7042/2013).

Recentemente, il giudice di legittimità ha confermato il suddetto orientamento affermando che *“la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109...deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi...Il concetto di 'funzione' cui si riferisce la norma, va inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo status di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. a) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo 'in fieri', involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un 'modus agendi' contrario ai doveri del magistrato”* (Sent. Cass. SS UU N. 28653/2018).

E la giurisprudenza consiliare, fondando su detti approdi, ha ritenuto che l'illecito sia configurabile anche in caso di conversazioni private, con un solo interlocutore, se comunque collegate a situazioni, involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziari. (v. Ordinanza n. 75 del 2020).

Il codice etico: *Art. 11 - La condotta nel processo*

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicitarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

[Vai al sommario](#)

Art. 12 - La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati”

MASSIMA : Non integra l'illecito delle gravi scorrettezze nei confronti di altri magistrati il comportamento del magistrato che in un provvedimento utilizza espressioni fortemente censorie ma dialetticamente ammissibili sulla

attività svolta dal Sostituto procuratore. Ove tali espressioni siano pertinenti e continenti, infatti, non si configura un comportamento gravemente scorretto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

“3.in ordine ai fatti oggetto di incolpazione, pacifici e non contestati, deve ora il Collegio valutarne una possibile rilevanza disciplinare, secondo quanto prospettato dal capo d'incolpazione, che ipotizza la consumazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) D. lgs. n. 109/2006, sotto il profilo della grave scorrettezza nei confronti di altro Magistrato.

A qual fine, evidentemente, dovrà anzitutto essere considerata la pertinenza e continenza delle espressioni in esame rispetto al contenuto dei provvedimenti emessi.

4. In proposito va ribadito, in premessa, che effettivamente - secondo quanto emerso dagli atti acquisiti al procedimento - le espressioni oggetto di valutazione devono intendersi riferite al dott. YYY (e non, come asserito dalla difesa, agli organi inquirenti), dal momento che la richiesta di misura cautelare oggetto del provvedimento di rigetto e delle relative censure era certamente a firma di quest'ultimo, comunque responsabile del coordinamento dell'attività inquirente.

Tanto osservato, rileva il Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti è certamente emerso che il dott. YYY abbia omesso l'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato del

In relazione a quanto appena evidenziato, dunque, il riferimento alla condotta del Dott. YYY, quale recato dall'ordinanza di rigetto della proroga delle indagini,... , non pare privo di pertinenza rispetto al contenuto del provvedimento adottato; ne', va aggiunto, l'impiego dell'espressione intesa a evidenziare "l'uso disinvolto e surrettizio" del ritardo dell'iscrizione dell'indagato appare superare il limite del tono fermo, sintetico e lapidario, ma privo di capacità denigratoria alla luce delle obiettive risultanze processuali, dovendosi quindi riconoscere anche una oggettiva continenza dell'argomentazione impiegata, ancorché fortemente critica nei confronti della condotta censurata.

Non sembra pertanto, a giudizio della Sezione, che nelle espressioni sin qui considerate possano ravvisarsi estremi di rilevanza disciplinare, pur essendosi fatto ricorso a modalità espressive particolarmente severe sotto il profilo della valutazione critica, e della relativa presa di distanza dialettica, rispetto alle valutazioni oggetto del provvedimento di rigetto.

5. Meno giustificata, per contro, può apparire la prospettazione, nella prima ordinanza di rigetto (quella relativa alla richiesta di misura cautelare), di asseriti "propositi persecutori"

[Vai al sommario](#)

ascritti al magistrato requirente: prospettazione astrattamente idonea a gettare discredito sull'operato del PM e potenzialmente lesiva dell'immagine di professionalità del medesimo.

Ferma (anche in tal caso) la pertinenza di quanto argomentato rispetto al contenuto del provvedimento adottato, potrebbe in questo caso essere messa in discussione, invero, la continenza delle espressioni impiegate. Nondimeno, non può non considerarsi - come correttamente sottolineato dalla P.G. - che il provvedimento dell'incolpato configura un articolato atto processuale nel quale lo stesso prende decisamente le distanze, sul piano dialettico e argomentativo, da una altrettanto ampia ed argomentata richiesta cautelare del sostituto della Procura della Repubblica, con riferimento ad una indagine complessa.....

6. In questo contesto, d'altra parte, non appare priva di rilievo la stessa considerazione complessiva che l'ordinamento giuridico riserva alla valutazione di espressioni (pur astrattamente) sconvenienti e offensive recate in atti processuali (pur se riferibile, per vero, agli "atti di parte", e non ai provvedimenti del Giudice), fatti oggetto di specifica disciplina di favore tanto in sede di normativa processuale (cfr. art. 89 c.p.c) che sostanziale (v. art. 598 c.p.): disciplina che, tuttavia, esige comunque una stretta connessione delle espressioni considerate con l'oggetto del procedimento.

E sebbene, come già rilevato, si tratti di una valutazione connessa alla posizione delle parti processuali, più che del giudicante, essa è comunque indicativa della larghezza di vedute con la quale il legislatore considera la possibile "severità espressiva" della dialettica processuale.

Il che, se pure non implica la possibilità di una diretta applicazione dell'esimente speciale appena richiamata al caso in considerazione, permette però di temperare, sotto il profilo della valutazione sistematica della condotta, la rilevanza del comportamento qui preso in esame, nel senso che l'uso improprio e (al limite, anche) azzardato di espressioni oggettivamente inopportune (del tipo di quelle che, nella specie, sono state impiegate), rispetto alla decisione da prendere - pur configurando una scorrettezza nei confronti del collega magistrato del pubblico ministero, in quanto la dialettica processuale non può mai sconfinare nel gratuito dileggio - non appare comunque idoneo ad attingere, sul piano qualitativo, quel livello di "gravità" necessario per la consumazione dell'illecito contestato (che richiede, appunto, la sussistenza di un comportamento (non semplicemente, ma) "gravemente" scorretto).

In ragione di quanto sopra considerato, ritiene quindi il Collegio che mentre la condotta del dott. XXX relativa a quanto recato dal provvedimento di rigetto della proroga delle indagini risulta comunque giustificata dalla pertinenza e continenza delle espressioni adoperate (ancorché fortemente censorie ma dialetticamente ammissibili), la rimanente condotta del dott. XXX, pur se non oggettivamente apprezzabile, non arrivi tuttavia a configurare quel comportamento "gravemente" scorretto nei confronti di altro magistrato richiesto ai fini della rilevanza disciplinare, risolvendosi, piuttosto - come ammesso dallo stesso incolpato (che ha

[Vai al sommario](#)

parlato di sua espressione "infelice") - in un approccio superficiale nella scelta dei termini da utilizzare nel provvedimento”.

ALTRE MASSIME DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM SULLE ESPRESSIONI RESE IN SENTENZA, NELLE REQUISITORIE, O COMUNQUE IN UDIENZA, DENIGRATORIE DELL'OPERATO DEI COLLEGHI, DEL P.M. E DELLE PARTI PROCESSUALI.

Sentenza n. 47 del 2016 - RGN 66/2014 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Presidente del collegio per il riesame delle misure cautelari, nonché estensore del provvedimento adottato dal collegio, il quale, nel redigere la motivazione del provvedimento, utilizzi espressioni critiche e colorite all'indirizzo del pubblico ministero qualora, dall'esame complessivo della motivazione, emerga che l'estensore sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito dell'attività svolta da una delle parti del procedimento, senza alcuna intenzione denigratoria o offensiva dei magistrati del pubblico ministero (nella specie, l'estensore, nel valutare l'attività d'indagine, aveva parlato di “unilateralità” dell'attività del pubblico ministero e di “inusuale sforzo investigativo”).

[Vai al sommario](#)

Sentenza n. 81 del 2014 - RGN 149/2014 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice il quale inserisca nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate ai criteri di pertinenza e continenza della decisione e severamente critiche nei confronti dei colleghi, qualora si tratti di un episodio isolato, come tale inidoneo ad integrare il requisito della abitudine, e le espressioni adoperate, nel contesto argomentativo della motivazione, appaiano del tutto prive di portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica.

Nel caso di specie l'incolpata, nella sua qualità di presidente del collegio ed estensore della sentenza, inseriva indebitamente nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate ai criteri di "pertinenza" e "continenza" della decisione e severamente critiche nei confronti di colleghi, giudicanti e requirenti. Specificamente: a) definiva "sinceramente oscure", al di là della motivazione formale, le ragioni della scelta di separare il procedimento a carico di uno dei coimputati, scelta che, ad avviso del medesimo estensore, avrebbe posto "una pesantissima ipoteca sul corso del presente processo", così addebitando ai giudici dell'altro collegio la causa principale del decorso dei termini prescrizionali

del reato nel procedimento ; b) qualificava come "inopportune" le reiterate sollecitazioni del P.M. di udienza per la integrazione del calendario delle udienze, ritenendolo "dimentico sia del ruolo del Presidente in materia di fissazione delle udienze, che degli altri e non certo modesti impegni dei singoli giudici", così ingiustamente addebitando al P.M. medesimo un comportamento non corretto in udienza ed invasivo delle non contestate prerogative presidenziali ed al contempo rivelando una ingiustificata disattenzione nei confronti dell'organo requirente; c) affermava, in relazione al dies a quo dal quale calcolare il decorso dei termini di prescrizione del reato, che il P.M., aveva "spostato in avanti di due anni - la condotta originariamente indicata", con ciò attribuendo ingiustamente e immotivatamente al P.M. medesimo "l'intento di voler evitare la prescrizione del reato", incompatibile con le funzioni di giustizia che il pubblico ministero, per il suo ruolo ordinamentale, è tenuto unicamente a perseguire.

Sentenza n. 8 del 2019 - RGN 118/2016 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del giudizio abbreviato-lungi dal formulare contestazioni in punto di diritto o di valutazione della prova, utilizzando le generiche affermazioni del collaboratore di giustizia e dell'imputato abbia insinuato dubbi sulla imparzialità e serenità di giudizio dei giudici del riesame, qualora risulti che le argomentazioni utilizzate, anche se potenzialmente offensive, abbiano rispettato il requisito della continenza formale attenendosi in modo diretto all'oggetto della controversia.

Decisione su rinvio dopo SS.UU., *Sentenza n.20029, del 27/07/2018(Rv. 649979)[sentenza]*, così massimata: *"In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le "manifestazioni espressive" poste in essere nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un processo si sottraggono all'area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell'art. 598, comma 1, c.p. che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all'autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell'attività di P.M. all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p. nel caso di requisitoria orale svolta dal P.M.)."*

Sentenza n. 178 del 2018 - RGN 124/2017 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice che abbia con tono concitato attribuito un epiteto sconveniente ("merde") al precedente Presidente del Tribunale e al Presidente della Corte in luogo pubblico e al cospetto di numerose persone e del Presidente del Tribunale in carica, ed altresì, in altra

[Vai al sommario](#)

occasione nel corso di un'udienza, abbia richiamato il difensore ad accorciare i tempi della sua arringa alludendo in maniera denigratoria alla provenienza territoriale del professionista, di modo da evidenziare la inciviltà della città di provenienza.

Ordinanza n.44 del 2019- RGN 43/2019 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice dell'esecuzione che, nell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata a seguito di opposizione del debitore agli atti esecutivi, accusi esplicitamente il Presidente della sezione e altro magistrato dell'ufficio di comportamenti illeciti e arbitrari nella gestione in generale della sezione ed in particolare della specifica procedura esecutiva. Deve infatti considerarsi gravemente scorretta la condotta del magistrato che utilizzi un provvedimento giudiziario per esprimere giudizi denigratori sull'operato di altri magistrati del tutto estranei al thema decidendum, e ciò a prescindere dalla asserita fondatezza delle accuse mosse ai colleghi, in quanto il provvedimento giudiziario non può in nessun caso trasformarsi in una occasione per il giudice per esprimere giudizi sull'operato di altri colleghi e su vicende del tutto estranee all'oggetto del procedimento.

[Vai al sommario](#)

Ordinanza n. 10 del 2019 - RGN 52/2018 [sentenza] Deve essere pronunciata ordinanza di non luogo a procedere nei confronti del giudice civile che abbia, con fare scherzoso, in guisa di semplice battuta estemporanea, tentando di stemperare il clima dell'udienza (tenuto conto dei rapporti critici tra le parti) pronunciato la frase: "questo marchio lei lo deve abbandonare" ... "io sono e sarò la sua bestia nera... è inutile che facciate reclamo perché perderete..". Ed invero per quanto si possa dissentire dall'efficacia di tale modalità di conduzione dell'udienza, non risultano sussistere gli estremi positivamente richiesti per l'integrazione dell'illecito della grave scorrettezza.

In motivazione "...In ogni caso, però, tutte le ricostruzioni offerte dell'episodio contestato sembrano orientare univocamente verso un atteggiamento del Giudicante inteso semplicemente ad esprimere un pronostico tecnicamente fondato del possibile esito della vicenda, tenuto conto dell'esperienza giurisprudenziale in materia dello stesso Ufficio giudicante del reclamo, sì che l'espressione contestata (ove mai formulata, e senza che, tuttavia, se ne sia avuto positivo ed effettivo riscontro) - relativa alla prospettata inutilità del reclamo - deve essere intesa non già alla stregua di una interferenza (già intervenuta o, alternativamente, programmata) sulle decisioni di altri Giudici, ma solo nei termini di una valutazione fondata sulla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali correnti (e degli stessi Giudici potenzialmente chiamati ad esprimersi in sede di eventuale reclamo); anch'essa, dunque, assume la valenza di un giudizio

prognostico relativo ai possibili sviluppi processuali di vicende del tipo di quella che si stava apprezzando in sede cautelare, senza che a tale condotta - pur se, astrattamente, non raccomandabile ne' auspicabile - possa quindi assegnarsi il valore di un comportamento gravemente scorretto in confronto delle parti”.

Sentenza n. 167 del 2016 - RGN 10/2015 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice delle esecuzioni immobiliari il quale, nell'adottare provvedimenti di conferma o revoca di incarichi ai consulenti tecnici, resisi necessari per poter rispettare alcune disposizioni organizzative impartite dal Presidente di sezione, inserisca frasi critiche nei confronti del predetto Presidente di Sezione qualora emerga che l'incolpato sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito della scelta organizzativa, senza alcuna intenzione denigratoria o offensiva del Presidente di sezione (nella specie, il giudice, nel predisporre i singoli decreti di conferma o revoca dell'incarico, aveva inserito una frase critica nei confronti della misura organizzativa che poneva un limite massimo di incarichi conferibili allo stesso consulente).

Sentenza n. 17 del 2014 - RGN 3/2012 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice civile che, nel corpo di una sentenza, dia atto, impropriamente, di una verbalizzazione e di una produzione documentale successiva alla chiusura del verbale d'udienza avvenute “contro la volontà del giudice”, qualora risulti che tale asserzione era diretta esclusivamente ad evidenziare non la scorrettezza del difensore ma, anche nella prospettiva di un probabile ricorso in appello, il mancato consenso del giudicante alla produzione in udienza del documento, dovendosi comunque escludere che l'eventuale scorrettezza, derivante da una verosimile improprietà di linguaggio da parte del giudice, abbia raggiunto quel grado di gravità che la legge richiede per la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

Sentenza n. 112 del 2018 – RGN 157/2017 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dell'indagato, la condotta del giudice che nel rigettare l'istanza di un professionista, volta ad anticipare la fissazione di una udienza prefallimentare nel tentativo legittimo di tutelare in via esclusiva gli interessi del proprio assistito, abbia motivato il provvedimento evocando la pretesa a godere da parte del professionista di un indebito privilegio. L'utilizzo di argomenti non pertinenti a supporto del rigetto dell'istanza provocavano, infatti, la lesione

[Vai al sommario](#)

dell'immagine del professionista istante nonché un danno al prestigio della magistratura.

MASSIME DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM RELATIVE AD ESTERNAZIONI DENIGRATORIE O COMUNQUE A COMPORTAMENTI SCORRETTI ASSUNTE DAL MAGISTRATO VERSO I COLLEGHI IN CONTESTI DIVERSI DAL PROCESSO E DAGLI SCRITTI PROCESSUALI.

Sentenza n. 65 del 2016 - RGN 7/2014 [[sentenza](#)] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il quale indirizzi al capo dell'ufficio, reiteratamente e per un lungo arco di tempo, numerosissime note dal contenuto non offensivo o denigratorio ma sicuramente critico su molteplici vicende inerenti l'attività dell'ufficio, in quanto, la reiterazione - per quanto ossessiva e smodata - di una condotta lecita non può determinare la sua complessiva illiceità, salvo che trasmodi in abuso di un diritto (nella specie, il sostituto, nel periodo di tempo 2009-2013, aveva indirizzato oltre 400 note al Procuratore della Repubblica, alcune anche di mole davvero importante - una di 46 pagine - dal contenuto anche critico sull'andamento dell'ufficio, ma senza mai assumere carattere offensivo o denigratorio).

Sentenza n. 8 del 2020 - RGN 118/2018 [[sentenza](#)] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di altri magistrati, la condotta del Presidente di sezione che assume un atteggiamento aggressivo e vessatorio nei confronti dei colleghi. La sussistenza in ufficio di un clima generale di tensione, dovuto dallo stato di disorganizzazione e malfunzionamento del Tribunale, non scrimina la condotta del magistrato, anche in considerazione del ruolo dirigenziale rivestito che impone capacità di porsi quale punto di riferimento tra i colleghi e idoneità ad affrontare le situazioni di tensione.

Sentenza n. 26 del 2019- RGN 18/2018 [[sentenza](#)] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari il quale invii una missiva al Procuratore della Repubblica segnalando, per gli eventuali chiarimenti, che un procedimento penale nell'ambito del quale erano state autorizzate intercettazioni protrattesi per circa un anno non era stato ancora trasmesso all'ufficio del GIP, facendo riferimento

[Vai al sommario](#)

altresì ad una “sconcertante vicenda” che aveva caratterizzato il procedimento, così comunicando in termini irrituali un asserito ritardo nelle definizioni del procedimento da parte del Pubblico Ministero. L’invio di tale missiva, invero, costituisce grave scorrettezza in quanto la richiesta di fornire chiarimenti è avanzata del tutto al di fuori delle regole istituzionali, la sollecitazione all’invio del procedimento appare un’evidente alterazione del ruolo di terzietà del giudice, il riferimento ad una sconcertante vicenda che aveva caratterizzato il procedimento si traduce in una pretesa di controllo sulle attività dell’ufficio di Procura al di fuori dei poteri e delle competenze che l’ordinamento assegna al GIP.

Sentenza n. 103 del 2015 - RGN 17/2013 [sentenza] Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nel redigere un libro, riporti alcune inesattezze ed imprecisioni nella descrizione dei fatti, qualora, all’esame complessivo della pubblicazione, emerga che egli sia stato mosso dal solo fine di offrire una interpretazione e ricostruzione, necessariamente soggettiva, della vicenda trattata, esprimendo una diversità di idee e valutazioni rispetto ad colleghi, senza che sia dato di individuare alcuna intenzione di offendere o gettare discredito sull’operato degli altri magistrati dell’ufficio

[Vai al sommario](#)

Sentenza n. 205 del 2018 - RGN 116/2015 [sentenza] Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, spazientitosi con un collega all’interno della sua stanza, gli abbia gridato “vattene fuori” spingendolo fuori e mettendogli le mani al collo. La grave scorrettezza caratterizzata perfino dall’uso di energia fisica da parte di un magistrato nei confronti di un collega risulta pesantemente lesiva del prestigio dell’Ordine Giudiziario, anche in considerazione della risonanza dell’accaduto.

Sentenza n. 23 del 2015 - RGN [sentenza] Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti la condotta presidente di un collegio giudicante penale il quale esprima, attraverso un’intervista, considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi del giudizio, prima della stesura e del deposito della motivazione della sentenza, qualora la genericità dei temi affrontati e la banalità delle esemplificazioni effettuate, impedisca di rintracciare nell’intervista anche solo l’accento ad alcuno dei temi specificamente affrontati dal collegio per giungere alla sua decisione.

Sentenza n. 148 del 2017 - RGN 63/2016 [sentenza] Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei

confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale abbia intrattenuto reiterate conversazioni amichevoli con soggetto imputato nel procedimento penale innanzi al proprio ufficio, allorquando, in merito all'intervenuto trasferimento dei sostituti titolari dell'indagine ormai conclusa, si sia limitato a definirli ironicamente quali "persecutori" dell'imputato al solo fine di sdrammatizzare le preoccupazioni dell'interlocutore ed al fine di rassicurarlo ed indurlo a confidare nella decisione del Tribunale.

Sez. U, *Sentenza n. 14649 del 2018* rigetta ricorso proposto dal Ministro.

Dal testo S.U. *“Anche la definizione dei colleghi pubblici ministeri come «persecutori» e la loro avvenuta o futura destinazione ad altri incarichi è stata letta dall'impugnata sentenza non come critica al loro operato, ma nell'ottica scherzosa e di sdrammatizzazione del colloquio con l'amico, al solo fine di consolarlo e di dimostrargli la propria vicinanza. In breve, la sentenza ha interpretato l'elemento soggettivo come estraneo a qualsivoglia intento di censurare i colleghi, il che rende ininfluyente ogni altra valutazione in termini di continenza o meno del termine «persecutori» loro riferito, poiché in tanto può porsi questione di continenza o meno nell'esercizio del diritto di critica in quanto la volontà del dichiarante sia stata effettivamente quella di apprezzare negativamente l'altrui operato (il che - giova ribadire - la sentenza impugnata ha invece escluso con esaurienti argomentazioni). Né può parlarsi di contraddittorietà alcuna della motivazione, atteso che - come sopra evidenziato - il termine «persecutori» è stato ritenuto scherzoso, così come il riferimento alla destinazione ad altri incarichi dei tre colleghi della Procura della Repubblica di Napoli. Si tratta di motivato apprezzamento in punto di fatto che non può essere rimesso in discussione innanzi a questa Corte, noto essendo che il suo controllo sulla motivazione non può tradursi in un nuovo accertamento, ossia nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria del giudice del merito.*

[Vai al sommario](#)

VEDI ANCHE *Ordinanza n.75 del 2020* NON MASSIMATA

Sentenza n. 135 del 2018- RGN 150/2016 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni dei comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice che interloquendo con il personale della cancelleria e telefonicamente con l'avvocato di un imputato abbia espresso critiche acce e irridenti nei confronti dell'operato di un collega. La formulazione normativa allorquando richieda l'esercizio delle funzioni deve applicarsi anche ai rapporti personali intrattenuti a vario titolo all'interno dell'ufficio.

COMPORAMENTI ALTRIMENTI DISCUTIBILI

Sentenza n. 73 del 2016 - RGN [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico, seduto accanto a parenti ed amici dell'imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l'incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad interferire ingiustificatamente nell'attività giudiziaria del pubblico ministero ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione del collega dell'ufficio requirente (nella specie, è stato accertato che l'incolpato, legato da rapporti di amicizia e frequentazione con uno degli imputati, peraltro noti, a sua insaputa, al magistrato del pubblico ministero, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l'operato del collega dell'ufficio requirente).

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico, seduto accanto a parenti ed amici dell'imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l'incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad interferire ingiustificatamente nell'attività giudiziaria dei colleghi del collegio giudicante ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio degli stessi colleghi (nella specie, è stato accertato che l'incolpato, legato da rapporti di amicizia e frequentazione con uno degli imputati, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l'operato dei colleghi e senza neanche rappresentare agli stessi il proprio rapporto di amicizia con l'imputato).

[Vai al sommario](#)

2.2. Rapporti con il presidente del Tribunale, con i colleghi ed il personale amministrativo. Violazione doveri di correttezza ed equilibrio⁸

1) se sia rispettosa dei doveri correttezza ed equilibrio la condotta di un magistrato delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità il quale

a) invii esposti direttamente al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale della Corte di Cassazione, segnalando comportamenti asseritamente scorretti da parte dei propri colleghi sollecitando ispezioni straordinarie, senza preventivamente informare Presidente del Tribunale e Presidente della Corte di Appello,

⁸ A cura di Nicola Piacente

b) *non partecipi ad una riunione indetta dal Presidente del Tribunale per tentare di appianare conflitti tra il magistrato e gli altri colleghi riguardanti in particolare*

le modalità di convocazione, da parte del magistrato in questione, delle camere di consiglio e di verbalizzazione delle decisioni del collegio, oggetto di contestazione da parte degli altri componenti del collegio,

c) *chieda di avere accesso ai fascicoli personali dei propri colleghi,*

d) *chieda al personale amministrativo di notificare agli altri magistrati gli avvisi di convocazione dei collegi e di controllare la presenza in ufficio degli altri magistrati,*

2) *quali siano i limiti entro i quali*

- il magistrato deve assicurare l'efficienza del collegio che presiede senza magistrato,

- il magistrato delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità, possa svolgere funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) e n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1 e 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

Art. 1 codice etico - Valori e principi fondamentali

Omissis Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.

Art. 10 codice etico - Obblighi di correttezza del magistrato

[Vai al sommario](#)

Il magistrato omissis Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori

Art. 12 codice etico La condotta del giudice

Il Giudice Omissis Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi

II. - Giurisprudenza

La Sezione disciplinare ha risposto con la *Sentenza* [69](#) del 2018

In base alla sentenza *integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice che omettendo di segnalare fatti di potenziale rilievo disciplinare al dirigente dell'ufficio, abbia sollecitato una ispezione straordinaria ed urgente senza rendere in alcun modo partecipi i dirigenti circondariali e distrettuali delle carenze, peraltro, fino ad allora mai evidenziate e segnalate, nonostante quest'ultimo avesse fino ad allora espletato le funzioni di coordinatore del settore civile e presidente del collegio delle misure di prevenzione. Con tale comportamento l'incolpato ha infatti screditato l'Ufficio all'esterno mediante accuse, successivamente risultate infondate, le quali avrebbero potuto essere vagliate e ponderate in via preventiva dal magistrato, ciò proprio in ragione delle funzioni dallo stesse espletate.*

[Vai al sommario](#)

La sentenza assolveva l'incolpato dalla contestazione di aver controllato la presenza dei colleghi in ufficio anche nei giorni in cui non avrebbero dovuto comporre i collegi da lui presieduti - affermando che tale controllo non era estraneo all'attività di coordinamento e di convocazione dei collegi a lui delegata dal Presidente del Tribunale

La Corte di cassazione SS.UU decideva il caso con *Sentenza* [33683](#) del 2018

Ritenendo sussistente *l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 109 del 2006 qualora un magistrato, delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità, reiteratamente svolga funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato per carenza ed illogicità della motivazione la sentenza impugnata, che aveva giustificato l'assoluzione dell'incolpato - il quale controllava la presenza dei colleghi in ufficio anche nei giorni in cui non avrebbero dovuto comporre i collegi da lui presieduti - affermando che tale controllo non era estraneo all'attività di coordinamento e di convocazione dei collegi a lui delegata dal Presidente del Tribunale).*

III. - *Illustrazione del caso*

Un giudice svolgendo, per ragioni di anzianità di servizio e su provvedimento del presidente del Tribunale la funzione di coordinatore di un settore e di presidente di un collegio

- segnalava in un esposto indirizzato direttamente al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale della Corte di Cassazione che i colleghi, nonostante le circolari del CSM, non risiedevano in sede;

- richiedeva la presenza in ufficio di altro giudice, appartenente tabellarmente ad altra sezione, per comporre un collegio;

- segnalava in un esposto che altro collega non si era presentato nell'orario e nella data da lui stabilita per comporre un collegio, nonostante che il collega da lui accusato fosse già impegnato in altra udienza;

- fissava unilateralmente la convocazione dei collegi da lui presieduti quale magistrato anziano mediante provvedimenti depositati in cancelleria e pretendeva che detti provvedimenti fossero notificati agli altri magistrati formalmente a mezzo personale amministrativo;

- chiedeva al personale amministrativo di controllare la presenza dei colleghi in ufficio;

chiedeva ad un funzionario amministrativo di apporre il timbro di deposito sugli avvisi di convocazione dei componenti del collegio da lui presieduto e di notificare loro i predetti avvisi redigendo relata di notifica

- presentava istanze di accesso agli atti dei fascicoli personali dei colleghi, in occasione della formazione dei collegi feriali, per verificare la veridicità delle loro dichiarazioni circa il periodo di congedo ordinario che erano stati autorizzati a fruire;

- non partecipava a riunioni indette dal Presidente del Tribunale finalizzate a discutere delle modalità di convocazione da parte dell'incolpato delle camere di consiglio;

- ironizzava nei confronti del presidente del Tribunale, dolendosi di un provvedimento di quest'ultimo di rigetto delle istanze di accesso ai fascicoli personali dei colleghi del collegio da lui presieduto, rimarcando un errore materiale contenuto nel provvedimento del presidente.

Gli esposti presentati dall'incolpato erano risultati infondati in primo luogo con riguardo alle accuse rivolte nei confronti dei colleghi che l'incolpato ha ritenuto di descrivere come soggetti adusi a sottrarre tempo integralmente al lavoro giudiziario essendo gli stessi soliti a trascorrere intere giornate lavorative

[Vai al sommario](#)

sulle loro automobili in modo da creare una sorta di part time verticale che concentra l'attività giudiziaria in soli tre giorni alla settimana.

È stato infatti accertato che tutti i magistrati del settore civile, che avevano mantenuto la residenza nei luoghi di provenienza, avevano inoltrato richiesta al Consiglio Giudiziario di LUOGO 4 per l'autorizzazione a risiedere fuori sede.

E' stato anche constatato che tutti i magistrati del settore civile, regolarmente in sede nei giorni fissati tabellarmente per le attività giudiziarie, erano soliti recarsi nei propri luoghi di provenienza solo durante il fine settimana o comunque in giorni in cui non erano previste attività.

Tali circostanze sono state confermate anche dagli avvocati del Foro locale i quali hanno escluso qualsivoglia forma di disservizio rapportabile ad eventuali assenze di magistrati.

Le condotte sopra evidenziate sono state ritenute scorrette da sezione disciplinare e Sezioni Unite.

[Vai al sommario](#)

2.2. Possibilità per un magistrato di rivolgere aspre critiche in ordine alla professionalità e alle capacità organizzative del collega, già assegnatario del ruolo civile nella cui titolarità è subentrato, in un provvedimento di riorganizzazione del citato ruolo civile, in una missiva indirizzata al presidente del suo Ufficio e nell'Auto-relazione indirizzata al Consiglio Giudiziario, in occasione della prima valutazione di professionalità⁹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro quale limite il diritto-dovere del magistrato di procedere alla riorganizzazione del proprio ruolo è compatibile con il diritto di critica nei confronti del collega, già titolare di quel ruolo, che ha determinato la necessità di porre mano al provvedimento organizzativo?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

Art. 2 codice etico- Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia (...) Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato (...). Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 10 codice etico- Obblighi di correttezza del magistrato (...)

Il magistrato (...) Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

art. 2 lett. d) codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;*

⁹ A cura di Simone Perelli.

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 139 del 2012

III. - *Illustrazione del caso*

-un magistrato, con funzioni di giudice civile del tribunale, è stato incolpato di avere violato i doveri generali di correttezza ed equilibrio e di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di collega, giudice nel medesimo ufficio.

In particolare l'incolpato, nell'auto-relazione indirizzata al Consiglio giudiziario nel corso del procedimento relativo alla sua prima valutazione di professionalità, in un provvedimento di riorganizzazione del suo ruolo civile del 12 novembre 2008 (atti per loro stessa natura destinati alla conoscenza di terzi) e in una missiva indirizzata in data 20 gennaio 2009 al presidente della sezione civile del suo tribunale, svolgeva ripetutamente aspre ed ingiustificate critiche in ordine alla professionalità della collega precedente titolare dei medesimi ruoli di cognizione e di esecuzione, addebitandole una *mala gestio* degli stessi; l'incapacità di organizzarli; una sorta di stagnazione del ruolo; la concessione di rinvii immotivati; l'adozione di prassi istruttorie lacunose, ed altri simili giudizi. In tal modo l'incolpato travalicava le proprie esigenze di organizzazione, mettendo ripetutamente in cattiva luce la collega di fronte ai capi degli uffici, al Foro ed al personale di cancelleria.

La Sezione disciplinare, giudicando in sede di rinvio disposto dalle S.U. civili della Suprema Corte (per carenza di motivazione in ordine alla esclusione dell'assoluzione per la scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3-*bis* d.lgs. 109/2006), ha confermato la condanna e la sanzione della censura.

Dalla lettura della sentenza si evince che l'incolpato travalicò le proprie esigenze di organizzazione, mettendo ripetutamente in cattiva luce la collega di fronte ai capi degli uffici, al Foro ed al personale di cancelleria. Dando atto che le risultanze documentali confermavano i fatti addebitati, la Sezione Disciplinare osservò preliminarmente che, nella prospettiva di auto-organizzazione per l'incolpato sarebbe stata sufficiente la descrizione della situazione del ruolo, senza commenti ulteriori. Tale descrizione, secondo il collegio giudicante, avrebbe già giustificato qualche anticipazione e i vari differimenti di udienze già fissate, non solo dalla precedente titolare del ruolo ma anche dallo stesso incolpato.

L'incolpato, osservava la Sezione, si impegnò invece anche ad individuare le presunte cause della difficile situazione, addebitandone la responsabilità esclusiva alla collega che lo aveva preceduto due anni prima. In tal modo,

[Vai al sommario](#)

proseguiva il giudice disciplinare, l'incolpato avrebbe esibito un approccio particolarmente sgradevole, oltre che palesemente indebito, posto che non competeva certo a lui stabilire se la collega avesse adempiuto ai suoi doveri d'ufficio, e tanto meno comunicare al foro e ai dirigenti dell'ufficio le proprie valutazioni in proposito.

Perciò, concludeva la Sezione, l'incolpato si rese responsabile di un comportamento reiteratamente e gravemente scorretto, con censure alla collega sia indebite (in quanto non di sua competenza) che gratuite (in quanto non utili a giustificare plausibilmente la difficile situazione del suo ruolo), che hanno meritato la sanzione della censura.

Inoltre, in merito all'esclusione della scarsa rilevanza del fatto, i giudici del rinvio osservavano: “ (...)E' da precisare che tale scarsa rilevanza è elemento esterno alla fattispecie disciplinare, appunto presuppone il preventivo vaglio (positivo) sulla sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante (cfr. Cass. SS. UU. n. 15314 del 24.06.2010). In particolare, come precisano le SS. UU. nella sentenza che ha provocato il presente giudizio di rinvio, il provvedimento disciplinare che ha condannato l'incolpato alla sanzione della censura deve intendersi esente da vizi nella parte in cui motiva la sussistenza degli estremi dell'illecito contestato, ovvero la configurabilità, nella specie, di un comportamento gravemente scorretto nei confronti di una collega: essendo congrua, per il giudice di legittimità, la motivazione che spiega come le critiche - espresse dall'incolpato alla collega che lo aveva preceduto nella titolarità del ruolo - fossero, da una parte, esorbitanti rispetto alle sue competenze e, dall'altra, del tutto gratuite, cioè senza motivo, prive di giustificazione in rapporto all'esigenza di esporre la situazione e tutelare la propria posizione.

Questo comporta, correttamente, che la valutazione sulla scarsa rilevanza del fatto non è esclusa anche quando, come nel caso in esame, la gravità sia elemento costitutivo dell'illecito, nonostante la apparente contraddizione tra la compresenza della gravità dell'illecito e la scarsa rilevanza del fatto. Se è vero, come le SS. UU. confermano nella pronuncia che cassa la sentenza disciplinare originaria, che l'istituto della scarsa rilevanza è istituto di applicazione generale ad ogni ipotesi di illecito disciplinare e quindi a tutte le ipotesi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del d. lgs n. 109 del 2006, ciò non può non valere anche con riferimento alle fattispecie disciplinari che contemplino la gravità del comportamento quale elemento costitutivo del fatto tipico. In caso contrario, si darebbe ingresso nel sistema all'incongruità di sottrarre ingiustificatamente solo alcune categorie di illecito - appunto quelle in cui la gravità è elemento costitutivo - alla verifica circa la scarsa rilevanza del fatto (cfr. in questo senso la sentenza n. 110/2012 del 13 luglio 2012 di questa Sezione). Conseguenza inammissibile, alla luce del tipo di valutazione che l'art. 3-bis richiede: una valutazione incentrata, in primo luogo, sulle caratteristiche e sulle modalità che

[Vai al sommario](#)

hanno caratterizzato il compimento dell'illecito in questione, alla luce dello specifico bene giuridico che quel singolo illecito protegge; in secondo luogo, una valutazione incentrata sulla offensività in concreto del fatto stesso, così come emerge documentalmente o all'esito di apposita istruttoria. Valutazioni, come si vede, che non possono essere in alcun modo escluse nemmeno per quegli illeciti per i quali la gravità è elemento costitutivo dell'illecito. Ebbene, se la valutazione spettante al collegio disciplinare è quella contenuta nei confini precisati, in base alla sentenza delle Sezioni Unite, ritiene il giudice disciplinare di dover confermare la condanna dell'incolpato, essendo necessario escludere, per le ragioni che si diranno, la scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006.

L'offensività in concreto del fatto addebitato [all'incolpato] è difficilmente negabile. Deve considerarsi, in particolare, che le aspre critiche all'operato della collega che lo aveva preceduto nella gestione dei ruoli hanno avuto inevitabile eco pubblica, presso il Tribunale e gli avvocati civilisti del Foro (...).

Ciò si desume dalla obbiettiva natura di alcuni degli atti nei quali tali aspre critiche sono contenute (il provvedimento di auto-organizzazione del ruolo del 12 novembre 2008, che si chiude con un "si comunichi" a tutte le parti dei molti giudizi per i quali venivano modificate le date di precisazione delle conclusioni; l'autorelazione sull'attività espletata nel periodo 13 luglio 2007 - 19 ottobre 2008 ai fini della prima valutazione di professionalità, la quale ovviamente viene esaminata dal locale Consiglio giudiziario). Ciò ha determinato inevitabilmente la lesione in concreto del bene giuridico che l'illecito protegge, ovvero la dignità della collega che aveva gestito i ruoli prima dell'arrivo [dell'incolpato].

Da altro punto di vista, non pare possibile desumere indizi a favore della scarsa rilevanza del fatto dalla circostanza che il giovane magistrato alle prime funzioni abbia riconosciuto, nella missiva indirizzata al Presidente della sezione civile del Tribunale, la inopportunità del proprio sconveniente comportamento e la incongruità del giudizio espresso sulla collega.

In disparte ogni considerazione sulla giovane età e sull'inesperienza del magistrato, la missiva cui si fa riferimento è del 20 gennaio 2009, e in essa, in effetti, [l'incolpato] riconosce i "profili di inopportunità" contenuti nei suoi giudizi sull'attività della collega (...) e si impegna a non cedere nuovamente alla tentazione di manifestare il suo pensiero critico sull'operato di colleghi all'interno di provvedimenti giurisdizionali, per loro natura destinati alla divulgazione o, quanto meno, alla comunicazione ai procuratori costituiti delle parti interessate. Ma nel prosieguo della medesima lettera, egli insiste e persiste nella convinzione di aver fatto bene a denunciare alcuni specifici comportamenti: e con un malcelato riferimento alla stessa collega più volte chiamata in causa, si chiede "se non sia il caso anche di rivolgere una seria riflessione al fenomeno - che nella mia brevissima esperienza ho già verificato

[Vai al sommario](#)

con allarmante frequenza - di magistrati che esercitano sistematicamente le proprie funzioni in modo indecoroso (perché non altrimenti, secondo l'idea che ho delle stesse, può definirsi)". Del resto, ben dopo tale missiva, non mancano [all'inculpato] le occasioni di insistere nei suoi giudizi fortemente negativi sull'operato della collega (...). Ciò accade, in primo luogo, nella già citata auto-relazione del 4 maggio 2009 ai fini della prima valutazione di professionalità; e non ci si può esimere dall'osservare che proprio i giudizi reiterati in tale auto-relazione inducono il Presidente del Tribunale (...) a revocare il proprio precedente provvedimento di "archiviazione degli atti" adottato in data 29 aprile 2009, osservando il Presidente che in tale auto-relazione [l'inculpato] insiste a sottolineare "le condizioni di persistente farraginosità dei ruoli suddetti (ereditati dal precedente istruttore in una situazione di generale incuria e stagnazione)". Successivamente, cioè nella relazione al Presidente della Terza Sezione della Corte d'Assise d'appello (...), in data 14 gennaio 2010, [l'inculpato] - dopo aver richiamato gli sprezzanti giudizi, contenuti nel decreto di auto-organizzazione del 12 novembre 2008, sulle modalità di gestione dei ruoli della dott.ssa (...) - non si esime dal precisare che tale sua nuova relazione ha ad oggetto il solo ruolo civile ordinario e non quello di Esecuzioni immobiliari, "pure ereditato dalla dott.ssa (...), le cui condizioni di trascuratezza erano - se possibile - anche peggiori del primo" . In tali condizioni, è difficile, in definitiva, sostenere che la scarsa rilevanza del fatto sarebbe desumibile da una sorta di convincente "pentimento", cioè dall'avvenuta comprensione che non spetta comunque all'inculpato la rilevazione e la denuncia pubblica di comportamenti eventualmente non corretti addebitabili a colleghi. L'unitarietà del comportamento addebitato [all'inculpato], in realtà suddiviso in diversi episodi nei quali appare costante e ripetuta la convinzione della necessità di sottolineare e stigmatizzare la gestione dei ruoli ad opera della collega, induce la sezione a non attribuire al fatto la caratteristica della scarsa rilevanza ex art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006 e a confermare la condanna alla sanzione della censura".

[Vai al sommario](#)

2.3. Possibilità per un magistrato, presidente del collegio penale, di inserire nel dispositivo di sentenza collegiale, dandone successivamente pubblica lettura, che la decisione è stata assunta a maggioranza¹⁰

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari e dalla violazione del segreto della camera di consiglio, entro quale limite il diritto di manifestazione del pensiero è compatibile con il dovere di riserbo e di equilibrio nell'esercizio delle funzioni e di correttezza nei confronti dei colleghi componenti il collegio?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

[Vai al sommario](#)

Art. 2 codice etico- Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia

(...)

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato (...). Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 10 codice etico- Obblighi di correttezza del magistrato

(...)

Il magistrato (...) Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

art. 2 lett. d) codice disciplinare: “Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni *i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;*

¹⁰ A cura di Simone Perelli.

art. 2 lett. u) codice disciplinare: “Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni *la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;*”

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 109 del 2019

III. - Illustrazione del caso

-un magistrato, con funzioni di presidente del collegio penale, è stato incolpato [oltre che della violazione del segreto della camera di consiglio: art. 2 lett. u) d.lgs. 109/2006] di avere violato i doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e dei colleghi, componenti il collegio penale per avere inserito nel dispositivo della sentenza, pubblicato mediante lettura in udienza, che la decisione era stata assunta a maggioranza.

La Sezione disciplinare, ha condannato il magistrato sia per la violazione dell’art. 2 lett. u) sia per la violazione dell’art. 2 lett. d), infliggendo la sanzione della censura.

Tralasciando i profili relativi alla violazione del segreto, non rilevanti ai fini della presente analisi, dalla lettura della sentenza si evince che la condotta in esame è stata ritenuta idonea a integrare (anche) una grave scorrettezza nei confronti delle parti e dei magistrati componenti il collegio penale.

Si legge, infatti, al riguardo: “(..) *Invero, l'intenzionale rivelazione parziale (decisione a maggioranza) di quanto accaduto in Camera di consiglio (mentre integra perfettamente la fattispecie, dal legislatore descritta in termini generali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. u D. Lgs. n. 109/2006) costituisce una (particolare e specifica) violazione del segreto, idonea a pregiudicare anche quella esigenza di correttezza (in confronto di terzi, e, anzitutto, di altri Colleghi) che l'ordinamento richiede a ciascun magistrato nell'esercizio della propria attività'. E' evidente, infatti, che la (sia pure parziale) comunicazione a terzi, ad opera di uno dei partecipanti alla Camera di consiglio, di quanto accaduto in sede di deliberazione della decisione costituisce (non solo oggettiva violazione del segreto ma anche, per la particolarità del suo contenuto) ingiustificata lesione dell'affidamento che ciascun partecipante alla decisione sa di poter riporre (in ragione dell'obbligo del segreto) sul dovere degli altri partecipanti di non rivelare in alcun modo, neppure accidentalmente, dettagli di quanto accaduto in Camera di consiglio.*

[Vai al sommario](#)

Siamo, dunque, di fronte ad una condotta che, nella sua oggettiva valenza disciplinare intrinseca (violazione del segreto legalmente imposto) può ulteriormente colorarsi di illiceità tutte le volte in cui la violazione del segreto si caratterizzi anche come condotta disciplinarmente scorretta in confronto di colleghi, difensori, parti o terzi partecipanti al giudizio (evidente essendo che non ogni violazione di segreto è altresì idonea, in sé, ad integrare una condotta disciplinarmente scorretta). A qual riguardo, non è chi non veda come, nel caso di specie, tale condotta gravemente scorretta sia da ritenere pienamente integrata. Intanto perché - fermo restando che, secondo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale del tutto pacifico, anche in tal caso l'illecito sussiste pur in presenza di condotta soltanto negligente - si è trattato di una rivelazione intenzionale, che ha fatto seguito a deliberazione controversa e oggetto di accesi confronti in Camera di consiglio, relativa a un procedimento penale particolarmente delicato per l'oggetto della trattazione (nella specie: corruzione a carico di taluni finanziari), e avvenuta alla presenza di un pubblico indistinto (quello presente in udienza), comprendente (oltre a qualificati operatori) le stesse parti e i difensori interessati. Proprio l'insieme di tali circostanze, tra l'altro, rende anche manifesta la stessa gravità (richiesta per l'integrazione dell'illecito) della scorrettezza posta in essere: non si è trattato, infatti, di una (pur vietata, anche penalmente: cfr. art. 326, cpv., c.p.) rivelazione fortuita o confidenziale, fatta con leggerezza a singoli terzi (come, ad es., potrebbe dirsi della confidenza rivelata ad un amico), ma di una propalazione pubblica, addirittura scritta nel dispositivo (e, come tale, destinata a rimanere documentata in atti), pubblicamente letta in udienza, da parte del Presidente del Collegio (che pure avrebbe, in ragione del suo ruolo, particolari doveri di salvaguardia degli altri componenti del Collegio), nonostante, inoltre, l'asserita (da parte sua) necessità di provvedere ad una redazione particolarmente accurata del dispositivo (tanto da aver sollecitato la richiesta, indirizzata alla più giovane Collega del collegio, e poi portata a compimento, di farsi da parte per consentire all'incolpata di attendere alla stesura del provvedimento) (...)"

[Vai al sommario](#)

2.4. Libertà di critica e manifestazione del pensiero da parte dei magistrati. Esercizio delle prerogative proprie della funzione¹¹

Possibilità per il capo di un ufficio di lamentare la sistematica violazione da parte di una procura della Repubblica di quanto previsto dall'art. 118 bis disp. Att. cpp in materia di coordinamento delle indagini d parte del procuratore generale

- 1) nel corso di una trasmissione televisiva,
- 2) pochi giorni dopo l' esecuzione di ordinanze di applicazione di misure coercitive nei confronti di molti indagati, nell'ambito di una indagine coordinata dalla procura destinataria di critiche,
- 3) attraverso critiche che riguardano anche la consistenza/valenza degli indizi raccolti a carico delle persone indagate e sottoposte a misure cautelari nel corso di varie indagini coordinate dalla medesima procura

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

Norme di riferimento

2, comma 1, lettera, d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

art. 6 del Codice Etico

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione

Art. 14 codice etico- I doveri dei dirigenti

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura al meglio l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili. in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.

Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni

¹¹ A cura di Nicola Piacente.

interferenza esterna. Cura in particolare l'inserimento dei giovani magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo.

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.

Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell'ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati.

Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.

Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per se o per altri.

[Vai al sommario](#)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui giurisprudenza riconosce che ci si può attendere dai magistrati un uso moderato (“avec retenue”) della loro libertà di espressione quando l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario possano essere messi in causa (*Wille*, cit., *Kayasu c. Turchia* del 2008, *Koudechkina*, cit., e *D.G. c. Italia* (n. 51160/06), del 2013). La divulgazione di certe informazioni, anche se esatte, deve avvenire con moderazione e discrezione (*Koudechkina*).

Un Procuratore Generale veniva incolpato di comportamento scorretto nei confronti del procuratore della Repubblica e dei pubblici ministeri di un Ufficio inquirente del proprio distretto titolari di una complessa indagine di criminalità organizzata sfociata in centinaia di arresti nel corso di una intervista rilasciata ad una rete televisiva avente diffusione nazionale

in cui

1) riferiva di non conoscere della indagine nulla di più di quanto diffuso dagli organi di informazione

2) lamentava il mancato rispetto nelle norme di coordinamento e collegamento con la procura generale da parte dell'Ufficio inquirente

3) sottolineava che per l'Ufficio inquirente in questione era più importante informare degli arresti gli organi di informazione piuttosto che la procura generale

4) giudicava evanescenti molte delle inchieste condotte dal medesimo ufficio inquirente,

5)

di fatto indicando alla pubblica opinione:

- la violazione da parte dei magistrati in servizio presso una Procura della Repubblica del proprio distretto e dello stesso Procuratore delle disposizioni di legge (art. 118 bis disp. att. c.p.p.) che impongono il coordinamento tra gli Uffici di Procura del distretto nelle indagini per delitti rientranti tra quelli previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.;

- il perseguimento da parte dei magistrati in servizio presso la medesima Procura della Repubblica e dello stesso Procuratore, omettendo di attuare il citato coordinamento e di informare doverosamente il Procuratore generale ed, invece, diffondendo alla stampa le notizie circa gli arresti eseguiti, di obiettivi di personale notorietà

- (sia pure implicitamente) la violazione da parte dei citati magistrati dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 co. 1 lett. aa) D.Lgs. n. 109/2006 (sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio),

così denigrando e gettando discredito sui predetti magistrati (nonché sui giudici che avevano emesso le misure cautelari) e sulla loro figura professionale.

Sul punto vi è un primo provvedimento NON nel merito ma riguardante l'applicazione di una misura cautelare facoltativa (art. 13 comma 2 D. L.vo 109/2006) da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura- **Ordinanza n. 23 del 2020**

*(Sussistono i presupposti per applicare il **trasferimento** di ufficio allorché un Procuratore generale della Corte di Appello, nel rilasciare una intervista televisiva, esprima giudizi fortemente critici sull'operato della Procura della Repubblica sottoposta alla sua vigilanza e tali affermazioni abbiano una grande risonanza mediatica provando anche sconcerto nell'ambiente giudiziario. In tale ipotesi la permanenza del Procuratore generale nella sede di appartenenza, valutata anche alla luce del ruolo ricoperto, risulta in contrasto con il buon andamento della giustizia impedendo, tra l'altro, la sussistenza di sereni rapporti con gli uffici).*

[Vai al sommario](#)

– confermato dalle sezioni Unite della Corte di cassazione- sentenza [24631 del 2020](#)

Rilevava la sezione disciplinare del C.S.M.

1) le dichiarazioni dell'incolpato erano state rilasciate
a) nella sua qualità di Procuratore Generale
b) in relazione ai rapporti funzionali tra la Procura della Repubblica titolare della indagine e la Procura Generale da lui diretta;

2) le dichiarazioni
a) lamentavano la costante violazione, da parte del primo ufficio, delle ordinarie regole di coordinamento e collegamento che disciplinano i rapporti fra i due uffici, sostanzialmente imputando, in tal modo, al Procuratore della Repubblica una condotta connotata, anche per la sua abitudine, di illiceità disciplinare.

b)
c) rimarcavano la evanescenza delle indagini di quella Procura della Repubblica ed esprimevano pertanto un giudizio prognostico negativo circa l'esito che l'ultima indagine, che aveva avuto risonanza mediatica, avrebbe avuto all'esito del vaglio giurisdizionale, nonostante che, per sua stessa affermazione, l'incolpato non conoscesse gli atti dell'indagine senza nulla conoscere degli atti, salvo le poche essenziali notizie pubblicate dalla stampa.

d)
Nonostante che la difesa avesse rimarcato che, in passato, la parola "evanescente" fosse stata utilizzata dalla stessa Cassazione in relazione ad altre indagini della medesima Procura della Repubblica, la sezione disciplinare ha ritenuto che tale circostanza fosse inidonea a scriminare la condotta dell'agente, tenuto conto che, mediante tali affermazioni, l'incolpato esprimeva, di fatto, un'esplicita accusa di costante e reiterata fragilità delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica in questione, del tutto gratuita nel contesto dell'intervista, oltre che sfornita di riscontri fattuali.

Nonostante che la difesa avesse altresì argomentato che l'incolpato
- aveva in più occasioni segnalato ritualmente alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, la mancata attuazione del coordinamento di cui all'art. 118 bis disp. att. C.p.p. da parte del Procuratore della Repubblica destinatario delle critiche nell'intervista

[Vai al sommario](#)

- si era quindi limitato a riferire, nell'intervista, fatti già debitamente denunciati all'autorità competente (sul punto la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, aveva rigettato la richiesta di rilascio di copia delle segnalazioni ricevute dall'incolpato e degli accertamenti svolti).

La sezione disciplinare evidenziava l'irrilevanza della circostanza ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito contestato.

Il citato art. 118 bis non impone infatti una costante comunicazione dei singoli atti di indagine e comunque non rileva, ai fini della sussistenza della grave scorrettezza nei confronti dei colleghi, la veridicità o meno dei fatti affermati, quanto piuttosto le modalità oggettivamente denigratorie (seppure sotto la veste di mere espressioni sarcastiche) delle parole utilizzate.

La sezione disciplinare evidenziava quindi l'indubbia risonanza mediatica dell'intervista dell'incolpato riportata nei giorni successivi da numerosi quotidiani di notevole diffusione nazionale, in base alla quale

- l'Ufficio giudiziario destinatario delle critiche e conseguentemente anche gli uffici del GIP venivano accusati di incompetenza e superficialità in materie delicatissime e di particolare esposizione per i magistrati, come quello della criminalità organizzata e delle sue cointeressenze con pubblici amministratori e politici locali nel Distretto.

Tale presa di posizione non poteva non prevedere - proprio per le particolari qualità di avvedutezza che si richiedono ad un Procuratore Generale - il notevole effetto diffusivo che tali dichiarazioni avrebbero avuto, con conseguente sconcerto nell'ambiente giudiziario e nella società civile.

La sezione disciplinare rimarcava infine l'adozione di una misura cautelare non concreta l'irrogazione di una sanzione disciplinare e, quindi, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti, riservato al successivo giudizio di merito sull'illecito contestato. In definitiva, l'adozione della misura cautelare richiede solo la valutazione circa "la serietà degli elementi raccolti ai fini della prova della responsabilità" (cfr. SS. UU. n. 4882/2019)

[Vai al sommario](#)

2.5. Rapporti tra il dirigente dell'ufficio e gli altri magistrati; correttezza nei confronti delle parti¹²

- 1) possibilità per il Dirigente dell'Ufficio di dare disposizioni orali in aperta violazione di quelle contenute nei Criteri di Organizzazioni dell'Ufficio;
- 2) possibilità del Dirigente dell'Ufficio di rivolgersi ai magistrati dell'Ufficio dicendo loro che non sono all'altezza delle funzioni che sono chiamati a svolgere, che devono “cambiare mestiere”, che “fanno comunella”, di essere persone poco affidabili.

Norme di riferimento

Art. 1 comma 1 e 2, comma 1, lett. d) e lett. n) d. lgs. 109/2006

Art. 1 e 14 codice etico

Art. 1 D. Lgs. 20.2.2006, n. 106

Giurisprudenza

La sezione disciplinare ha risposto con ordinanza n. 101/2021

Illustrazione del caso

I magistrati dell'Ufficio presentavano un esposto nel quale lamentavano che il Dirigente dell'Ufficio:

- “assume comportamenti tali da compromettere la dignità della funzione giurisdizionale” dei magistrati dell'Ufficio, “pregiudicandone gravemente l'autonomia e l'indipendenza dell'agire, mediante ingiustificate interferenze”

- tiene un “contegno offensivo, sprezzante e indagatore che sistematicamente connota le relazioni professionali”;

- è solito approcciarsi ai propri interlocutori con maniere connotate da estrema aggressività verbale, esprimendosi, spesso e volentieri, a voce alta e in dialetto, non mancando di abbandonarsi a vere e proprie esplosioni di rabbia o a battute scomposte ed offensive.

¹² A cura di Domenico Airoma.

In un successivo esposto, sottoscritto anche da appartenenti al personale amministrativo, si afferma che *"negli ultimi due mesi si è registrato un preoccupante intensificarsi di comportamenti di natura aggressiva, irrispettosa, ritorsiva"* e si evidenzia *"come la mancanza di educazione, prima ancora che di rispetto istituzionale, nonché la sfiducia e la natura inquisitoria che caratterizzano l'approccio della dirigenza alla relazione col personale dell'ufficio risultano ormai tali da rendere impervia, se non impossibile, l'interlocuzione in ordine alla gestione delle problematiche che fisiologicamente caratterizzano la vita lavorativa"*.

La decisione della Sezione Disciplinare.

La Sezione Disciplinare del C.S.M., investita della richiesta cautelare, disponeva il trasferimento d'ufficio del Dirigente, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 109/2006, sulla base delle considerazioni che di seguito di espongono.

Per alcuni degli episodi contestati, soprattutto se valutati singolarmente e isolatamente, potrebbe anche essere messa in dubbio la qualificazione come 'grave' della scorrettezza contestata, ma è evidente che gli stessi, considerati unitariamente e alla luce di quanto denunciato dai magistrati dell'ufficio, consentono di ritenere la sussistenza di gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare con riferimento ad un comportamento abitualmente (e in alcuni casi anche gravemente) scorretto del procuratore nei confronti dei sostituti procuratori e del personale amministrativo.

Quanto alla contestazione relativa alla violazione del progetto organizzativo che si sarebbe realizzata attraverso una disposizione orale di modifica delle attribuzioni del magistrato designato per gli atti urgenti appaiono sul punto condivisibili le osservazioni svolte dalla difesa, la quale ha chiarito che si trattò di una interpretazione delle disposizioni emanate dal precedente Procuratore che andavano logicamente intese nel senso di attribuire al magistrato di turno esterno tutte le incombenze urgenti in materia di codice rosso, ivi compresa l'iscrizione della notizia di reato.

Sotto il profilo della opportunità, sarebbe stato probabilmente preferibile, in considerazione della delicatezza della materia, provvedere con un provvedimento scritto di interpretazione delle disposizioni del progetto organizzativo, ma non si tratta, ad avviso della Sezione, di un comportamento suscettibile di sanzione in sede disciplinare.

[Vai al sommario](#)

L'insieme degli episodi riferiti dai sostituti e dal personale amministrativo consentono, invece, di ritenere la sussistenza di gravi elementi di fondatezza in merito a comportamenti abitualmente (e in alcuni casi gravemente) scorretti nei confronti dei sostituti e del personale amministrativo.

Al riguardo si richiama quanto costantemente affermato in giurisprudenza in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'articolo 2 lett. d) del decreto legislativo 109 del 2006 (ex plurimis v. Cass. Sez. Un. n.29823 del 30/12/2020): *La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere 'elastico' pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività; ne consegue che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Il principio è stato applicato in relazione ai comportamenti di un magistrato con ruolo dirigenziale che erano sconfinati nella mancanza di rispetto, nell'aggressività verbale e nel dileggio gratuito nei confronti di colleghi del proprio ufficio giudiziario).*

[Vai al sommario](#)

Ulteriori parametri interpretativi ricavabili dalla giurisprudenza più recente

Con riferimento al requisito "funzionale" della condotta sanzionabile la recente giurisprudenza della Sezione disciplinare (sentenza n.12/2022 del 16 dicembre 2021, depositata il 18/1/22), ponendosi nel solco della giurisprudenza delle S.U. della Cassazione, ribadisce che << *Ai fini della sussistenza dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, è necessario, dunque, che la condotta di "grave scorrettezza" sia stata realizzata nello svolgimento della funzione giurisdizionale.*

In ordine, al concetto di "funzione", la giurisprudenza ha chiarito che lo stesso deve essere "inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo "status" di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle

funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 09/11/2018, n. 28653).>> Aggiunge inoltre che << In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità qualifica in termini di "gravi scorrettezze funzionali" anche condotte in sé non riconducibili all'esercizio della funzione, purché tali comportamenti abbiano -quanto meno-avuto origine dallo svolgimento di funzioni giurisdizionali. In altri termini, una condotta, non costituente in sé atto di estrinsecazione della funzione, affinché possa integrare l'art. 2, comma 1, lett. d), deve comunque avere origine dall'esercizio di tipici compiti giurisdizionali (Cass. Civ. S.U., 14/07/2017. n. 17551).>>

La nozione di scorrettezza va riempita anche mediante l'utilizzo del criterio della buona fede, previsto dall'art. 1375 cod. civ., secondo cui il contratto deve eseguirsi secondo buona fede, costituendo <<quello della buona fede un parametro obiettivo cui ancorare la valutazione di un concetto- quello appunto della correttezza- che rischierebbe altrimenti di confondersi con il profilo etico>> (così la sentenza della Sezione disciplinare n. 143/2021).

[Vai al sommario](#)

3. Rapporti con esponenti del Foro e altri professionisti che collaborano con il magistrato

3.1. Possibilità per un magistrato di esprimere “apprezzamenti” nei confronti del foro e/ o del personale¹³

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è la soglia dell'illecito disciplinare?

Ha rilievo se il comportamento è tenuto in udienza o fuori di essa ?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile la critica a comportamenti del personale e del foro con la violazione del codice deontologico che afferma due grandi direttrici di comportamento: rispetto e dignità.

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- artt. 10 u.co, 11 co. 1 e 2, 12 co. 1 e 3, 13 co. 3 del Codice Etico

- art. 2 co. 1 lett.d) D. leg. n.109/2006

II. - *Giurisprudenza*

La Sezione disciplinare ha risposto con diverse sentenze (pur trattandosi di fattispecie che raramente approdano a procedimenti disciplinari).

Correttezza nei confronti del foro.

Sentenza n. 4/2003 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento di un sostituto procuratore della Repubblica che ha accusato più volte un avvocato nel corso di un'udienza di essere in mala fede. La contestazione riguardava la violazione del dovere di compostezza e di rispetto per le parti processuali, nonché il contegno connesso alla propria funzione. Il giudice disciplinare ha ritenuto l'insussistenza

¹³ A cura di Claudio Castelli.

dell'addebito per come le espressioni contestate si inseriscono nel contesto dibattimentale dato che l'incolpato aveva inteso richiamare i doveri di lealtà e correttezza nel processo che incombono sulle parti pubblica e privata e che è compito del giudice far rispettare. Le altre parti (difensori dei coimputati e della parte civile) si erano tra l'altro associate alle osservazioni del P.M. L'incolpato si era quindi correttamente rivolto al giudice per sollecitare il rispetto della lealtà processuale.

Sentenza n.60/2007 sezione disciplinare CSM

Non integra illecito disciplinare il giudice che aveva apostrofato come "ineducata" un'avvocata che aveva tenuto in udienza gli occhiali scuri, peraltro da vista. Nel caso di specie pur essendo ritenuto inopportuno ed eccessivo rispetto ai poteri di polizia riconosciuti al giudice per il mantenimento dell'ordine e del decoro in udienza, il comportamento contestato non può essere considerato né grave, né abituale, per cui il fatto illecito tipico non sussiste.

Sentenza n.35/2008 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che ha tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti di un difensore accusandolo di parlare male di lui e interpretando un sorriso come espressione di scherno e sprezzo nei suoi confronti, oltre che avere accusato due avvocati di disturbare l'udienza perché ridevano e li aveva espulsi dall'aula. La sezione disciplinare ha ritenuto il comportamento rientrante nei poteri di disciplina di udienza conferiti al giudice, pur riconoscendo che i toni usati fossero alterati e per questo ritenuti offensivi dagli avvocati. A ciò doveva aggiungersi lo stress causato dalle udienze spesso affollate e l'asprezza caratteriale del magistrato, il quale peraltro aveva poi tentato di chiarire l'incresciosa vicenda con gli stessi avvocati.

Configura invece illecito disciplinare la condotta dello stesso magistrato che aveva aggredito con una frase minacciosa e volgare un avvocato incontrato per strada, in quanto ritenuto poco corretto nei suoi confronti. La sezione ha ritenuto che trattandosi di un fatto reato (minaccia), anche se non vi è stata azione penale in difetto di querela, sussiste la responsabilità.

n. 139 del 2014 sezione disciplinare CSM

Costituisce illecito disciplinare usare termini aggressivi nei confronti di un avvocato senza poi chiedergli scusa.

n. 17551/2017 Sezioni Unite Cassazione

Configura in illecito disciplinare sanzionabile con la censura ed il trasferimento di ufficio il comportamento scorretto tenuto nei confronti di una consulente della procura, di quattro avvocatesse, di una specializzanda, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale. La previsione di cui

[Vai al sommario](#)

all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 -la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche "di altri magistrati" -deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all'interno dell'ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza.

Correttezza nei confronti del personale

n.111/2014 sezione disciplinare CSM

Costituisce illecito disciplinare tenere comportamenti minacciosi ed arroganti nei confronti del personale amministrativo.

n.36/2008 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento di un magistrato che si era rivolto in malo modo al personale di cancelleria, abusando altresì della propria qualifica, in quanto si è trattato di un "estemporaneo sfogo privato" per il suo forte disappunto per i molteplici tentativi effettuati per recuperare un documento e per la preoccupazione di una possibile fuga di notizie. Tra l'altro le espressioni pur finalizzate ad esprimere in maniera vivace e scomposta un atteggiamento fortemente critico non sono state indirizzate direttamente o indirettamente a singole e individuate persone.

n. 7309/2014 Sezioni Unite Cassazione

Integrano un illecito disciplinare episodi di disprezzo, insolenza e cattiva educazione da parte di un giudice del Tribunale per i minori nei confronti di operatori dei servizi sociali e di esperti nel corso dell'udienza. La Sezione disciplinare ha ritenuto oggettivamente gravi gli episodi contestati, in quanto in contrasto con il dovere di correttezza che il giudice deve rispettare nell'esercizio delle funzioni, gravità non attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio.

Distinzione tra illecito disciplinare e violazione di norme di costume e di educazione civile.

Ordinanza n. 95/2008 sezione disciplinare CSM

La prescrizione – disciplinarmente sanzionata- di un dovere di correttezza determina il problema di distinguere tra illecito disciplinare e violazione di norme di costume, di stile di cortesia, di buon gusto, di estetica

comportamentale o comunque...appartenenti all'uno o all'altro di quei tanti sistemi di regole sociali la cui violazione può anche comportare giudizi negativi da parte degli altri o di alcuni di essi, ma che non hanno nulla a che fare con la credibilità della funzione giudiziaria e con i valori ad essa essenziali. Queste micro-violazioni dei doveri di convivenza non possono che collocarsi al di sotto della soglia della giuridicità per appartenere allo stile magistratuale, al buon costume giudiziario e forense, all'educazione civile e alla cultura di chi esercita una pubblica funzione in generale.

III. – *Considerazioni sulla casistica*

La norma disciplinare (dopo il 2006) sanziona i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e di chiunque abbia rapporti di collaborazione con il magistrato. La valutazione sulla gravità (ed in parte sull'abitudine) del comportamento è quindi discrezionale. In particolare un "eccesso" nel potere di disciplina e di polizia dell'udienza non è mai ritenuto illecito disciplinare.

Comportamenti scorretti non gravi o non abituali costituiscono sempre violazioni del codice etico, con una sanzione non giuridica, ma sociale e reputazionale.

[Vai al sommario](#)

3.2. Come deve comportarsi un magistrato nei rapporti con i consulenti/periti in modo da tenere un comportamento corretto?¹⁴

in particolare vengono analizzati i seguenti aspetti:

1. principio di equa distribuzione nel conferimento degli incarichi:

- vi é responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli in caso di concentrazione su pochi professionisti di numerosissimi incarichi? Il significato dell'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., e le disposizioni di servizio del presidente del Tribunale.

2. nomina di periti/ consulenti tecnici con i quali si hanno rapporti di frequentazione:

- vi é responsabilità disciplinare nel conferimento di incarichi a persone con cui si hanno rapporti di frequentazione? Il significato dell'articolo 22 disp. att. cod. proc. civ., e le disposizioni di servizio del presidente del Tribunale.

3. vigilanza sull'attività dei periti/ consulenti tecnici e relativi limiti:

- vi é responsabilità disciplinare ed in che termini in caso di omessa vigilanza sull'attività dei periti/consulenti? I limiti del sindacato sull'attività giurisdizionale - I principi di continenza e di correttezza nei rapporti con i periti/consulenti.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

I magistrati hanno libertà nella scelta dei consulenti tecnici/periti, che debbono essere nominati in base alla loro particolare competenza tecnica nella specifica disciplina (art. 61 cod. proc. civ., e 221 cod. proc. pen.).

Tale discrezionalità non è però assoluta, incontrando plurimi limiti normativi (iscrizione all'albo, divieto di concentrazione degli incarichi, liquidazione del compenso) e deontologici nei rapporti con i predetti (criterio della trasparenza e della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, rapporti di frequentazione e rapporti di correttezza nel relazionarsi con gli stessi).

II. - Giurisprudenza

¹⁴ A cura di Corrado Mistri.

1. principio di equa distribuzione nel conferimento degli incarichi:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 76 del 2015: afferma la responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli affari di cui al [d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g\) ed n\)](#), resa evidente dalla concentrazione su tre professionisti di numerosissimi incarichi; la ritenuta “maggiore affidabilità” dei predetti, infatti, non giustifica la concentrazione nel conferimento di incarichi ad un numero limitato di professionisti;

- Cass. civ., sez. Un., 18 maggio 2016, n. 10157: sussiste responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli affari [[d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g\) ed n\)](#)], in caso di concentrazione su pochi professionisti di numerosissimi incarichi; in particolare le Sez. Unite affermano: a) che il limite del 10% di cui all'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., non é da applicare agli incarichi conferiti dai singoli magistrati in ragione della considerazione che, nei tribunale di dimensioni medio - grandi, un tale limite sarebbe talmente alto che ciascun giudice potrebbe concentrare gli incarichi da esso conferiti su un unico consulente senza mai raggiungerlo; il criterio corretto a cui occorre fa riferimento è invece quello dell'equa distribuzione degli incarichi che fa in ogni caso capo ai singoli magistrati e che non è suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione; b) che deve escludersi la possibilità di una autonoma interpretazione dell'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., in capo al singolo magistrato quando questi, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza da parte del presidente del Tribunale - che impartisca in merito disposizioni sul servizio giudiziario al fine di prevenire l'eccessiva concentrazione degli incarichi - non si attiene ad esse così commettendo la violazione del [decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 2, lett. n\)](#).

[Vai al
sommario](#)

2. nomina di periti/ consulenti tecnici con i quali si hanno rapporti di frequentazione:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 83 del 2017: afferma che la scelta del consulente, sia per quanto concerne la categoria professionale che per quanto riguarda la competenza richiesta, rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice e che la nomina di consulenti non iscritti all'albo del Tribunale nella cui circoscrizione di svolge il giudizio non configura gli estremi di una violazione disciplinare qualora sia collegata alle esigenze relative alla giurisdizione, in quanto la mancata osservanza dell'[art. 22 disp. att. cod. proc. civ.](#), nella parte in cui prescrive che la nomina dei consulenti non iscritti all'albo del Tribunale ove è incardinata la causa, può essere fatta dal giudice sentito il Presidente del Tribunale, non integra norma cogente perché la sua inosservanza non produce alcuna nullità; afferma invece la sussistenza dell'illecito disciplinare nel caso in

cui la scelta discrezionale non sia determinata dalla corretta conduzione della direzione dell'attività istruttoria propria del singolo procedimento, ma sia invece dettata da motivi personali quali l'esistenza di un rapporto privato di speciale intensità, ovvero l'esistenza di un rapporto di risalenti frequentazioni, in assenza di concrete e fondate ragioni di giustificazione quali la difficoltà di reperirne altri validi per la tipologia dell'incarico conferito ovvero per la particolare competenza richiesta nella materia;

- Cass. civ., sez. Un., 12 aprile 2018, n. 9156 conferma i principi affermati dalla Sezione Disciplinare.

3. vigilanza sull'attività dei periti/consulenti tecnici e relativi limiti:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 121 del 2017: afferma che la mancanza di qualunque sollecito al deposito della relazione peritale e la mancata attivazione dei meccanismi sostitutivi di cui all'articolo 321 cod. proc. pen., a fronte della gravità della fattispecie concreta (indagini per omicidio volontario) e delle relative conseguenze (scarcerazione della persona sottoposta ad indagini), integra grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), d. lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione del combinato disposto di cui agli [articoli 359 e 321](#), cod. proc. pen., e 70 disp. att. cod. proc. pen., nonché dei doveri di diligenza di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo.

Non é però consentito, nel richiamare il perito/consulente al rispetto dei propri doveri, rivolgere espressioni allusive circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di successivi incarichi professionali, dovendosi sempre ispirare il contegno relazionale del magistrato con i propri collaboratori alla correttezza, all'educazione ed alle regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali;

- Cass. civ., sez. Un., 19 ottobre 2018, n. 26373, conferma i principi affermati dalla Sezione Disciplinare, rimarcando come, in caso di assoluta inerzia (omissione di qualsiasi tipo di provvedimento mirato al tempestivo deposito da parte del consulente della relazione) non sia configurabile alcun sindacato di merito sulle scelte giudiziarie dell'incolpato inquadrabile nel disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d. lgs. n. 109 del 2006; inoltre Cass. civ., sez. Un., 18 novembre 2019, n. 29833, conferma la sussistenza dell'illecito disciplinare di scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d), articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 109 del 2006, in caso di comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, si presentano come inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo *in fieri*, involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un *modus agendi* contrario ai doveri del magistrato, quali, appunto, il rivolgere espressioni allusive circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di incarichi

[Vai al sommario](#)

professionali in seguito ad animata discussione; ciò in quanto, come ribadisce la successiva pronuncia resa da Cass. civ., sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31058, il rispetto dei principi di correttezza, di educazione e delle generali regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali, tutelano e preservano sia le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, anche il buon andamento dell'ufficio giudiziario, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio si riverbera, in modo virtuoso, l'adesione a tale dinamica relazionale.

[Vai al
sommario](#)

4. Rapporti con il personale amministrativo e le forze di polizia giudiziaria

4.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero – destinatario di infondati pettegolezzi, circa l'esistenza di una relazione sentimentale con una propria collaboratrice – di convocare presso, il proprio ufficio, il personale amministrativo della sua Procura di appartenenza, per chiedere delucidazione in merito a tale maldicenza¹⁵

Quale tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra un magistrato e i propri collaboratori? Può il primo sollecitare chiarimenti, da parte dei secondi, in merito a pettegolezzi che riguardino la sua vita privata e, in particolare, il rapporto con uno di essi?

È da ritenersi corretta la decisione del magistrato di registrare i colloqui intervenuti sul punto? Ed eventualmente, a quali condizioni?

Assume rilievo la circostanza che i comportamenti in questione siano stati realizzati da un magistrato già Procuratore della Repubblica presso detto Ufficio (e poi divenuto sostituto ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2012)?

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. – *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- art. 2 (dovere, nei rapporti istituzionali, di non utilizzare la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali) e 10 (dovere di rispettare il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori) del Codice Etico

- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – *Giurisprudenza di rilievo*

- Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p.) n. 155 del 2017

III. – *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione)

La Sezione disciplinare fu chiamata a valutare la condotta di un magistrato requirente, il quale - appreso “di essere oggetto di una voce malevola che gli

¹⁵ A cura di Stefano Guizzi.

attribuiva una relazione sentimentale” con una “dipendente della Procura” e volendo “approfondire l’origine del pettegolezzo che lo coinvolgeva” - chiamò “nel suo ufficio quella che gli era stata indicata come la responsabile della sua diffusione e cioè la sua collaboratrice” diretta, iniziando un colloquio che si tenne alla presenza di altri collaboratori, del Dirigente della segreteria, “nonché, in un secondo momento” anche di un VPO.

Orbene, la Sezione Disciplinare ha escluso che il contegno sopra descritto potesse integrare una “grave scorrettezza” (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 109 del 2006), sul rilievo che “il fondamento della incolpazione elevata” per questo episodio fosse stato, in origine, “individuato dal titolare dell’azione disciplinare nei «modi bruschi» tenuti dal magistrato nei confronti della sua collaboratrice, indicati come la causa di un malore che la stessa avrebbe accusato all’esito del confronto”. Constatava, però, la Sezione come siffatto “collegamento eziologico” fosse rimasto “indimostrato”, escludendo, ad un tempo, che “una prova di segno opposto” potesse “ragionevolmente acquisirsi in dibattimento, posto che, per un verso, la trascrizione delle conversazioni tenutesi in quella occasione” non lasciava “trasparire forzature di sorta” e, soprattutto, avendo ritenuto “verosimile che il malore fosse dovuto alla tensione emotiva provata” dall’interessata “in una situazione che si presentava per lei oggettivamente difficile, a prescindere dai toni usati dal magistrato per chiederle spiegazioni”.

[Vai al sommario](#)

A margine della decisione del giudice disciplinare, tuttavia, si può, in questa sede, esprimere qualche perplessità in relazione alla scelta del magistrato di registrare il colloquio e, soprattutto, di tenerlo alla presenza di terzi. La registrazione, sebbene avvenuta con il consenso dell’interessata (o meglio, senza la sua opposizione), nonché rivelatasi decisiva proprio ai fini dell’esclusione dell’addebito disciplinare - incentrato come era sull’uso di “modi bruschi”, che proprio la registrazione ha permesso, viceversa, di escludere - può destare qualche perplessità sul piano deontologico, anche in relazione alla sua effettuazione al cospetto di terzi. In tale prospettiva, infatti, non va sottaciuto che il magistrato in questione aveva in passato ricoperto il ruolo di Procuratore della Repubblica presso quell’ufficio, ciò che forse gli avrebbe imposto una maggiore discrezione nella, pur legittima, pretesa di ottenere delucidazioni in merito accaduto, e ciò al fine di evitare che l’iniziativa assunta potesse ingenerare l’apparenza di un *metus publicae potestatis*.

4.2. Può il magistrato delegare compiti propri alla polizia giudiziaria, al di là di quanto consentito dal codice di procedura penale?¹⁶

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando può dirsi scorretto il rapporto con la polizia giudiziaria e quando siffatta scorrettezza assume caratteri di gravità?

Quali possono essere le conseguenze di una condotta deontologicamente censurabile?

Il pubblico ministero, assegnatario di procedimento per omicidio volontario, affida alla polizia giudiziaria la redazione della richiesta per l'applicazione di misura cautelare da sottoporre al visto del Procuratore della Repubblica; il magistrato reitera tale affidamento pur dopo le osservazioni del Capo dell'Ufficio, invitando il proprio collaboratore di p.g. a redigere una nuova richiesta di misura cautelare.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Codice etico

Art. 10

Obblighi di correttezza del magistrato

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 1

Doveri del magistrato

¹⁶ A cura di Domenico Airoma.

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 2

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

(omissis);

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

(omissis)

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

(omissis)

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010

18.

L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. VI

Competence and diligence

“6.6. A judge shall maintain order and decorum in all proceedings in which the judge is involved. He or she shall be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity”.

II. - *Illustrazione del caso*

1. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. o) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *per aver indebitamente affidato ai collaboratori di polizia*

giudiziaria attività rientranti nei propri compiti e precisamente la redazione integrale della richiesta di misura cautelare, affidamento che reiterava dopo le osservazioni del Capo dell'Ufficio, invitando il proprio collaboratore di p.g. a redigerne un'altra 'che non sembri una riproduzione dell'informativa della polizia giudiziaria'.

2. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

La Sezione Disciplinare assolveva l'incolpato sulla base del rilievo che integra l'illecito disciplinare contestato la condotta del magistrato che *sottoscrive un atto materialmente predisposto da un proprio collaboratore al di fuori di ogni direttiva o verifica preventiva sulla legalità dello schema provvedimento adottato e che manchi di effettuare qualunque effettivo controllo sul suo contenuto. (...)*

E' anche da evidenziare che sulla richiesta di misura cautelare risulta apposto, come previsto dall'art. 3 d.lgs. 106 del 2009, l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, adempimento questo che si colloca in una fase immediatamente successiva alla formulazione della richiesta della misura cautelare da parte del magistrato assegnatario del procedimento nonché antecedente l'inoltro della medesima richiesta al giudice per le indagini preliminari. Tale assenso è pertanto il segno evidente di una concertazione preventiva intervenuta con il capo dell'ufficio in merito all'intero contenuto della richiesta.

[Vai al sommario](#)

3. I profili deontologici

La corretta interpretazione del vincolo di subordinazione funzionale della polizia giudiziaria al pubblico ministero, il rispetto della reciproche competenze e la appropriata modulazione degli ambiti di collaborazione.

La rilevanza delle condotte deontologicamente riprovevoli ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, con specifico riferimento alla corretta tenuta dei rapporti con i collaboratori ed alla capacità di organizzare il proprio lavoro.

5. Rapporti con le parti processuali e con gli utenti del servizio giustizia

5.1. Possibilità per un giudice civile di allontanare dall'aula di udienza – in occasione di udienza istruttoria, fissata per la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio – il consulente di parte, in assenza del CTU, nonché di esprimere apprezzamenti circa l'operato del primo, quale fattore potenzialmente dilatorio della durata del processo¹⁷

Quale tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra il giudice e i consulenti di parte? Questi ultimi, sono legittimati ad “assistere” ad ogni incombente processuale? Può il giudice stigmatizzarne l'operato?

Quali sono – se vi sono – i limiti al potere del giudice di “direzione” del processo?

Fino a che punto il giudice può spingersi per assicurare il rispetto del principio costituzionale della durata ragionevole del processo?

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- artt. 1 (dovere, nei rapporti con i cittadini, di tenere un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui) e 2 (dovere di prestare ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione e di valorizzarne il contributo) del Codice Etico

- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

- artt. 175 e 201 cod. proc. civ.

II. - *Giurisprudenza di rilievo*

- Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p) n. 181 del 2016

III. - *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione)

¹⁷ A cura di Stefano Guizzi.

La Sezione Disciplinare ha escluso che entrambi i comportamenti, sopra meglio descritti, tenuti dal magistrato - chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni da infiltrazione di acqua piovana - potessero integrare una “grave scorrettezza” (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 109 del 2006) nei confronti del consulente di parte.

Quanto, infatti, all'allontanamento del tecnico di parte dalla stanza del magistrato, la Sezione ha rilevato che l'udienza in corso “era stata fissata al fine di sentire a chiarimenti il c.t.u., che, pur convocato, non comparve”, sicché l'invito rivolto al consulente di parte ad uscire dall'aula risulta “in linea con la disposizione dell'art. 201 cod. proc. civ., che dispone che il consulente di parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”, sicché tale disposizione “subordina quindi la presenza del c.t.p. a quella del c.t.u.”.

Quanto, invece, agli apprezzamenti sul conto del tecnico di parte - il magistrato, le cui parole erano state registrate da taluno dei presenti, si era detto “stufo” del comportamento del professionista, riferendo di “aver avuto a che fare con lui in ben altre cinque occasioni”, aggiungendo che “i C.T.U., alla fine, non [gli] danno mai ragione” - e, con essi, all'invito rivolto alle parti dallo stesso assistite “a valutare l'opportunità se proseguire o meno con il supporto” del medesimo (visto che il suo “modo di agire e di porre le questioni e le attività peritali” non portano “a dei risultati rispondenti alla tutela” degli interessi dei suoi assistiti), l'esclusione della loro rilevanza disciplinare è avvenuta sulla base dei seguenti rilievi. Per un verso, infatti, si è ritenuto tale contegno solo rivelatore della “preoccupazione” del magistrato “di non dilungare eccessivamente il procedimento mediante atteggiamenti, che si sarebbero già verificati in passato, suscettibili di creare stasi dei procedimenti contrarie all'interesse delle parti”. Per altro, verso, si è valorizzata la circostanza secondo cui “la sentenza con la quale fu definito il processo civile” in questione (peraltro, “redatta dal giudice che aveva sostituito” il magistrato incolpato, astenutosi “a seguito della vicenda di cui si tratta”), aveva evidenziato come “la reiterazione di richieste delle parti di chiarimenti al ctu”, che erano state incoraggiate dal tecnico di parte, si fossero rivelate obiettivamente “ingiustificate”, tanto da avere “comportato un indubbio allungamento del processo ed un aggravio di spese legali” per i suoi assistiti. In altri termini, “la forte litigiosità tra le parti”, alimentata dal contegno del professionista, aveva giustificato “un intervento del giudice nell'ambito dei suoi poteri di direzione del processo, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. civ.”.

A margine, tuttavia, deve notarsi come - sul piano strettamente deontologico - è auspicabile che ogni magistrato ispiri la propria condotta, anche

[Vai al sommario](#)

a fronte di comportamenti altrui poco (o per nulla) commendevoli, al più rigoroso autocontrollo. Ma, soprattutto, che egli privilegi una risposta a comportamenti prevaricatori, dilatori o ostruzionistici, attraverso il contenuto dei suoi provvedimenti. Sotto questo profilo, si lascia apprezzare la soluzione adottata dal giudice che ebbe a sostituire quello (costretto) all'astensione a seguito della vicenda sopra descritta, ovvero la decisione di disporre una parziale compensazione - nella misura del 30% - delle spese giudiziali, pur riconosciute alla parte assistita da quel professionista, risultata vittoriosa (ma in misura di gran lunga inferiore rispetto alle - irrealistiche - "aspettative" alimentate dal professionista) all'esito del giudizio. Decisione assunta proprio sul duplice presupposto sia che "la continua richiesta di sostituzione dei ctu e la (inutile) richiesta rimessione della causa in istruttoria (al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sulle contestazioni sollevate dal ctp attoreo) ha comportato un indubbio allungamento del processo ed un aggravio di spese legali", sia con la constatazione che "le (esorbitanti) richieste e pretese attoree non sono state accolte nei termini avanzati".

[Vai al sommario](#)

5.2. Comportamento da tenere da parte di un giudice del dibattimento nel corso della lettura del dispositivo di una sentenza in pubblica udienza nel caso di intemperanze nei suoi confronti ad opera del pubblico presente¹⁸

Liceità o meno del comportamento tenuto da un giudice che batta il palmo della mano sul banco di udienza e proferisca frasi nei confronti di coloro che gli stanno impedendo la lettura del dispositivo, in modo tale da poter riuscire a concludere la stessa.

Il presidente di una sezione di Corte di Assise, alla lettura del dispositivo di una sentenza, aveva subito intemperanze tali, con frasi offensive nei confronti di tutti i giudici, da decidere di sbattere per tre volte il palmo della mano sul banco di udienza e di proferire la frase “se volete farvi un giro a (città 1) ditelo”, con ciò intendendo la competenza ex art. 11 cpp per i reati commessi nei confronti dei magistrati di (città 2).

Il sig. Ministro della Giustizia aveva esercitato l'azione disciplinare. La procura generale presso la corte di Cassazione aveva chiesto il non luogo a procedere. Il sig. Ministro della Giustizia aveva chiesto la fissazione dell'udienza. La sezione disciplinare ha ritenuto l'esclusione dell'addebito. La pronuncia non è stata impugnata.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento:

Articolo 2 lett d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Articoli 10, 11 e 12 del codice etico

Giurisprudenza di riferimento:

Sentenza della sezione disciplinare n. 97/2020, non impugnata.

Massima della sentenza disciplinare:

“Non integra l'illecito delle gravi scorrettezze nei confronti delle parti il comportamento del Presidente della Corte di Assise di Appello che, in una situazione di generale contestazione e intimidazione, interrotto più volte nel corso della lettura del dispositivo, sbatte la mano sul tavolo e pronuncia espressioni poco caute, laddove tale condotta non travalica i “canoni di esercizio

¹⁸ A cura di Marco Dall'Olio.

del potere di disciplina di udienza” ma costituisce una modalità di esercizio di tale potere, giustificata dalla necessità di recuperare il controllo di una situazione di forte tensione senza dover ricorrere all’utilizzo della forza pubblica”.

[Vai al
sommario](#)

5.3. Rapporti con la P.A. Osservanza norme procedurali e del dovere di imparzialità e correttezza¹⁹

Questione: possibilità per un magistrato

di omettere l'iscrizione al Registro Generale delle Notizie di reato dei responsabili della omessa rimozione delle strutture amovibili di una struttura sportiva comunale, sebbene consapevole della loro precaria autorizzazione, della intervenuta scadenza della stessa, e della diffida inviata dalla Soprintendenza ai beni archeologici della REGIONE

di intrattenere rapporti con il Sindaco della città dove insiste la struttura sportiva, di ricevere il Presidente della società che utilizzava detta struttura ed i suoi legali, di convocare il Soprintendente archeologico della regione al fine di chiedere chiarimenti sugli intendimenti di quella amministrazione, svolgendo una sorta di attività di consulenza "politico-amministrativa"

In particolare:

- se tale comportamento violi i doveri di imparzialità, correttezza, nonché migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

art. 2, comma 1, lett. a) e g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

omissis

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

Artt. 9, 13 e 15 del codice etico

¹⁹ A cura di Nicola Piacente.

Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Art. 3 Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the

honour and dignity of their profession

Associazione internazionale dei pubblici Ministeri – IAP - art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

II. - *Giurisprudenza*

- La Sezione disciplinare ha inizialmente deciso con la sentenza n. [Sentenza n. 79 del 2020](#)

Nella decisione

1) non si ravvisava l'illecito disciplinare di cui all'art. 2 comma 1 lett a) in quanto

per poter sussumere la condotta oggetto di addebito nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett.a) e' necessario che la conseguenza causale del danno o del vantaggio per le parti consista in effetti atipici e ulteriori rispetto a quelli che naturalmente derivano dal ritardo o dall'omissione in se'. Nel caso di specie, la condotta posta in essere non ha generato effetti ulteriori rispetto a quello normalmente conseguente all'omessa o ritardata iscrizione. Tali effetti sono risultati circoscritti alla assenza di conseguenze penali a carico di chi aveva l'obbligo di rimuovere, o comunque non poteva far si' che si mantenessero, quelle strutture amovibili presso la struttura sportiva. Quanto verificatosi

[Vai al sommario](#)

costituisce pertanto l'effetto naturale tipico del ritardo o dell'omissione nell'iscrizione della notizia criminis ex art. 335 c.p.p.

2) Si ravvisava invece la sussistenza dell'illecito di cui alla lett. g), art. 2, comma 1, d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, in quanto il P.M. ha esorbitato dalle funzioni proprie in quanto, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica,

- ha svolto un'attività di mediazione o consulenza politico amministrativa che non compete all'autorità giudiziaria, ma all'autorità politica ed alla pubblica amministrazione

- si è limitato ad iscrivere un procedimento a mod. 45 anziché a modello 21 o a modello 44

- ha compiuto atti di indagine nell'ambito del mod. 45.

In tale condotta è stata ravvisata una evidente omissione dell'obbligo di iscrivere nel Registro Generale delle notizie di reato i responsabili dell'omessa rimozione delle strutture amovibili della struttura sportiva già al momento della scadenza dell'autorizzazione provvisoria ed in assenza della rimozione delle stesse, quantomeno a carico di ignoti se non ancora identificati.

[Vai al sommario](#)

In tal modo, la condotta del P.M. incolpato ha determinato la sottrazione al controllo del giudice dell'operato del pubblico ministero, vista l'archiviazione dei fascicoli iscritti al modello 45 attraverso provvedimento interno (non essendo sottoposta, l'eventuale richiesta di archiviazione, al vaglio del Gip).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. 11586, 02.02.2019) l'inadempimento da parte del pubblico ministero dell'obbligo di procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell'acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata fattispecie di reato, ipotesi riscontrata nel caso di specie. Il mancato adempimento dell'obbligo integra la fattispecie in questione in ragione della considerazione per cui l'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. della persona a cui il reato sia attribuito costituisce adempimento posto a carico del pubblico ministero che non lascia residuare alcun margine di discrezionalità (in tal senso, Cass., Sez. Un., 22402, 13.09.2018; Cass. Sez. Un., 20936, 12.10.2011).

-La Corte di Cassazione SS.UU decideva il caso disponendo il rinvio alla Sezione disciplinare in diversa composizione

Secondo le Sezioni Unite

Il P.m. non era tenuto ad iscrivere nulla sul registro delle notizie di reato, sulla base della sola diffida della Soprintendenza a dismettere le infrastrutture provvisoria, *«a prescindere dalla preventiva valutazione della fattispecie incriminatrice nella quale il fatto poteva essere sussunto»*.

la Suprema Corte ha sottolineato la *«peculiarità della vicenda, a monte originata da una autorizzazione provvisoria concessa all'amministrazione comunale di mantenere una struttura precaria all'interno dello stadio comunale»*.

Vi era altresì la nota trasmessa dal sindaco al magistrato nella quale il primo cittadino *«comunicava di avere promosso le procedure per la rimozione delle tribune ben prima della scadenza della diffida, e del termine che autorizzava la presenza delle tribune amovibili all'interno dell'impianto sportivo»*.

il Csm avrebbe *«omesso di valutare il provvedimento con cui il Tar Calabria disponeva la sospensione dell'efficacia della diffida della Soprintendenza»*

e la circostanza che il Nucleo specializzato ambientale dei Carabinieri ed i Carabinieri di Crotona *«non avevano segnalato alla Procura della Repubblica notizie di reato correlate alla vicenda esaminata»*

[Vai al sommario](#)

5.4. *Condotta di un magistrato di sorveglianza che abbia, solo citando la norma di riferimento, provveduto rigettando una istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per provvedere ad una interruzione volontaria di gravidanza presentata da una donna ristretta in regime di detenzione domiciliare*²⁰

Questioni:

a) configurabilità della ipotesi disciplinare della violazione di legge o di quella della omessa motivazione nel caso di provvedimento che contenga il solo riferimento alle norme di legge relative all'autorizzazione all'allontanamento dal proprio domicilio. Possibilità o meno per la sezione disciplinare di diversamente qualificare la condotta tenuta dal magistrato

b) connesse violazioni del codice deontologico e problematica, nel caso di specie, della questione dell'obiezione di coscienza.

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

Norme di riferimento:

-artt. 1, comma 1, lett a) e 2, comma 1, lett. a) e g) del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006

-art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006

-artt. 1 e 2 del codice etico.

Giurisprudenza

-Sentenza Sezione Disciplinare CSM n. 88 del 2020.

-Sentenza delle S.U. civili della Corte di Cassazione n. 3780 del 2021.

Illustrazione del caso.

Una donna ristretta in regime di detenzione domiciliare aveva presentato istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria di gravidanza. Il magistrato di sorveglianza, il giorno prima dell'intervento già programmato, respingeva l'istanza con la sola

²⁰ A cura di Marco Dall'Olio.

seguinte motivazione: *“non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 284/3 cpp richiamato dall’art. 47 ter O.P.”* Alla successiva istanza della detenuta il magistrato provvedeva ad astenersi dall’emissione del richiesto provvedimento per ragioni di coscienza. Il magistrato veniva incolpato della violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere a) e g) del d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero per avere posto in essere una interpretazione dell’art. 284, comma 3 cod. proc. pen. intenzionalmente e palesemente in violazione di legge, strumentalizzata al fine di impedire all’istante di eseguire il programmato intervento che lo stesso riteneva non praticabile poiché contrario ai suoi principi religiosi.

La decisione della Sezione Disciplinare.

La Sezione Disciplinare del CSM, con la sentenza n. 88 del 2020, affermava che, per le modalità che lo avevano caratterizzato, il provvedimento emesso risultava integrare, più che la generica violazione di legge di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, l’illecito espressamente disciplinato al comma 1, lett. l) del citato art. 2. E riteneva che potesse essere data al fatto contestato l’esatta definizione giuridica, diversa da quella enunciata nell’incolpazione, giusti gli artt. 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 e 521, comma 1, cpp, comminandogli la sanzione della censura.

[Vai al sommario](#)

La sentenza delle S.U. civili della Corte di Cassazione.

Con la pronuncia n. 3780 del 2021 si afferma innanzitutto come la nozione di *“indispensabili esigenze di vita”*, contemplata dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., vada intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza al ricorrere delle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 a tutela della sua salute anche psichica. L’interruzione volontaria della gravidanza costituisce infatti manifestazione ed esercizio *“di un diritto personalissimo, che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione”*. Quanto all’analisi della sentenza impugnata si affermava come, nel provvedimento di rigetto, non vi fosse alcun riferimento, neppure nella forma più sintetica, a una carenza di adeguata documentazione probatoria nell’istanza presentata dall’interessata, essendovi la sola, apodittica, affermazione che non si ravvisano *“i presupposti di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen.”*. Pertanto il provvedimento emesso si presentava come assolutamente privo di motivazione, ovvero la cui motivazione consisteva nella sola declamazione della insussistenza dei presupposti di legge senza l’indicazione degli elementi di fatto da cui tale insussistenza risulti. Un provvedimento, per di più, che, esauendosi nell’affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge, ha finito per

affermare che le ragioni addotte a sostegno della richiesta non rientravano tra quelle per le quali l'adozione della richiesta autorizzazione risultava astrattamente possibile; il che avrebbe addirittura potuto determinare nell'istante il convincimento di non avere diritto ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per sottoporsi al programmato intervento di interruzione volontaria della gravidanza. L'assenza di alcun riferimento a deficienze probatorie della istanza di autorizzazione e la, immotivata ed apodittica, affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge, integrano, a parere della Corte, l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006. Il provvedimento giurisdizionale, infatti, tanto più quando riferito ad una richiesta che attiene ad indispensabili esigenze di vita e attraverso la quale si esprime l'intenzione di esercitare un diritto personalissimo in un ambito in cui l'ordinamento conferisce rilievo alla salute psicofisica della gestante e alla particolarità della sua condizione, non può risolversi nella espressione di un immotivato diniego, che lasci la persona che ne è destinataria nelle condizioni di non potere neppure comprendere le effettive ragioni alla base del rigetto. La mancanza della motivazione assurge a illecito disciplinare non per le sue conseguenze processuali, ma in quanto lesiva di un valore fondamentale della giurisdizione, la cui legittimazione è strettamente connessa alla trasparenza delle decisioni e alla conoscibilità delle ragioni che hanno condotto il giudice ad assumere una determinata decisione. Attraverso la motivazione è possibile verificare se il giudice abbia applicato la legge in conformità all'obbligo esclusivo di soggezione ad essa, posto dall'art. 101/2 Cost. L'esistenza e la sufficienza della motivazione di un provvedimento giurisdizionale, inoltre, vanno valutate esaminando il provvedimento medesimo, rimanendo esclusa la possibilità di attingere a circostanze fattuali esterne per valutarne l'adeguatezza. Pertanto, le, dedotte dal ricorrente, carenze probatorie nella documentazione allegata all'istanza avrebbero dovuto costituire la base argomentativa del provvedimento di rigetto. Viceversa, il provvedimento adottato dall'incolpato contiene la mera asserzione della insussistenza dei presupposti di legge, senza alcun riferimento a lacune sul piano probatorio o documentale. Il provvedimento adottato è assolutamente "muto" con riguardo alla supposta mancanza di prova a sostegno dell'istanza formulata dalla donna in stato di detenzione domiciliare: esso non reca il benché minimo riferimento, neppure indiretto o in forma anche soltanto vagamente accennata, al fatto che la richiesta era rigettata a causa dell'insufficiente corredo documentale della domanda.

[Vai al sommario](#)

L'ulteriore giurisprudenza di riferimento.

Riporta la sentenza della sezione disciplinare relativa al caso in esame la pronuncia della Corte costituzionale n. 196 del 1987 al fine di dimostrare come

non si potesse validamente invocare in un caso simile l'obiezione di coscienza. Il caso in esame concerneva una questione di costituzionalità posta da un giudice tutelare in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, in relazione agli artt. 9 e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nei limiti in cui tali disposizioni non consentivano al giudice tutelare medesimo di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle procedure di cui all'art. 12 ed in particolare in relazione al potere di autorizzare una minore a decidere l'interruzione della gravidanza. Detta sentenza, nel ritenere infondata la questione proposta, motivava in tal modo: *“il magistrato é tenuto ad adempiere con coscienza appunto (art. 4 legge 23.12.1946, n. 478) ai doveri inerenti al suo ministero: si ricompongono in tal modo, nella realtà oggettiva della pronuncia, e i suoi convincimenti e la norma obiettiva da applicare. É propria del giudice, invero, la valutazione, secondo il suo "prudente" apprezzamento: principio questo proceduralmente indicato, che lo induce a dover discernere - secondo una significazione già semantica della prudenza - intra virtutes et vitia. Ciò beninteso in quei moduli d'ampiezza e di limite che nelle singole fattispecie gli restano obiettivamente consentiti realizzandosi, in tal guisa, l'equilibrio nel giudicare. E comunque a che siano evitate abnormi distorsioni all'enunciato equilibrio, fisiologico al giudice, l'ordinamento appronta, d'altronde, opportuni rimedi anche sul piano soggettivo dell'esercizio delle funzioni: alla odierna fattispecie resta estranea, tuttavia, ogni disamina del genere, interna alla strutturazione giudiziaria, alla quale pure compete - nei casi di particolare difficoltà - la possibile adozione di adeguate misure organizzative (cfr. sentenza n. 57 del 1985)”*.

[Vai al sommario](#)

5.5. Contenuto motivazionale della sentenza di un organo giudicante nel caso di imputazione per violenza sessuale²¹

Contestazione del contenuto di una sentenza di assoluzione dal reato di violenza sessuale, sotto il profilo dell'ingiustificato rilievo dato alle abitudini di vita della parte offesa, sminuendone la credibilità e minimizzando la violenza subita. Circostanze quali l'orientamento sessuale della giovane, la sua condizione familiare, ed anche le scelte di abbigliamento o le attività artistiche e culturali svolte, erano state infatti analiticamente vagliate e ritenute utili ai fini della pronuncia di assoluzione. I giudici (un uomo e due donne) avevano concluso che la denuncia e il successivo procedimento penale avrebbero rappresentato la risposta della ragazza ad un "discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere". Non, quindi, di stupro si sarebbe trattato, ma di un mero "rapporto mal interpretato", per cui la vicenda, per quanto incresciosa e "non encomiabile per nessuno", non avrebbe assunto rilevanza penale.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

Questioni:

- a) limiti concernenti linguaggio e argomenti utilizzabili in tal caso, anche per l'ipotesi di intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto.
- b) connesse violazioni del codice etico dei magistrati

Norme di riferimento:

-art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare: *"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"*.

²¹ A cura di Marco Dall'Olio

-Convenzione di Istanbul, del Consiglio d'Europa, sulla violenza contro le donne e la violenza domestica firmata l'11 maggio 2011, efficace dal 1° agosto 2014.

-Art. 12 del codice etico

Giurisprudenza ed altri riferimenti

-Sentenza CEDU 27 maggio 2021 nel caso J.L. contro Italia

-Rapporti di valutazione GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) attuativo della convenzione di Istanbul

Illustrazione del caso.

Con sentenza del 2015 la Corte d'Appello di Firenze assolveva sette imputati in un procedimento per stupro avvenuto nel 2008 presso la Fortezza da Basso di Firenze ai danni di una giovane, con ciò venendo ribaltata la condanna disposta in primo grado per sei di loro.

Ricorreva alla Corte Europea la giovane donna, contestando in particolare il contenuto della sentenza, sotto il profilo dell'ingiustificato rilievo dato dalla Corte fiorentina alle sue abitudini di vita, sminuendone la credibilità e minimizzando la violenza subita. Circostanze quali l'orientamento sessuale della giovane, la sua condizione familiare, ed anche le scelte di abbigliamento o le attività artistiche e culturali svolte, erano state infatti analiticamente vagliate dalla Corte d'appello e ritenute utili ai fini della pronuncia di assoluzione. I giudici (un uomo e due donne) avevano concluso che la denuncia e il successivo procedimento penale avrebbero rappresentato la risposta della ragazza ad un *“discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere”*. Non, quindi, di stupro si sarebbe trattato, ma di un mero *“rapporto mal interpretato”*, per cui la vicenda, per quanto incresciosa e *“non encomiabile per nessuno”*, non avrebbe assunto rilevanza penale.

La decisione della Corte EDU nel caso J.L. contro Italia.

Esprimeva un diverso avviso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che con la sentenza 27 maggio 2021 accoglieva il ricorso della giovane condannando, simbolicamente, lo Stato italiano al pagamento di 12.000 € per danni morali. Essa riteneva che il linguaggio e gli argomenti utilizzati nella pronuncia riflettessero pregiudizi e stereotipi sul ruolo delle donne esistenti nella società

[Vai al sommario](#)

italiana, ciò contribuendo ad ostacolare l'effettiva tutela dei diritti delle vittime di violenza di genere. In particolare, veniva ritenuta incomprensibile l'enfasi posta dalla Corte d'Appello su aspetti della vita privata della ricorrente, da ritenersi del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa e perciò sulla responsabilità penale degli imputati, che pertanto dovevano rimanere riservati. L'obbligo di tutela delle presunte vittime di violenza di genere impone infatti il dovere di proteggerne l'immagine, la dignità e la privacy, anche non divulgando informazioni e dati personali non correlati con i fatti. Un obbligo che ha portata nazionale e internazionale - osserva la Corte - e che si impone anche a livello giudiziario, vincolando la discrezionalità dei giudici alla tutela delle parti in causa da qualsiasi ingerenza o violazione ingiustificata. Secondo la Corte Europea, procedimenti e sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta a questo tipo di disuguaglianza. È, quindi, essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle proprie decisioni, esponendo le donne ad una vittimizzazione secondaria mediante l'uso di commenti colpevoli e moralizzanti che possono scoraggiarne la fiducia nella giustizia.

In particolare, osserva la Corte (traduzione non ufficiale dal francese) come: *“diversi passaggi della sentenza della Corte d'appello di Firenze che si riferivano alla vita personale e intima della ricorrente e che violavano i suoi diritti ai sensi dell'articolo 8. In particolare, la Corte ritiene che i riferimenti fatti dalla Corte d'appello alla lingerie rossa "mostrata" dalla ricorrente durante la serata, così come i commenti riguardanti la sua bisessualità, le relazioni sentimentali e quelle sessuali occasionali prima degli eventi, sono ingiustificati. Allo stesso modo, la Corte considera inappropriate le considerazioni relative all'"atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso", che la Corte d'appello ha dedotto, tra l'altro, dalle sue decisioni in materia artistica. Così, la Corte d'Appello menziona tra queste decisioni dubbie la scelta di partecipare ad un cortometraggio nonostante la sua natura violenta ed esplicitamente sessuale, senza che - e giustamente - il fatto che lei abbia scritto e diretto il suddetto cortometraggio sia in alcun modo commentato o considerato come indicativo di una sua attitudine al sesso. Inoltre, la Corte ritiene che la valutazione della decisione della ricorrente di denunciare i fatti, che secondo la Corte d'appello era il risultato di una volontà di "stigmatizzare" e sopprimere un "discutibile momento di fragilità e debolezza", così come il riferimento alla sua "vita non lineare", sono anch'essi deplorabili e irrilevanti. La Corte ritiene, a differenza del Governo, che i suddetti argomenti e considerazioni della Corte d'appello non sono stati utili per valutare la credibilità del ricorrente, una questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce delle numerose risultanze oggettive del procedimento, né sono stati decisivi per la risoluzione del caso (si veda, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas, citata). La Corte riconosce che, nel caso in questione, la credibilità della ricorrente era particolarmente cruciale, e concorda circa il fatto che il riferimento alle sue relazioni passate con i singoli imputati o a certi suoi comportamenti durante la serata possa essere ritenuto giustificato. Tuttavia, non vede come la situazione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale o anche la sua scelta di abbigliamento, così come le sue attività*

[Vai al sommario](#)

artistiche e culturali, possano essere rilevanti per la valutazione della sua credibilità e la responsabilità penale degli imputati. Pertanto, non si poteva ritenere che le violazioni della vita privata e dell'immagine del ricorrente fossero giustificate dalla necessità di salvaguardare i diritti di difesa degli imputati. La Corte ritiene che gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime della violenza di genere impongano anche il dovere di proteggere la loro immagine, dignità e privacy, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali non correlati. Questo obbligo è del resto inerente alla funzione giudiziaria e deriva dal diritto nazionale e da vari strumenti internazionali. In questo senso, la capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni, che è una manifestazione del relativo potere discrezionale e del principio di indipendenza della magistratura, è limitata dall'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata degli individui da interferenze ingiustificate. La Corte osserva anche che il settimo rapporto sull'Italia del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il rapporto GREVIO hanno rilevato la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne e la resistenza della società italiana alla causa dell'uguaglianza di genere. Inoltre, sia il suddetto Comitato delle Nazioni Unite che il GREVIO hanno sottolineato il basso tasso di procedimenti penali e di condanne in Italia, che è sia la causa di una mancanza di fiducia nel sistema di giustizia penale da parte delle vittime che la ragione del basso tasso di denuncia di tali reati nel paese. La Corte ritiene che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettano i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente (si veda, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, citata). Una lezione che l'Italia sembra avere difficoltà a recepire, almeno stando ai risultati della settima relazione del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e del rapporto GREVIO, sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in tale paese”

[Vai al sommario](#)

6. Rapporti con la stampa per mezzo di comunicazione

6.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, che aveva svolto le indagini e sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado, in relazione ad un efferato episodio di cronaca nera (rapimento e successiva uccisione di una minorenni), di partecipare ad un film-documentario per conto di un'emittente televisiva straniera, interessata a pubblicizzare taluni profili del caso, e segnatamente le modalità di utilizzazione della prova del DNA per individuare il presunto responsabile²²

È consentito ad un magistrato partecipare ad un “*docufilm*” relativo ad affari trattati? Se sì, a quali condizioni?

Rileva, ai fini della risposta a tale interrogativo, la circostanza che la vicenda processuale non fosse ancora esaurita in tutti i suoi gradi di giudizio?

Del pari, rileva la circostanza che il magistrato abbia “ceduto” ad un “pressante” invito della casa di produzione?

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. – *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- art. 6 (dovere, nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, di non sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio, nonché di evitare la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati) del Codice Etico

- art. 2, co. 1, lett. u) e aa), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – *Giurisprudenza di rilievo*

- Sezioni Unite, sentenza (di proscioglimento) n. 22373 del 2020 (in part. §§ da 1.4.3 a 1.4.6.)

- di interesse anche il confronto con Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p.) n. 163 de 2018

III. – *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione)

²² A cura di Stefano Guizzi.

Le Sezioni Unite hanno escluso che il comportamento sopra illustrato integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006, norma che sanziona, tra l'altro, la condotta consistente nella "violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui". A tale esito, tuttavia, esse sono pervenute attraverso un percorso argomentativo che ha evidenziato la violazione, da parte del magistrato, dell'art. 6 del Codice Etico, disposizione secondo cui, nei "contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione", il magistrato "non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio".

L'esclusione della ricorrenza dell'illecito disciplinare suddetto, infatti, è stata motivata sul rilievo che lo stesso - quale illecito di pericolo - presenta, tra i suoi elementi costitutivi, la idoneità della condotta "a ledere indebitamente diritti altrui", ovvero "posizioni soggettive radicate in capo ad un soggetto determinato e garantite dall'ordinamento per la realizzazione dei suoi interessi", non potendo, invece, assumere rilievo il semplice "interesse alla credibilità della funzione giudiziaria", trattandosi di "un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli". La ricorrenza di tale "evento di pericolo" è stata esclusa, in particolare, perché il giudice di legittimità ha condiviso il rilievo della Sezione disciplinare secondo cui il magistrato incolpato si era limitato "a riprodurre in forma scenica" null'altro che le "modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale, quale poi effettivamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante". Era, viceversa, rimasta estranea alla contestazione disciplinare innanzi alla Sezione (dove l'impossibilità di darvi rilievo, per la prima volta, in Cassazione) il possibile pregiudizio - derivante dal fatto che la vicenda giudiziaria penale risultava non ancora esaurita, al tempo della realizzazione e messa in onda del documentario - per il "diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio", e dunque il pericolo di una "possibile percezione", in capo ad esso, di una "disparità di trattamento tra a accusa e difesa". Ciò che - se fosse stato "tempestivamente contestato" al magistrato incolpato - "ben avrebbe potuto integrare" quel profilo di idoneità a "ledere indebitamente diritti altrui" richiesto per la sussistenza dell'illecito disciplinare suddetto.

Nondimeno, come anticipato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il coinvolgimento del magistrato in tale film-documentario, in cui "è stata ripercorsa l'intera vicenda del delitto" in relazione al quale il medesimo aveva "partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese" (filmato in cui era stato chiamato "ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie", sebbene il procedimento ancora non risultasse "concluso in via definitiva"), costituisca "certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico". E ciò tenuto conto della finalità della disposizione, "diretta ad imporre il riserbo al magistrato,

[Vai al sommario](#)

anche in relazione ad attività non coperte dal segreto, purché inerenti all'ufficio", sicché "non può revocarsi in dubbio che nella previsione siano ricomprese anche la ricerca o l'accettazione della pubblicità - offerta al magistrato dai media - di notizie relative agli affari trattati o in corso di trattazione". Difatti, "tale partecipazione al documentario si era esplicitata a mezzo di interviste", osservano le Sezioni Unite, "oltre che di altre riprese, pure relative alla narrazione della vicenda, seppure nel contesto di una ricostruzione scenica più ampia, comprendente anche considerazioni relative all'attività, non solo giudiziaria, dell'incolpata". Sicché è evidente "che la condotta del magistrato è consistita nella divulgazione di notizie circa gli affari espletati nel processo ed in corso di espletamento al momento delle riprese, ed al contempo - in contrasto con la previsione dell'art. 6 del Codice etico - nella ricerca di pubblicità inerente alla propria attività di ufficio ed anche privata".

[Vai al sommario](#)

6.2. Possibilità per un sostituto procuratore, titolare di un procedimento - di notevole rilevanza mediatica- relativo ad un omicidio, di prendere parte (senza previamente informarne il Procuratore della Repubblica), accettando la relativa proposta avanzata da una emittente televisiva, alla realizzazione di un film-documentario avente ad oggetto il suddetto procedimento penale (e le specifiche tecniche di indagine adottate) mandato in onda durante la pendenza del processo in appello²³

In particolare:

- se la partecipazione ad un film-documentario inerente un procedimento di cui il p.m. è titolare prima ancora che venga emessa sentenza definitiva costituisca una violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione,

- se tale partecipazione possa legittimamente generare dubbi sulla indipendenza e imparzialità del pubblico ministero,

- se tale condotta possa configurare l'utilizzo da parte del pubblico ministero di un canale informativo personale privilegiato per sostenere, anche sul piano mediatico, la propria tesi accusatoria, in assenza di ragioni istituzionali,

- se detta partecipazione, allorquando il processo è ancora in corso, possa ritenersi in violazione dei doveri di correttezza in quanto potenzialmente dannosa per l'imputato, nonché generare una possibile percezione di disparità di trattamento tra accusa e difesa nel processo di appello non ancora definito.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

Articolo 1 comma 1, 2 comma 1 lett. u), dlgs 109/2006

articolo 1 comma 1, 2 comma 1 lett. a), dlgs 109/2006

articolo 1, comma 1, 2 comma 1 lett. n) dlgs 109/2006

²³ A cura di Nicola Piacente

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Art. 3 *Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the*

honour and dignity of their profession

[Vai al sommario](#)

Art. 8 *Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.*

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the

recognized standards and ethics of their profession.

Associazione internazionale dei pubblici Ministeri – IAP - art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

always protect an accused person's right to a fair trial

Omissis

CONSIGLIO D' EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI
AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre
2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

PARERE (2013) N. 8 DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI
PROCURATORI EUROPEI

SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

[Vai al
sommario](#)

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

II. - *Giurisprudenza*

La Sezione disciplinare ha risposto con la *Sentenza n. [138](#) del 2019*

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni del sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, la condotta, tra l'altro episodica, del Sostituto Procuratore che riceve una ripetuta e insistente ricerca di contatto da parte del produttore cinematografico, non essendo imputabile al magistrato la costituzione di un canale informativo riservato o privilegiato.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni della divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di

trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, il comportamento di un Sostituto procuratore il quale partecipi a un film-documentario che ricostruisce in forma scenica l'ipotesi accusatoria posta al vaglio dell'autorità giudicante di un caso di omicidio. Tale condotta non viola il dovere di riserbo del magistrato trattandosi di fatti pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del Sostituto Procuratore che rilascia una intervista senza informare preventivamente il Procuratore della Repubblica allorquando il progetto organizzativo non ha una previsione in tale senso

La Corte di cassazione SS.UU decideva il caso con *Sentenza n. 22373 del 15/10/2020*, con la quale assolveva definitivamente il magistrato incolpato

III. - *Illustrazione del caso*

Un sostituto procuratore, titolare di un procedimento riguardante un omicidio che aveva avuto una grande risonanza sugli organi di informazione veniva contattato da un produttore cinematografico, per conto di un'emittente televisiva straniera. L'emittente aveva programmato di girare un film-documentario che, muovendo dal caso giudiziario in questione, si proponeva di approfondire il tema specifico della prova scientifica sulla quale si basava l'assunto accusatorio. Veniva quindi chiesto al pubblico ministero una partecipazione, anche a mezzo di interviste, al film documentario (che proponeva una ricostruzione scenica più ampia, comprendente anche aspetti relativi all'attività, non solo giudiziaria, del pubblico ministero).

Il pubblico ministero acconsentiva alla partecipazione richiesta, senza informarne il procuratore della Repubblica, facendosi peraltro assicurare che la proiezione del documentario avrebbe avuto luogo soltanto all'esito della chiusura del procedimento da lui seguito. La diffusione televisiva del docu-film ha avuto luogo dopo la chiusura del procedimento di primo grado, e prima dell'avvio del procedimento d'appello.

A seguito della diffusione televisiva, una testata giornalistica nazionale on line formulava riserve in ordine all'opportunità della trasmissione. L'articolo induceva il Presidente della Corte d'Appello del distretto di appartenenza dell'incolpata a segnalare il caso al P.G. presso la medesima Corte di Appello.

[Vai al sommario](#)

Sul punto-in base all'argomentazione della sentenza delle Sezioni Unite- va rammentata la sentenza della Corte Costituzionale, laddove ha affermato che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero. Nondimeno, i valori costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento. Ne discende che la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella libertà e cioè l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati (Corte Cost., sent., n. 100 del 1981

Le sezioni Unite hanno comunque tenuto presente quanto previsto dall'art. 6 del codice etico e ravvisato che la disposizione è diretta ad imporre il riserbo al magistrato, anche in relazione ad attività non coperte dal segreto, purchè inerenti all'ufficio e che nella previsione sono ricomprese anche la ricerca o l'accettazione della pubblicità – offerta al magistrato dai media – di notizie relative agli affari trattati o in corso di trattazione.

[Vai al sommario](#)

In base alle Sezioni Unite,

a) la riservatezza, posta a garanzia dei valori costituzionali dell'indipendenza e della imparzialità, impone, pertanto, al magistrato un significativo limite alla divulgazione, sia di notizie attinenti alla sua attività di ufficio (art. 6 del Codice Etico), sia dei singoli affari in corso di trattazione o già definiti (art. 2, comma 1, lett. u).

b) il dovere di riservatezza, enunciato al D.Lgs. n. 109 del 2006, ha una portata piuttosto ampia, volendo significare “il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi”..... all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il medesimo deve godere presso la pubblica opinione

c) la partecipazione ad un film-documentario nel quale

- è stata ripercorsa l'intera vicenda dell'omicidio alla quale il magistrato ha partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese,

-l'incolpata è stata chiamata ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie, in relazione ad un procedimento ancora non concluso in via definitiva,

costituisce certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico e dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), quanto alle notizie circa l'attività di ufficio e gli affari compiuti o in corso di svolgimento.

Nel caso concreto, il giudice disciplinare e Sezioni Unite hanno motivatamente escluso che la partecipazione del magistrato al film-documentario si sia rivelata “concretamente, o anche solo astrattamente, idonea a compromettere l'interesse alla credibilità della funzione giudiziaria” – che peraltro è un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli – essendosi l'incolpata limitata a riprodurre in forma scenica le “modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale, quale poi effettivamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante”

Le Sezioni Unite hanno seguito l'orientamento tracciato dalla sezione disciplinare *Sentenza n. 20 del 2004* – e 51 del 2004 in materia di rapporti di autonomia tra codice deontologico e normativa in materia di illeciti disciplinari

La violazione dell'art. 6 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto "etico-professionale" e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano "etico" e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).

[Vai al sommario](#)

Resta da valutare nella specie, l'astratta idoneità della condotta censurata a ledere interessi del soggetto sottoposto a indagini”, che forma oggetto di altro e diverso illecito disciplinare

Sul punto va precisato che il Ministero della Giustizia ha (tardivamente) dedotto solo dinanzi alle Sezioni Unite che la condotta del magistrato si sarebbe tradotta in un pregiudizio per il diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio, che trova fondamento nel disposto dell'art. 111 Cost., ingenerando nel medesimo la “possibile percezione di disparità di trattamento tra a accusa e difesa”.

Il che – ha argomentato la Corte di Cassazione, se tempestivamente contestato all'incolpata – ben avrebbe potuto integrare l'idoneità della violazione del diritto di riservatezza a “ledere indebitamente diritti altrui”.

6.3. Possibilità per un sostituto procuratore di violare disposizioni regolamentari e del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione per difendersi dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento inconciliabile con i propri doveri e diverso da quello effettivamente adottato²⁴

In particolare:

- se violi i doveri di imparzialità, correttezza, continenza e riserbo sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio, rilasciando dichiarazioni ed interviste e partecipando ad una trasmissione televisiva nonostante contrarie disposizioni emanate dal procuratore della Repubblica,

- quali siano le condizioni perché tale sollecitazione, sia pure in violazione delle disposizioni regolamentari e di quelle emanate dal procuratore della Repubblica sia ammissibile,

- se tra tali condizioni rientri la difesa dell'onore professionale;

- se sia piuttosto opportuno sollecitare o attendere un intervento del dirigente del suo ufficio, un intervento a tutela del CSM ovvero un giudizio penale a tutela dell'onore leso,

- entro quale limite il diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero sia compatibile con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, misura e correttezza nelle comunicazioni, anche a fronte di attacchi subiti.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

II. - Norme di riferimento

art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

²⁴ A cura di Nicola Piacente

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Art. 3 *Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the*

honour and dignity of their profession

Art. 8 *Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.*

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the

recognized standards and ethics of their profession.

Associazione internazionale dei pubblici Ministeri – IAP - art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

[Vai al sommario](#)

CONSIGLIO D'EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI
AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre
2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

PARERE (2013) N. 8 DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI
PROCURATORI EUROPEI

SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

[Vai al
sommario](#)

II. - *Giurisprudenza*

- La Sezione disciplinare ha inizialmente deciso con la sentenza n. [65 del 2013](#).

Nella decisione

1) si ravvisava l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- *per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti*

- *per sollecitazione della pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio*

nella condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in assenza di alcuna condizione di urgenza ed in violazione delle previsioni del documento organizzativo dell'ufficio, al fine di tutelare la propria onorabilità professionale, fornisca agli organi di informazione le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato, qualora non abbia previamente provveduto ad avvalersi degli strumenti di tutela istituzionale previsti dall'ordinamento, con forme e modalità tali da consentirne la piena esplicazione.

2) Non si ravvisava invece illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- per violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e

del divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione

nella condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, al fine di tutelare la propria onorabilità professionale, fornisca agli organi di informazione le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato, qualora tali dichiarazioni non incidano sul buon andamento del procedimento, atteso che tale disposizione di legge non pone un divieto ai singoli sostituti procuratori di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

-La Corte di Cassazione SS.UU decideva il caso con Sentenza [6827](#) del 24/03/2014, cassando la sentenza n. 65/2013 e disponendo il rinvio alla Sezione disciplinare in diversa composizione

Secondo le Sezioni Unite

La condotta con cui il magistrato, attraverso i "media", si difenda dall'attribuzione - frutto di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione - di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i suoi doveri e con l'immagine che ogni appartenente all'ordine giudiziario deve dare di sé, per la credibilità propria e della magistratura nel suo complesso, non viola di per sé, ma eventualmente solo per i mezzi concretamente usati, il valore costituzionale dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, ogni magistrato deve sempre uniformarsi.

Ne consegue che, nel caso il cui l'interessato, per difendersi, faccia ricorso ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della sua condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio "ex ante" e in concreto che, avuto riguardo alle specifiche circostanze connotanti la lesione dell'onorabilità professionale del magistrato, non si limiti ad individuare le astratte alternative dallo stesso percorribili a tutela del proprio diritto, ma quali fossero gli effettivi risultati in tal modo conseguibili a questo fine.

Il principio enunciato statuisce l'obbligo per i magistrati di uniformarsi in ogni caso al valore dell'imparzialità anche sul piano dell'immagine (ved. artt. 1, 8, 9, 13 del codice etico)

La sezione disciplinare decideva in via definitiva con sentenza 154/2014, statuendo che

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti

- per sollecitazione della pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio

[Vai al sommario](#)

la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale si difenda (con interviste anche televisive e dichiarazioni agli organi di stampa) dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i propri doveri e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, qualora i mezzi a tal fine utilizzati, sulla scorta di un giudizio ex ante che consideri le specifiche circostanze del caso concreto, siano gli unici utilmente praticabili.

III. - Illustrazione del caso

Un sostituto procuratore della Repubblica veniva accusato, ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Una vicenda di cui era stato protagonista nel corso di un turno di reperibilità ed i provvedimenti adottati in quella circostanza erano divenuti di dominio pubblico venendo però riportati in modo difforme dagli organi di informazione da quanto era effettivamente accaduto. L'incolpato prendeva pertanto l'iniziativa di rivolgersi alla stampa per far conoscere pubblicamente la sua versione dell'accaduto (sollecitando i giornalisti a pubblicare le sue dichiarazioni), violando le disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con la stampa e ignorando non solo la circolare interna dell'ufficio in materia di rapporti con gli organi di informazione ma anche l'invito del capo dell'Ufficio (informato dal p.m. incolpato della intenzione di quest'ultimo di partecipare ad una trasmissione televisiva) prima formulato oralmente poi per iscritto a non fornire notizie ad organi di stampa.

Definitivamente decidendo sul caso la sezione disciplinare del CSM, conformandosi alla sentenza delle Sezioni Unite 6827, ha ribadito che

- l'art.4 della legge n. 689/1981 (in particolare, il primo comma secondo cui "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa") rende direttamente applicabili le cause di giustificazioni anche agli illeciti disciplinari, attesa la sicura riconducibilità di questi ultimi alla categoria degli illeciti amministrativi;

- con riferimento alle cause di giustificazione previste dal codice penale, occorre procedere in presenza di un conflitto di beni giuridici, ad un bilanciamento degli interessi coinvolti sicchè l'esimente opera soltanto quando non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi per il bene giuridico in competizione, escludendosi sempre che sia giustificata la compromissione di beni giuridici di più alto valore rispetto a quello difeso

[Vai al sommario](#)

Nella specie i beni giuridici in competizione erano stati individuati nel diritto al proprio onore professionale che l'incolpato aveva voluto difendere a fronte dei valori

- della imparzialità - ed anche della sola immagine di imparzialità del magistrato (che sarebbero lese sia dal protagonismo sia dall'apparenza di un coinvolgimento personale nei casi trattati), nonché

- della effettività dell'organizzazione del servizio giudiziario all'interno della quale opera il magistrato.

Le alternative in ipotesi percorribili dal magistrato incolpato per difendere il proprio onore professionale (rispetto alla propria sovraesposizione mediatica), seguendo l'indicazione delle SS.UU. sono state individuate dalla sezione disciplinare

a) in un intervento del capo dell'ufficio (Il primo fondamentale presidio a tutela dell'onore professionale dei singoli magistrati e dell'ufficio nel suo complesso deve infatti senza dubbio essere il suo dirigente, tenuto per legge a gestire i rapporti con la stampa e i mass media in generale, onde garantire unicità di indirizzo esterno, ponderatezza e trasparenza all'azione giudiziaria),

b) in un intervento a tutela ex art. 21 bis R.I. del CSM,

c) in un accertamento dei fatti in sede penale.

Nella vicenda in questione il capo dell'ufficio non ritenne di intervenire a tutela dell'incolpato con un proprio comunicato stampa.

La tempistica relativa alla apertura e definizione di una pratica a tutela del pubblico ministero non consentiva al magistrato di tutelare efficacemente e tempestivamente il proprio onore professionale rispetto alla rapidità con cui venivano diffuse le notizie di stampa ritenute lesive (visto che il relativo iter si articola comunque in vari passaggi tra comitato di presidenza, prima commissione, istruttoria, plenum e che nella specie la pratica a tutela del pubblico ministero veniva definita dal CSM con un'archiviazione due e mesi e mezzo dopo).

Una querela per diffamazione da parte del magistrato ed il conseguente procedimento penale è stata valutata dalla Sezione disciplinare come un'alternativa all'epoca del tutto, aleatoria, ipotetica e astratta, sostanzialmente impraticabile nell'ottica di un efficace e tempestivo ristoro alle lesioni dell'onore professionale dell'incolpata non solo alla luce della prevedibilità dell'inizio di un procedimento penale sulla base degli elementi, anche probatori, in possesso dell'interessato, ma soprattutto considerando l'adeguatezza dei relativi tempi rispetto alle esigenze di tutela.

[Vai al sommario](#)

CSM e Sezioni Unite hanno seguito l'orientamento tracciato dalla sezione disciplinare *Sentenza n. 20 del 2004* – e 51 del 2004 in materia di rapporti di autonomia tra codice deontologico e normativa in materia di illeciti disciplinari

La violazione dell'art. 6 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto "etico-professionale" e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano "etico" e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).

La valutazione deve riguardare nella specie il rispetto del codice etico non solo da parte del magistrato incolpato, ma anche da parte del dirigente del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 14 del codice etico-doveri dei dirigenti

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Omissis

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni Omissis.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

[Vai al sommario](#)

6.4. Rapporti con gli organi di informazione e con il dirigente dell'ufficio; correttezza nei confronti delle parti²⁵

Questioni:

1) Possibilità per il presidente di una sezione penale di un collegio giudicante

- di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio utilizzando canali informativi personali privati o privilegiati,

- di esprimere, attraverso un'intervista resa ad un giornalista di sua conoscenza, considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi di un processo di particolare rilevanza mediatica dopo il dispositivo e prima della stesura e del deposito della motivazione della sentenza,

esponendosi anche a causa di una operazione di "editing" da parte dell'intervistatore al rischio di anticipare (almeno in apparenza) le motivazioni di una sentenza di cui è stato pronunciato e reso noto il dispositivo o addirittura di svelare, anticipandoli ad un organo di informazione, ragionamenti sviluppati in camera di consiglio;

2) possibilità che un'eventuale responsabilità disciplinare o deontologica possa essere esclusa o attenuata in assenza

- di regole organizzative che affidino ad un ufficio stampa, alle dipendenze del dirigente dell'ufficio, il compito esclusivo del rilascio di eventuali comunicati in ordine all'attività giurisdizionale svolta dai magistrati e vietino espressamente ai magistrati il rilascio di dichiarazioni agli organi di informazione,

- di iniziative da parte del dirigente dell'ufficio in materia di comunicazione, anche a tutela dei magistrati del proprio ufficio e del lavoro da questi svolto;

3) legame tra la sovraesposizione mediatica di un magistrato e l'inerzia del dirigente dell'ufficio.

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento

²⁵ A cura di Nicola Piacente

Art. 1 comma 2 lett. U) dgl's 109/2006
Art. 2 comma 1 lett. aa), d), n) dgl's 109/2006
Art. 2 codice etico
Art. 6 codice etico
Art. 9 codice etico
Art. 12 codice etico
Art. 14 codice etico
Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Giurisprudenza

La sezione disciplinare ha risposto con sentenza n. 23 del 2015

[Vai al
sommario](#)

Illustrazione del caso

Pochi giorni dopo aver definito con lettura del dispositivo un processo penale nei confronti di un noto uomo politico, all'epoca capo di un partito di opposizione, il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione che aveva confermato in via definitiva la sentenza di condanna rilasciava una intervista ad un quotidiano della sua città,

in gran parte dedicata a ricostruire i passaggi essenziali del giudizio di legittimità.

L'intervista (della quale vengono successivamente riportati alcuni passaggi) suscitava un acceso dibattito ai più vari livelli, in ognuno dei quali prevalsero rilievi fortemente critici.

Coloro che per vicinanza politica o personale erano legati all'imputato manifestarono la loro indignazione e denunciarono la commissione di un vero e proprio illecito, suscettibile addirittura di invalidare la decisione della Corte di Cassazione. Il Presidente del collegio aveva, infatti, a loro avviso violato il segreto della camera di consiglio e indebitamente anticipato il giudizio,

descrivendo per sommi capi il contenuto della sentenza prima che questa fosse depositata.

Altri giudicarono gravemente scorretto sul piano deontologico il rilascio dell' intervista e sottolinearono come il magistrato, seppure non avesse infranto l'obbligo di segreto, fosse venuto meno al generale dovere di riserbo che grava sui magistrati per precisa indicazione normativa di rango primario e codice deontologico dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Altri, ancora, non nascosero il proprio disappunto davanti ad una condotta giudicata fortemente imprudente e suscettibile di arrecare grave danno alla intera magistratura, dal momento che, qualunque cosa potesse aver detto il magistrato in questione, era facile prevedere che le sue dichiarazioni sarebbero state oggetto di strumentalizzazione, proprio nel momento in cui, dopo molte polemiche, il processo era comunque giunto ad una sua conclusione e la motivazione avrebbe da sola adeguatamente spiegato le ragioni sottostanti alla decisione.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione intervenne, infine, pubblicamente per definire l'intervista come inopportuna .

[Vai al sommario](#)

Il magistrato che aveva rilasciato l'intervista venne incolpato

a) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione del dovere generale di riserbo (imposto al magistrato anche dall'art. 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella interpretazione che ne è data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire la credibilità del potere giudiziario),

b) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

c) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Nella sentenza della sezione disciplinare è stato preliminarmente osservato che

a) non compete alla Sezione Disciplinare giudicare la opportunità di una condotta, bensì se i fatti cristallizzati nella incolpazione siano accaduti e se negli stessi siano ravvisabili gli elementi essenziali dell'illecito nella medesima sequenza logica imposta dalla nota bipartizione tra elementi positivi (elemento oggettivo ed elemento soggettivo) e negativi (assenza di cause di giustificazione) del reato;

b) non spetta alla Sezione Disciplinare della magistratura stabilire se il magistrato coinvolto abbia fatto bene o male e se il suo comportamento sia stato esemplare o biasimevole per la magistratura e i cittadini, trattandosi di aspetti che attengono ad un piano estraneo alla giurisdizione;

c) una dichiarazione resa alla stampa non può essere considerata illecita in quanto tale;

d) l'illecito disciplinare non può risiedere nella sola eventuale violazione del generale dovere di riserbo, la cui osservanza è imposta dall'art. 1, D. Lgs. n. 109/2006,

e) tale dovere (la cui violazione è da ritenersi punibile solo in quanto si accompagni ad altri elementi specializzanti che vengono a delineare i singoli illeciti tipici descritti) impone al magistrato una riservatezza particolarmente qualificata nell'espressione di stati d'animo, intenzioni e valutazioni "all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, questi possa suscitare dubbi sulla indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione".

Di seguito vengono riportate le frasi attribuite al magistrato giudicante nel corso dell'intervista:

"Nessuna fretta nel processo. Abbiamo solo attuato un doveroso principio del UFF. 1, quello di salvare i processi che rischiano di finire in prescrizione".

E quello PROC. 1 sarebbe andato prescritto il DATA 2. "Abbiamo deciso con grande serenità"

Omissis

"NOME 2 non è stato condannato "perché non poteva non sapere", ma "perché sapeva": era stato informato del reato.

Omissis

[Vai al sommario](#)

"Ero per la diretta tv, ma avremmo turbato il processo".

Omissis

"Sì, lo ero per un processo di meritevole rilevanza sociale. Di qui, l'autorizzazione per la pubblicità delle udienze. Ma ho dovuto cambiare idea di fronte alla richiesta di 32-33 emittenti televisive, da quelle nazionali a quelle internazionali. C'erano richieste della EMITTENTE 1, di una tv PAESE 1, di tre tv PAESE 2, una tv PAESE 3, mi pare anche una PAESE 4. Avremmo potuto determinare un oggettivo turbamento allo svolgimento delle udienze. E non era giusto, per la doverosa serenità che bisogna assicurare ad ogni processo, ad ogni imputato oltre che ai magistrati che avrebbero dovuto giudicare".

Ancora a seguito delle domande del giornalista sull'andamento della camera di consiglio:

"In camera di consiglio, sempre e comunque come prescrive l'articolo 606 del codice di procedura penale, UFF. 1 (la Corte di Cassazione) valuta preliminarmente motivi che potrebbero determinare nullità processuali, ad esempio se è stato notificato o meno un atto, poi la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. E ancora, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Fino alla valutazione della eventuale mancata assunzione di una prova decisiva, o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione".

Alla ulteriore sollecitazione del giornalista su indiscrezioni secondo le quali all'interno della camera di consiglio vi sarebbe stata una divisione tra una linea morbida, rappresentata dal giudice relatore, e una linea dura interpretata dal presidente della sezione: l'incolpato rispondeva "Assolutamente non posso rispondere"

Alla ulteriore domanda del giornalista se un principio giuridico secondo il quale si può essere condannati in base al presupposto che l'imputato "non poteva non sapere"

L'incolpato rispondeva: "Assolutamente no, perché la condanna o l'assoluzione di un imputato avviene strettamente sulla valutazione del fatto-

[Vai al sommario](#)

reato, oltre che dall'esame della posizione che l'imputato occupa al momento della commissione del reato o al contributo che offre a determinare il reato. Non poteva non sapere? Potrebbe essere una argomentazione logica, ma non può mai diventare principio alla base di una sentenza".

Omissis

"Noi potremmo dire: tu venivi portato a conoscenza di quel che succedeva. Non è che tu non potevi non sapere perché eri il capo. Teoricamente, il capo potrebbe non sapere. No, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Tu non potevi non sapere, perché Tizio, Caio o Sempronio hanno detto che te lo hanno riferito. È un po' diverso dal non poteva non sapere".

Una volta esaminata l'intervista (dalla quale sono state estrapolate in questa sede alcune delle frasi attribuite al magistrato)

La sezione disciplinare del CSM rilevava che l'intero contenuto dell'intervista è agevolmente sintetizzabile come segue:

"il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è stato deciso nel pieno rispetto

- della legge processuale
- della legge sostanziale

- delle norme organizzative e delle prassi interne della UFF. 1" (Corte di Cassazione).

Argomentava la sezione disciplinare

che l'incolpato non aveva detto nulla che non fosse già insito nel contenuto della decisione, per come questo era stato esplicitato in pubblica udienza con la lettura del dispositivo.

Com'è noto, nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale e va quindi affermata per fatto proprio colpevole.

Il principio che il giornalista nella sua intervista aveva definito, seppure mostrando di dubitare della sua esistenza, e cioè quello del "non poteva non sapere" non esiste e non è mai esistito nei termini da questo ipotizzati.

[Vai al sommario](#)

La formula, che pure può essere stata utilizzata dai giudici di merito, viene tutt'al più a sottolineare, a chiusura di un ragionamento probatorio, il convincimento sulla concludenza delle prove a carico, al punto da far escludere ogni argomento volto a dimostrare l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

La responsabilità resta, quindi, per fatto proprio colpevole, non vi è un criterio

di imputazione che si fondi su questo argomento. Nel chiudere l'analisi del materiale confluito nel suo fascicolo, l'utilizzo della formula "non poteva non sapere" non contiene l'enunciazione di un principio di diritto, ma esemplifica il convincimento del giudice per cui la prova può dirsi raggiunta ad un livello di certezza tale da potersi escludere qualsiasi lettura alternativa: "non poteva non sapere", cioè "è dimostrata la sua coscienza e volontà del fatto tipico ad un livello di certezza che dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza".

La contrapposizione tra due principi, quello del "sapere" e quello del "non poter non sapere" si fonda, quindi, su un equivoco della comunicazione, è giuridicamente inesistente e non è perciò mai stata oggetto di pronunce giurisprudenziali né di dibattito dottrinale.

[Vai al sommario](#)

Quanto alla frase attribuita all'incolpato

"Noi potremmo dire: tu venivi portato a conoscenza di quel che succedeva. Non è che tu non potevi non sapere perché eri il capo. Teoricamente, il capo potrebbe non sapere. No, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Tu non potevi non sapere, perché Tizio, Caio o Sempronio hanno detto che te lo hanno riferito. È un po' diverso dal non poteva non sapere".

La sezione disciplinare rilevava

il riferimento ad un ragionamento applicabile al caso deciso non andava oltre la sua generica prospettazione e non si tradusse certamente in una inusuale anticipazione della motivazione, se si considera che il verbo che regge la proposizione principale è coniugato al condizionale "noi potremmo dire" (anziché all'indicativo futuro "noi diremo"), lasciando così aperta la possibile esistenza di una quantità di variabili che avrebbero reso tale eventualità del tutto verosimile, ma non certa, dovendo ricorrere evidentemente tutti gli elementi di

prova affinché il ragionamento astratto svolto dal magistrato intervistato potesse essere riempito di contenuto.

Ancora, conclusivamente, l'esplicitazione del concetto relativo all'elemento soggettivo del reato, non andava oltre la descrizione di un meccanismo di tale semplicità, da renderlo certamente adattabile al caso di specie, come a qualsiasi processo che veda imputato per reato doloso il legale rappresentante di una società per azioni, ma senza alcuna caratterizzazione che ne determinasse la precisa riferibilità ad esso, quale l'illustrazione di elementi di prova effettivamente acquisiti o la riferibilità di questa o quella circostanza di fatto alle dichiarazioni rese da testi escussi nell'ambito di quel procedimento.

omissis

Si può in definitiva affermare con certezza che in quella intervista non venne

reso pubblico alcun aspetto della decisione che non fosse già contenuto nella lettura in udienza del dispositivo.

[Vai al sommario](#)

La sezione ha altresì individuato espedienti (quali l'inserimento nell'articolo di giornale che riportava l'intervista di domande mai formulate nel corso della conversazione con il magistrato, suscettibili di rendere visibilmente aderente al caso trattato considerazioni solo di carattere generale).

Quanto al rilascio di dichiarazioni al di fuori di un c.d ufficio stampa

La sezione disciplinare ha rilevato che,

- non opera per gli uffici giudicanti nemmeno quella indicazione di preferenza dettata con norma di rango primario per gli uffici requirenti affinché i rapporti con la stampa siano gestiti dal capo dell'ufficio o da un suo delegato,

- all'epoca dei fatti contestati non era previsto dalle norme secondarie sulla organizzazione degli uffici giudicanti (v. Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 7 marzo 2012, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2015 art. 72 e ss.) che l'aspetto dei rapporti con la stampa possa costituire oggetto di delega da parte del capo dell'ufficio giudiziario ad altri magistrati,

- all'epoca dei fatti contestati la regolamentazione dei rapporti con la stampa era stata articolata in un panorama quindi estremamente vago, fatto di prassi legate alla disponibilità dei singoli, frammentato quanto alla continuità del servizio reso, contraddittorio e lacunoso quanto alle sue premesse normative

prossime, non meno di quelle remote, se si considera che, come si è già detto, nulla è previsto in proposito dalla regolamentazione generale degli uffici giudicanti contenuta nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura,

- non era rinvenibile la disciplina dell'Ufficio Stampa e, conseguentemente, solo arbitrariamente è enucleabile dal sistema la regola organizzativa che si pretende essere stata violata dall'incolpato dott. NOME 1.

Rilevava contestualmente la sezione disciplinare, riferendosi all'articolo del giornale nel quale veniva riportato il testo dell'intervista: Come si sia potuti pervenire a interpretazioni forzate e strumentali di questo testo è agevolmente comprensibile, così come non può esservi dubbio sul fatto che se il giudice si fosse astenuto dal rendere tali dichiarazioni sarebbe mancata la materia prima per qualsiasi ulteriore polemica.

Rilevava infine l'organo disciplinare che prima della lettura della sentenza, per il solo fatto di aver fissato l'udienza in adempimento dei propri doveri e in esecuzione di una prassi assolutamente pacifica, al fine di evitare che i reati per cui si procedeva fossero dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, l'incolpato si era, quindi, visto accusare da alcuni organi di stampa non già di generica scorrettezza o partigianeria, ma di delitti gravissimi ed era stato vittima di accuse di aver ordito intrighi, aver agito in combutta con giornali, banche ed aziende, avere in ogni caso intenzionalmente danneggiato l'imputato imprimendo una inedita e inspiegabile accelerazione ai tempi del procedimento

Ha quindi concluso la sezione disciplinare che

in un contesto di crescendo di gravi accuse, ingiurie ed insinuazioni che non accennavano a diminuire d'intensità e, nella continua osmosi tra espressioni offensive dirette all'ufficio e quelle riferite alla persona, sembrava nelle ultime ore minacciosamente prendere la deriva ai danni del magistrato della demolizione dell'uomo.

La situazione era, quindi, quella in cui l'intervento volto a ristabilire la verità dei fatti corrispondeva non solo ad un interesse del singolo, ma anche della magistratura, nei termini ampiamente illustrati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 6827/2014 del 28 gennaio 2014 (che ha statuito che è assolutamente pacifica l'applicabilità agli illeciti disciplinari delle cause di giustificazione, circostanze che escludono l'antigiuridicità del fatto quando davanti ad un conflitto di beni giuridici, sulla base di un giudizio formulato ex

[Vai al sommario](#)

ante, si pervenga alla conclusione per cui uno dei due beni sia salvaguardabile solo con il sacrificio dell'altro e sempre che non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi per lo stesso.

Ciò che è stato posto in discussione nella vicenda in questione è stato il diritto all'onore sub specie dell'onore professionale e la difesa di tale onore attraverso il ristabilimento della verità.

Certamente era, invece, astrattamente prefigurabile un intervento del capo dell'ufficio, ma anche questa possibilità, secondo la valutazione ex ante che dev'essere compiuta in questa sede, poteva essere apparsa in quel momento di efficacia limitata, se si considera che gli attacchi al dott. NOME 1 non erano mai cessati dopo il tempestivo intervento che vi era stato a luglio quando i giudici della UFF. 1 erano stati definiti Banditi di Stato.

In più, seppure non erano mancati anche in questa seconda fase invettive dirette non solo contro il singolo magistrato, ma anche contro la Corte di Cassazione, descritta come luogo di malaffare, la ripresa delle ostilità aveva fatto registrare un'accentuata caratterizzazione personale della polemica e poteva conseguentemente aver indotto l'offeso ad intervenire autonomamente per ristabilire la verità dei fatti senza attendere ulteriori prese di posizione ufficiali da parte del Primo Presidente della UFF. 1.

E' stato d'altra parte rilevato dalle Sezioni Unite, in quel caso chiamate a pronunciarsi su una dinamica analoga sviluppatasi all'interno di un ufficio requirente nel quale spetta al Procuratore della repubblica la titolarità dei rapporti con la stampa e quindi è prefigurabile una speciale attenzione al fenomeno da parte dello stesso, che tale intervento a tutela resta pur sempre affidato alla discrezionalità del capo dell'ufficio, per cui il magistrato, in assenza di assicurazioni, non può fare affidamento su di esso con i tempi richiesti dal rilievo mediatico della lesione all'onore.

Certamente era questa la situazione in cui venne a trovarsi l'odierno incolpato, braccato da una stampa ostile, con la necessità di ristabilire celermente la verità dei fatti a tutela del suo buon nome e di quello dell'ufficio, privo, infine, di qualunque certezza in ordine ad una diversa possibilità di ottenere altrimenti la medesima tutela, se non esponendosi di persona.

[Vai al sommario](#)

Il caso sollecita ulteriori elementi di riflessione quanto ai

- doveri del dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del codice etico

- rapporti con la stampa: in che termini il magistrato che rilascia dichiarazioni può esigere correttezza anche da parte dell'intervistatore ed entro quali limiti la trascrizione di un'articolata intervista attraverso una operazione di editing può andare oltre lo scopo di rendere coerente, scorrevole e pienamente intellegibile un colloquio giornalista-magistrato e condurre ad una alterazione del discorso dell'intervistato, funzionale ad esaltare il significato giornalistico dell'intervista.

[Vai al sommario](#)

7. Rapporti con il CSM

7.1. Aspirazione di un magistrato a un incarico direttivo²⁶

Questione: possibilità per un magistrato, che aspira ad un incarico direttivo di coltivare tale aspirazioni rivolgendosi a terze persone per contattare un componente laico del CSM ed indurlo ad esprimere un voto favorevole alla sua nomina

In particolare

- se tale comportamento violi i doveri di correttezza del magistrato

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento

Artt. 1 e 3 comma 1 lett. a) ed i) del d.lgs.vo n. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di correttezza e di riserbo gravanti sui magistrati, usava la propria qualità di Procuratore della Repubblica, candidato al posto direttivo di Procuratore della Repubblica di un ufficio più prestigioso per conseguire un vantaggio ingiusto e per condizionare l'esercizio delle funzioni concernenti il conferimento degli incarichi direttivi che la Costituzione attribuisce

[Vai al sommario](#)

Art 10 codice etico

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Fatto:

Un pubblico ministero veniva accusato. dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 3 lett. a) e i) del d.lvo 109/2006

Per avere di aver in più occasioni

²⁶ A cura di Nicola Piacente.

- sollecitato telefonicamente un colonnello dei carabinieri (che in passato aveva lavorato in inchieste condotte dall'incolpato) perché questi chiedesse ad un generale suo superiore di attivarsi presso un onorevole, affinché questi a sua volta contattasse un componente laico del CSM e lo convincesse ad esprimere in plenum il proprio voto in favore della nomina dell'incolpato alle funzioni direttive di procuratore della Repubblica.

L'iniziativa dell'incolpato prendeva spunto dalla disponibilità precedentemente manifestatagli dal generale dei carabinieri ad "intervenire" in suo favore dando atto della sua correttezza professionale e della sua imparzialità

Infatti, dopo che la commissione competente del CSM aveva proposto il suo nome, insieme ad altri, ritenendo che vi erano concrete possibilità di un buon risultato, l'incolpato aveva deciso di interessare l'alto ufficiale dei carabinieri con un messaggio sms

In particolare la sollecitazione si realizzava attraverso una serie di contatti telefonici ed, in particolare, con l'invio di un sms, con il seguente testo: "Occorre per mercoledì passaggio di ...omissis sul suo rappresentante in CSM Si combatte sul singolo voto. Si può fare ?

[Vai al sommario](#)

Tale sollecitazione derivava dalla circostanza che il membro laico del CSM su cui intervenire asseritamente detestava l'incolpato

II. - Giurisprudenza

- La Sezione disciplinare ha inizialmente deciso con la sentenza n. 149 del 2013.

La sezione disciplinare ravvisava nella condotta dell'incolpato illeciti disciplinari "extrafunzionali" al di fuori cioè al di fuori dell'esercizio delle funzioni" (art. 3 comma 1 prima parte)

"l'uso della qualità" consiste nella spendita, anche implicita, della qualità per ottenere risultati estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tra le due previsioni normative - art. 3 comma 1 lett. a), art. 3 comma 1 lett. i) non vi è alcun rapporto di specialità. Le due norme tutelano beni diversi: la previsione dell'art. 3 comma 1 lett. a) tutela il bene dell'indipendenza e imparzialità del magistrato anche in relazione alla condotta extrafunzionale, la previsione dell'art. 3 comma 1 lett. i) tutela il libero e corretto funzionamento degli organi intestatari di funzioni attribuite dalla Costituzione. Si può concludere che le due fattispecie sono diverse e non in rapporto di specialità tra loro.

I due illeciti possono quindi concorrere. Può accadere che abusando della qualità di magistrato nel senso sopra indicato, un soggetto voglia perseguire un vantaggio ingiusto e, nel contempo, condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Nella specie, secondo la sezione disciplinare, l'incolpato si era rivolto a due alti ufficiali dei carabinieri che conoscevano bene le funzioni svolte dal richiedente e che, nella scelta di attivarsi, avevano verosimilmente effettuato una valutazione di opportunità.

I due ex ufficiali avevano interesse a mantenere una relazione privilegiata con un magistrato che rivestiva un incarico direttivo ed, ancor più, ad operare per favorire l'assegnazione allo stesso di un incarico ancor più importante considerato che il generale era, in quel momento, imputato in un procedimento penale, mentre il colonnello svolgeva una attività privata nel settore della sicurezza ed entrambi continuano a mantenere rapporti importanti con vari settori istituzionali e della politica.

La sezione disciplinare ha ritenuto che l'incolpato con tale condotta mirava a conseguire un ingiusto vantaggio di sottrarsi alla valutazione imparziale ed indipendente da parte del CSM circa la scelta del candidato più idoneo, tra quelli concorrenti, a ricoprire l'incarico direttivo messo a concorso, sbilanciando a proprio favore, attraverso le pressioni di natura politica fatte esercitare su uno dei consiglieri, la scelta del CSM e tentando di ottenere, così, l'incarico di Procuratore della Repubblica .

Ancora, nel caso specifico, la richiesta per il tramite di due ufficiali dei carabinieri di far intervenire un esponente politico di rilievo su di un consigliere del CSM, per indurlo a sostenere la candidatura dell'incolpato all'incarico direttivo, mirava a far sì che il consigliere, nell'adottare la sua scelta di voto, tenesse conto della raccomandazione esterna e non, o non solo, delle norme di legge e di circolare che disciplinano il procedimento da seguire ed i requisiti della

[Vai al sommario](#)

nomina. In questo modo l'incolpato perseguiva un vantaggio ingiusto, indipendentemente dall'esito finale del procedimento, e ciò anche se il comportamento del consigliere fosse stato formalmente corrispondente alle norme che regolano l'esercizio della funzione. Contemporaneamente, in via strumentale rispetto a tale finalità, l'incolpato mirava a condizionare il procedimento di formazione della volontà del consigliere interessato, e quindi l'esercizio delle funzioni del CSM previste dall'art. 109 della Costituzione.

la Sezione disciplinare non ha altresì ritenuto che la finalità di riequilibrare i condizionamenti (politici o di altro genere) che interverrebbero nei procedimenti di nomina e che si sarebbero manifestati anche per la nomina del Procuratore della Repubblica cui aspirava l'incolpato possa far considerare legittima una condotta, come quella tenuta dal dott. NOME 1, che aveva, comunque, lo scopo di ottenere un vantaggio ingiusto e di condizionare illegittimamente l'attività consiliare.

[Vai al sommario](#)

8. Rapporti con enti e associazioni (WWF, Rotary, ecc.): liceità e limiti per il magistrato di aderirvi

8.1. *Possibilità di un magistrato di partecipare a qualsivoglia associazione od ente*²⁷

È lecito per un magistrato? Entro quali limiti ed a quali condizioni? Con quali ruoli e compiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando la partecipazione è fonte di responsabilità disciplinare in quanto illecito extrafunzionale e quando assume profili di riprovevolezza deontologica?

Caso a)

Il magistrato ricopre la carica di componente del Collegio Nazionale di Garanzia di un'organizzazione privata, espletando in tale veste funzioni sia disciplinari interne all'organizzazione sia di consulenza.

Caso b)

Il magistrato partecipa, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione, alla gestione organizzativa e scientifica della Scuola di formazione giuridica, nell'ambito della quale tiene un corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento

Codice etico

Art. 7

Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Art. 8

Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene un'immagine di imparzialità e indipendenza.

²⁷ A cura di Domenico Airoma.

(...)

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

(...)

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 1

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

[Vai al sommario](#)

Art. 3

Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

(omissis)

c) l'assunzione di incarichi extragudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

(omissis);

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

(omissis).

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010)

Art. 2

L'indipendenza e l'imparzialità del giudice sono precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia.

Art. 12

I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la magistratura nella società.

“Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici (adottata il 17.11.2010)

Capitolo II

Art. 21

I giudici possono svolgere attività al di fuori delle loro funzioni ufficiali. Al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, reale o percepito, la loro partecipazione deve essere limitata ad attività compatibili con la loro imparzialità e indipendenza.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. 4

4.3. A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession who practise regularly in the judge's court, avoid situations that might reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.

4.6. A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but, in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of the judiciary.

4.11. Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:

(a) Write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the administration of justice or related matters;

(b) Appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the law, the legal system, the administration of justice or related matters;

(c) Serve as a member of an official body, or other government commission, committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and political neutrality of a judge;

or (d) Engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial duties.

[Vai al sommario](#)

Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di tutela dell'immagine pubblica di imparzialità.

La Corte EDU, avuto riguardo alla garanzia dell'equo processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U., ha affermato che l'imparzialità del giudice deve essere apprezzata secondo due criteri, quello "soggettivo" e quello "oggettivo": il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia un'idea preconcepita rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame; il criterio oggettivo, invece, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Secondo la Corte EDU, anche le apparenze hanno importanza, perché *"non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta"*, essendo in gioco la fiducia che i giudici, in una società democratica, debbono ispirare nell'opinione pubblica e nelle parti (v., ex plurimis, Corte EDU, sent. 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; sent. 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; sent. 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; sent. Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; sent. 15 gennaio 2015, Dragojevic contro Croazia).

[Vai al sommario](#)

Parte seconda

Spunti per la soluzione dei casi.

1. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Caso a)

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare poiché il magistrato, partecipando all'associazione con il ruolo di consulente e giudice della disciplina dei soci, poneva in essere attività contrastanti con i doveri connessi alle proprie funzioni, potendo peraltro anche verificarsi l'ipotesi della instaurazione di una vertenza giurisdizionale su questioni che avessero formato oggetto della sua attività di consulenza o di suoi giudizi disciplinari.

Caso b)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, in relazione all'art. 16, primo comma, ord. Giud. ed al capo 3.3. della Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari n. 22581 del 2015 e suc. modd., perché partecipando all'ente con il ruolo di delegato al coordinamento delle attività di ricerca, scrivendo articoli sulla rivista dell'ente medesimo, selezionando i borsisti, collaborava alla gestione della scuola di formazione per l'accesso alla magistratura.

2. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Caso a)

La Sezione disciplinare del C.S.M. accoglieva la richiesta di non luogo a procedere della Procura Generale della Corte di Cassazione richiamando, in primo luogo, quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 7 maggio 1981, n. 100, ed in particolare il fatto che *“La necessità di un equilibrato bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati non può comprimere i diritti di libertà del magistrato costituzionalmente previsti, ma ne vieta solo l'esercizio anomalo e cioè l'abuso, che si configura quando risultino lesi gli altri valori di rilievo costituzionale. Alla stregua della disciplina (costituzionale, legislativa e di natura secondaria), il magistrato incolpato non aveva dunque alcun dovere di chiedere l'autorizzazione a partecipare all'associazione in questione, riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, trattandosi dell'esplicazione di un diritto costituzionale tutelato ai sensi degli articoli 2 e 18 Cost.. Né il dovere di chiedere l'autorizzazione può farsi derivare dalla circostanza che nel caso di specie non viene in considerazione la mera iscrizione all'associazione, ma l'esercizio di funzioni particolari all'interno della struttura associativa, quali quelle di componente del collegio nazionale di garanzia. In realtà, poiché l'associazione è essenzialmente un'organizzazione, dotata per tale ragione di una propria soggettività (anche se non di personalità, nel caso di associazioni non riconosciute) il diritto di associarsi implica necessariamente il diritto di organizzare e di essere organizzato e, pertanto la garanzia della libertà di associazione copre anche la libertà di operare nell'associazione secondo le regole che la stessa si è data. Perché l'ipotizzato contrasto possa avere rilevanza disciplinare non appare certamente sufficiente la mera astratta possibilità di una qualsiasi vertenza giurisdizionale, se non altro perché una tale astratta possibilità può insorgere rispetto a qualsiasi attività, anche di quelle autorizzabili e, normalmente autorizzate, come ad esempio a quella di partecipazione a commissioni di concorso. È necessario invece che il contrasto si ponga tra i doveri inerenti le funzioni giurisdizionali in concreto svolte dall'incolpato e le attività di consulenza e disciplinari esercitate all'interno dell'associazione.*

Caso b)

[Vai al sommario](#)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto “L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d, d.lgs. 109/2006 si sostanzia nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni. Nell'ambito di tale illecito è, così, la stessa norma dell'Ordinamento giudiziario a stabilire tout court cosa debba intendersi per attività non consona alla funzione e allo status del magistrato, prevedendo, sotto la rubrica ‘incompatibilità di funzioni’, che ai magistrati sia vietato assumere pubblici o privati impieghi od uffici, nonché esercitare industrie o commerci, o qualsiasi libera professione (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 10.12.2013, n. 27493). Tra di esse, viene in rilievo la funzione di libera professione. La nozione di professione intellettuale è, invero, ‘una nozione aperta, qualificata per la presenza di due requisiti (la professionalità, intesa come continuità del suo esercizio, e l'intellettualità, intesa come espressione della erogazione a favore dei terzi di prestazioni a carattere tecnico-intellettuale), ed è identificabile anche laddove non sia imposta, a chi intende esercitarla, l'iscrizione in appositi albi o elenchi’ (Cass. civ., Sez. Un. 10.12.2013, n. 27493). La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire il significato tipico di tale nozione, precisa come non sia necessario che l'attività di cui si tratta sia stata svolta in forma di impresa, che abbia cioè riprodotto per complessità una struttura imprenditoriale’. E', infatti, ‘sufficiente che essa si sia articolata in modo continuativo e professionale’. Ciò in quanto ‘lo svolgimento da parte del magistrato con continuità e con un tornaconto sul piano economico, di una seconda attività professionale, anche se non realizzata in forme imprenditoriali, compromette il primato della funzione di servizio del magistrato per i cittadini e per la Repubblica, finendo per incidere sull'interesse pubblico al regolare svolgimento della funzione giudiziaria’ (v. Cass, S.U., n. 27493/2013). Ne deriva che anche l'attività didattica del magistrato, con la gestione sistematica e continuativa, da parte dello stesso, in forma di lavoro autonomo, attraverso la tenuta di lezioni a pagamento, di un servizio di formazione di più discenti finalizzato all'accesso a professioni del settore giuridico, costituisce, in via di principio e in astratto, esercizio di attività libero professionale, come tale rientrante nel divieto di cui all'art. 16 ord. giud., comma 1, per l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di magistrato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 11372/16, e Cass. civ., Sez. Un. 27493/13). Dunque, sono espressamente vietate, in quanto incompatibili con la funzione giudiziaria, l'organizzazione di scuole private, la partecipazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle stesse, lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale. Peraltro è di tutta evidenza che non può essere vietata ogni attività che sia espressione di libertà fondamentali, costituzionalmente garantite, atteso che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, come è stato ribadito autorevolmente dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., sentenze n. 100 del 1981) e come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto ed il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese.

[Vai al sommario](#)

3. I profili deontologici

I rischi di appannamento dell'immagine di terzietà del magistrato.

I rapporti con circuiti e centri di interesse potenzialmente configgenti con l'autonomia del magistrato.

Di particolare rilievo, poiché espressive di considerazioni di respiro generale, anche di carattere deontologico, sono le argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione del 14 Maggio 2020, n. 8906, in tema di iscrizione del magistrato a partiti politici.

“[...] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 del 20/07/2018, ha ritenuto non fondata la questione sollevata dalla Sezione disciplinare. Secondo il giudice delle leggi, il legislatore, stabilendo - con la disposizione censurata - che costituisce illecito disciplinare per i magistrati l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, ha legittimamente esercitato la facoltà demandatagli dall'art. 98 Cost., comma 3.

(...) la specifica scelta legislativa posta a fondamento del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. b) - compiuta all'esito del bilanciamento che la Costituzione impone tra titolarità, da parte dei magistrati, di tutti i diritti fondamentali, da una parte, e tutela dei principi di indipendenza ed imparzialità, dall'altra - non impedisce di riconoscere che il cittadino-magistrato gode dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 Cost., tra i quali quello di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica; il riconoscimento di tali diritti è però sottoposto alla condizione che essi vengano esercitati con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni comportamento di rilevanza pubblica del magistrato.

Per i magistrati, infatti, un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro. (...) per il magistrato, deve restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all'attività di un determinato partito' (...) 'non è senza significato che il divieto disciplinare in questione sia inserito all'interno di una disposizione che attrae nell'area del disciplinarmente rilevante altri comportamenti (come il 'coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario') che, allo stesso modo della fattispecie qui in esame, possono implicare l'insorgere di legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l'esercizio delle funzioni, oltre che di offuscare l'immagine del magistrato presso l'opinione pubblica'. (...)

Il principio dell'autonomia e della indipendenza dell'ordine giudiziario è legato al peculiare rapporto che intercorre tra il giudice e la legge, tra la funzione giurisdizionale e la funzione legislativa, tipica espressione - questa seconda - di volontà politica.

La funzione legislativa, per sua natura, è libera nella determinazione dei fini e degli obiettivi da perseguire; perciò, essa è affidata al potere politico rappresentativo, espressione della sovranità popolare. La funzione giurisdizionale, al contrario, è vincolata ai fini individuati dal

[Vai al sommario](#)

legislatore e immanenti nelle disposizioni di legge: essa deve attuare il componimento degli interessi prescelto dagli organi titolari della sovranità popolare. Dal che il 'primato' della legge, quale espressione - appunto - della sovranità popolare, e la soggezione del giudice 'soltanto' alla legge.

Il principio della soggezione del giudice 'soltanto' alla legge sancisce non solo la subordinazione del giudice alla legge, il suo dovere di decidere in conformità ad essa, ma anche l'immediatezza del rapporto che deve intercorrere fra il giudice e la legge. Tale principio esclude, pertanto, che i giudici possano farsi portatori di programmi o di indirizzi politici di sorta, come tali estranei alla legge, ed implica - al contempo - che i medesimi non siano soggetti a ordini o direttive di chicchessia circa il modo di giudicare. In altre parole, la soggezione alla legge implica l'indipendenza del giudice: indipendenza interna, rispetto agli altri giudici, e - soprattutto - indipendenza esterna, rispetto agli organi che sono espressione del potere politico.

Come ha affermato la Corte costituzionale, 'Il principio dell'indipendenza del giudice, enunciato dell'art. 101 Cost., comma 2 (...) esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto' (Corte Cost., sent. n. 40 del 1964; e prima sent. n. 70 del 1961).

(...) E' vero che il dovere dell'imparzialità vale per ogni funzione dello Stato (art. 97 Cost., comma 2); tuttavia, tale dovere assume un valore particolarmente pregnante per il magistrato, non solo per le peculiari garanzie di autonomia e di indipendenza a lui riconosciute dalla Costituzione (in questo senso, Corte Cost., sent. n. 172 del 1982), ma soprattutto perché lo ius dicere, per sua natura, chiama il magistrato a collocarsi in una posizione di 'terzietà', avendo egli il dovere, nell'attuare il precetto normativo, di rimanere equidistante dai contrapposti interessi in concreto coinvolti.

Essere imparziale vuol dire giudicare il caso sottoposto con obiettività e senza preconcetti, seguendo soltanto la propria coscienza nell'applicazione della norma giuridica; vuol dire non lasciarsi influenzare da simpatie, interessi personali, forze e interessi esterni di qualsiasi genere; vuoi dire giudicare senza aspettative di vantaggi e senza timori di pregiudizi ("sine spe, sine metu").

Come ha affermato la Corte costituzionale, il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla 'libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza' (Corte Cost., sent. n. 18 del 1989; v. anche Corte Cost., sent. n. 128 del 1974; Corte Cost., sent. n. 60 del 1969).

[Vai al sommario](#)

Peraltro, l'esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di 'essere' imparziale, ma anche di 'apparire' tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni 'parzialità', ma anche di essere 'al di sopra di ogni sospetto di parzialità'.

Mentre l'essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l'apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l'essere magistrato implica una 'immagine pubblica di imparzialità'.

La Corte costituzionale ha più volte rilevato che i magistrati 'sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto' (Corte Cost., sent. n. 197 del 2018; v. anche, ex plurimis, Corte Cost., ord. n. 81 del 1995).

Proprio il dovere del magistrato di assicurare la propria 'immagine pubblica di imparzialità' rende particolarmente critico il rapporto tra il giudice e la politica ed oltremodo delicata la sua partecipazione alla vita politica del Paese.

Certamente il magistrato, come ogni altro cittadino, gode della garanzia dei diritti fondamentali che non interferiscono con l'attività politica: la 'libertà di riunione' (art. 17 Cost.), la 'libertà di associazione' (art. 18 Cost.), la 'libertà di professione della propria fede religiosa' (art. 19 Cost.), la 'libertà di manifestazione del pensiero' (art. 21 Cost.). L'esercizio di tali diritti consente al magistrato di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura o valenza politica, anche se ciò deve avvenire - come ha avvertito la Corte costituzionale - 'con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica' (così Corte Cost., sent. n. 170 del 2018).

Non altrettanto può dirsi con riferimento all'esercizio di quei diritti che pongono il magistrato in rapporto col mondo della politica e, in particolare, con i partiti politici.

(...) Ora, in un sistema costituzionale maturo, la condivisione di un'idea politica, di per sé incompressibile, e persino la manifestazione espressa di appartenenza ad un partito politico non sono, in quanto tali, incompatibili con l'esercizio imparziale dell'ufficio pubblico ricoperto, purché ovviamente l'attività politica sia svolta al di fuori del servizio e senza contaminazioni tra gli interessi perseguiti nell'esercizio delle pubbliche funzioni e quelli privatamente coltivati.

Il Costituente, tuttavia, ha sentito la necessità di consentire un particolare rafforzamento delle garanzie di imparzialità nei confronti di coloro che sono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche particolarmente delicate, per le quali l'estraneità agli interessi politici costituisce un valore di speciale rilievo e risponde a ben individuati valori costituzionali; ed ha così previsto - all'art. 98 Cost., comma 3 - che il legislatore ordinario possa stabilire 'limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici' per i magistrati e per altre categorie di funzionari pubblici

[Vai al sommario](#)

(militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero), così bilanciando la libertà di associarsi in partiti politici, tutelata dall'art. 49 Cost., con l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di coloro che svolgono funzioni pubbliche in alcuni settori particolarmente delicati dell'attività statale.

E' una previsione, quella dell'art. 98 Cost., comma 3, cui fa eco l'art. 11 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, nel sancire il principio della libertà di associazione, non manca di aggiungere che il riconoscimento di tale garanzia 'non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato'.

Orbene, la norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. h), nel vietare al magistrato l'iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, costituisce propriamente attuazione dell'art. 98 Cost., comma 3.

Il Costituente e il legislatore ordinario vogliono che il magistrato non abbia 'tessera di partito', affinché egli non sia percepito come "uomo di parte", affinché l'esercizio della giurisdizione non possa essere inteso come strumento di lotta politica.

Tale esigenza è particolarmente sentita nelle società costituzionalmente evolute, fondate sul modello dello Stato di diritto, nelle quali l'intervento della giurisdizione e il controllo di legalità è esteso a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche: anche i parlamentari, depositari del potere legislativo, e gli amministratori pubblici, di qualsiasi livello, sono soggetti - al pari di ogni altro cittadino (art. 3 Cost., comma 1) - all'imperio della legge e sono sottoposti al controllo di legalità devoluto alla giurisdizione (salve, naturalmente, le prerogative che l'art. 68 Cost., riconosce ai membri del Parlamento). Ciò può provocare tensioni nei rapporti tra poteri dello Stato e rende necessario rafforzare le garanzie di imparzialità della Magistratura, mediante istituti in grado di assicurare non soltanto l'imparzialità del magistrato e la sua estraneità agli interessi politici che si contendono il campo, ma anche l'immagine esterna della sua imparzialità e terzietà.

*D'altra parte, è la stessa nozione di partito politico che viene a confliggere con la necessità che il magistrato si mantenga *super partes*.*

Il termine 'partito' (partitus, dal verbo partior, dividere, separare) indica ciò che è stato diviso, separato, ciò che costituisce solo una parte del tutto; e indubbiamente tale termine, adottato a partire dal tardo medioevo per indicare una fazione politica contrapposta all'altra, ha mantenuto fino ad oggi il suo originario significato, laddove, negli ordinamenti statuali contemporanei, per 'partito' si intende un'associazione di cittadini che condividono i medesimi valori, la medesima visione della società e, quindi, il medesimo particolare programma di governo, in contrapposizione - nel dibattito democratico e nella competizione elettorale - ad altre associazioni di cittadini, portatrici di diversi valori e programmi.

Dunque, l'iscrizione ad un partito o la partecipazione organica alla vita dello stesso implica la dichiarata adesione ad una parte politica contrapposta all'altra, ad una visione della società rispetto ad un'altra, a valori o interessi ritenuti preferibili rispetto ad altri; implica il 'parteggiare' per la supremazia di un partito sugli altri.

[Vai al sommario](#)

Questa manifesta adesione ad un partito politico contrasta col dovere del magistrato di assicurare la propria 'immagine pubblica di imparzialità', col suo dovere non solo di essere, ma anche di apparire super partes, portatore e difensore dei soli valori incarnati nelle norme giuridiche di cui è chiamato a fare applicazione.

Certo è incomprimibile il diritto dei magistrati a partecipare alla vita politica della società; ed è pura illusione immaginare la loro indifferenza ai valori, come la loro neutralità culturale. Occorre, tuttavia, tener distinta la 'politica delle idee' - che, come tale, non contrasta con il dovere di imparzialità del magistrato ed è, perciò, ad esso consentita, sia pure col necessario equilibrio e la dovuta moderazione - dalla 'politica partitica', dalla lotta tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione costituzionale dell'ordine giudiziario cui appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella 'immagine pubblica di imparzialità' che è coesistente all'esercizio della funzione giurisdizionale che gli è demandata.

[Vai al sommario](#)

9. Ospitalità e partecipazione a eventi sociali

9.1. *Possibilità del magistrato di frequentare avvocati del luogo ove presta servizio, partecipare a eventi mondani con la loro presenza, da loro invitato o anche invitandoli lui stesso*²⁸

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Che rapporto c'è tra queste frequentazioni e l'obbligo per un magistrato di astensione nei processi in cui l'avvocato da lui frequentato assume la difesa?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limiti è compatibile il diritto di frequentazione dei magistrati con l'obbligo di assicurare la loro immagine di imparzialità nell'esercizio delle funzioni?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- art. 2 lett. c) d. lgv. n. 109/06
- art. 9 del Codice Etico

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con l'ordinanza n. 66 del 2019

III. - *Illustrazione del caso*

- La collega aveva organizzato una festa con circa 100 persone per il suo compleanno invitando anche alcuni avvocati. Il problema era se questa partecipazione dimostrasse un rapporto confidenziale con tali avvocati tale da obbligarla all'astensione nelle cause da lei successivamente trattate con loro. La risposta è stata negativa in via generale, dovendo dimostrarsi un'abitudine di rapporti perché nasca l'obbligo di astensione.

[Vai al sommario](#)

²⁸ A cura di Antonio Patrono.

9.2. Possibilità di un magistrato di essere ospite a spese di qualcuno in occasione di una festa, accettando il pagamento delle spese di viaggio e di albergo²⁹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di libertà nelle sue frequentazioni con l'obbligo di comportarsi nella vita sociale con dignità e correttezza e con l'obbligo di non utilizzare la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- art. 3 comma 1 lett. b) d. lgv. n. 109/06
- artt. 1 e 2 del Codice Etico

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 22 del 2016

III. - *Illustrazione del caso*

- Il magistrato aveva un figlio avvocato penalista e aveva accettato l'invito di un cliente del figlio di cui conosceva i trascorsi penali. Si è ritenuto che tale conoscenza fosse determinante per integrare l'illecito in questione

[Vai al sommario](#)

²⁹ A cura di Antonio Patrono.

10. Incarichi extragiudiziari

10.1. Possibilità per un magistrato, senza richiedere alcuna autorizzazione al CSM, di svolgere delle relazioni nell'ambito di corsi organizzati da una società privata.³⁰

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Il magistrato non percepisce alcun compenso per queste relazioni. Tuttavia, in virtù di contratto di edizione stipulato con la società privata, predispone delle dispense, da consegnare ai partecipanti dei corsi, e alla luce delle dispense consegnate percepisce un compenso, calcolato nel contratto di edizione ad un prezzo per copia.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Art. 16 ord. giudiziario. Incompatibilità di funzioni

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063

Circolare CSM su incarichi extragiudiziari (le prime norme della circolare vigente, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017)

³⁰ A cura di Alessandro Pepe.

Articolo 1. Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.1 Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

- le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;

- la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;

- le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;

- la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;

- la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 bis;

- la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;

- l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;

- la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

1.2 Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

1.3 Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività simili episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

1.4 Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

[Vai al sommario](#)

1.5 Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;

b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

1.6 In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

1.7. Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

1.8. Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

[Vai al
sommario](#)

Articolo 2. Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.1. Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

.....

Articolo 3. Attività vietate

3.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

3.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed

indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

3.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità

3.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcuni rilievi hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3.6. Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).

Articolo 4. Incarichi soggetti ad autorizzazione

4.1. Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 5;
- b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;

[Vai al sommario](#)

c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);

d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;

e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;

f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all' articolo 2.2.;

g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;

h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4. e 2.5.;

4.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

4.2.bis. E' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

4.3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

[Vai al sommario](#)

Articolo 5. L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

5.1. Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:

a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;

b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;

c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;

d) enti privati.

5.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

5.3. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16,17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente ³¹

³¹ **Le ultime risposte a quesiti da parte del CSM**

*** Nella risposta a quesito del 22 maggio 2019 è stato affermato che l'incarico di componente del Comitato di indirizzo del corso di studi presso il Dipartimento di giurisprudenza è attività che può essere espletata senza necessità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1.1 della Circolare sugli incarichi extragiudiziari

**** Nella ulteriore risposta a quesito del 22 maggio 2019 è stato affermato che - i magistrati non possono rilasciare pareri pro veritate in quanto essi rientrano fra le attività di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti e, quindi, come tali non autorizzabili, ai sensi dell'art. 3.1 della circolare sugli incarichi extragiudiziari

***Nella risposta a quesito del 12 giugno 2019 è stato affermato che è compatibile con le funzioni di MOT la mera iscrizione all'albo dei giornalisti, atteso che la pubblicistica è attività liberamente espletabile e non richiede autorizzazione, a differenza della direzione di un quotidiano o di un periodico.

***Nella risposta a quesito del 10 luglio 2019 si afferma che l'incarico di componente del consiglio di una fondazione non è autorizzabile, atteso che si verserebbe in una situazione vietata dalla circolare in quanto – in relazione ai compiti di tale organo – l'incarico stesso si risolverebbe nell'assunzione di ruoli direttamente incidenti sull'amministrazione attiva o sul controllo dell'ente in questione.

***Nella risposta a quesito del 25 settembre 2019 si afferma che l'attività amatoriale di arbitro di calcio e di responsabile degli arbitri del Comitato provinciale è autorizzabile ai sensi dell'art. 4 lett. F della circolare sugli incarichi extragiudiziari (n. 22581 del 2015 e succ.mod.).

[Vai al sommario](#)

***Nella risposta a quesito del 20 novembre 2019 si afferma che l'attività consistente in produzione scientifica, anche se dia luogo a compensi, è liberamente espletabile, ai sensi dell'art. 1.1 della circolare n. 22851/2015 sugli incarichi extragiudiziari.

***Nella risposta a quesito del 18 dicembre 2019 si afferma che l'accettazione della liquidazione delle royalties derivanti da una collaborazione ad attività scientifica (aggiornamento di un codice commentato) è riconducibile alle attività liberamente espletabili, senza autorizzazione, ai sensi della Circolare n. 22581/15 in materia di incarichi extragiudiziari.

***Nella risposta a quesito del 9 dicembre 2020, si afferma che la collaborazione alla redazione di un'opera collettanea, con conseguente adesione alla proposta contrattuale proveniente dalla casa editrice, costituisce attività liberamente espletabile ai sensi dell'art. 1.1 della Circolare 22581/2015 in materia di incarichi extragiudiziari, e non necessita di autorizzazione del CSM.

***Nella risposta a quesito del 22 gennaio 2020 si afferma che è autorizzabile l'incarico di componente del Comitato scientifico di una associazione privata (che si occupa dell'organizzazione di corsi, non finalizzati alla preparazione a concorsi ed esami), in quanto ai sensi dell'art. 4.2 della circolare n. 22851/2015 nel caso di specie sussiste un effettivo ed obiettivo interesse all'espletamento dell'incarico, attesa l'opportunità di accrescimento professionale.

****Nella risposta a quesito del 19 febbraio 2020, è stato affermato che i magistrati in servizio non possono assumere l'incarico (extragiudiziario) di Presidente dell'articolazione provinciale dell'Autorità regionale per le opposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (organo previsto dall'art. 12 del regolamento 11/2019 della Regione Campania), atteso che tale organo svolge attività di mediazione di conflitti ed esprime pareri che possono incidere "direttamente sull'amministrazione attiva" dell'ente conferente, attività vietate dall'art. 3.5 della circolare 22851/2015 e inoltre potenzialmente suscettibili di sovrapporsi all'esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati eventualmente designati, in caso di impugnazioni.

**** Nella risposta a quesito del 22 luglio 2020 è stato affermato che un magistrato non può svolgere incarichi di natura giudiziaria presso la Repubblica di San Marino. Difatti, tale attività si porrebbe in contrasto con il divieto di cui all'art. 3.5 della circolare 22581/2015, che vieta lo svolgimento di attività di mediazione di conflitti, concetto che va inteso in senso ampio, come ogni incarico di risoluzione di conflitti fra più soggetti, nel cui ambito rientra l'esercizio di attività giurisdizionale diversa da quella "di servizio", ivi compreso quello effettuato per uno stato estero.

**** Nella risposta a quesito del 22 luglio 2020 è stato affermato che ai sensi dell'art. 3.3. della circolare 22581/2015 (che vieta l'organizzazione e la partecipazione a scuole private di preparazione al concorso in magistratura) è vietata anche l'attività di correzione in forma anonima degli elaborati dei discenti. Difatti, posto che il divieto di circolare riguarda ogni forma di collaborazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private, l'attività di collaborazione degli elaborati si sostanzia in un supporto all'attività di docenza. Inoltre, poiché tale forma di collaborazione potrebbe essere oggetto di pubblicità da parte della scuola interessata (e in ogni caso una forma di pubblicità si avrebbe comunque con l'eventuale delibera consiliare di autorizzazione all'incarico extragiudiziario), tale evidenza pubblica si porrebbe in contrasto con la ratio del divieto, che è quella di preservare la trasparenza e la correttezza delle procedure concorsuali.

**** Nella risposta a quesito del 16 settembre 2020 è stato affermato che non è autorizzabile, ai sensi dell'art. 3.5 della Circolare 22581/2015 (che vieta gli incarichi che comportano attività direttamente incidenti sull'amministrazione attiva o di controllo di enti), l'incarico di Garante di una fondazione, atteso che, ai sensi dello Statuto dell'associazione stessa, l'incarico de quo incide sull'amministrazione attiva dell'ente, in quanto detto incarico implica poteri di nomina o revoca degli organi della fondazione e l'autorizzazione all'adozione di delibere "strategiche" per la vita dell'ente stesso.

**** Nella risposta a quesito del 14 ottobre 2020 è stato affermato che non è autorizzabile l'incarico di membro della commissione amministrativo-legale di una società (di cui il magistrato stesso è associato), perché tale organo propone l'approvazione del bilancio e effettua attività di consulenza legale, attività vietate dall'art. 3.5 della circolare n. 22581/2015, secondo cui sono vietati gli incarichi extragiudiziari che comportano attività direttamente incidente sull'amministrazione attiva dell'ente conferente.

[Vai al sommario](#)

GLI ILLECITI DISCIPLINARI

Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a)

b) ...

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;

II. - Giurisprudenza

Cass. SU 27493/13: *“Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), esiste un rapporto di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consente lo svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario.”* (conf. Cass SU 24699/07)

[Vai al sommario](#)

In motivazione:

2.1...

Con riguardo, infatti, all'illecito disciplinare consistente nello svolgimento di un'attività incompatibile con la funzione giudiziaria ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, è la norma di Ordinamento giudiziario a stabilire, direttamente, cosa si debba intendere per attività non consone alla funzione e allo status del magistrato, prevedendo, sotto la rubrica "Incompatibilità di funzioni", che ai magistrati è vietato «assumere pubblici o privati impieghi od uffici», nonché «esercitare industrie o commerci», o «qualsiasi libera professione». L'illecito disciplinare in questione ha una tipicità che si muove tutta nel perimetro della configurazione data dalla norma di legge: una tipicità che non è suscettibile di essere

implementata dalla normativa secondaria del CSM. Sotto questo profilo, la circolare del Consiglio sugli incarichi extragiudiziari, come non potrebbe innovare o integrare la portata delle attività vietate, così neanche potrebbe imporre alla Sezione disciplinare un'interpretazione autentica di ciò che rientra (o che fuoriesce) dai confini del primo comma dell'art. 16. La circostanza che le attribuzioni disciplinari siano riservate, per legge, ad una apposizione Sezione del CSM, e differenziate per natura da tutte le altre funzioni consiliari, rappresenta un ostacolo alla precostituzione, ad opera dell'intero Consiglio nell'esercizio delle funzioni di alta amministrazione, di regole interpretative destinate a imporsi al giudice disciplinare.

Nondimeno, la presa d'atto, da parte della circolare del Consiglio superiore, del contenuto del divieto dell'esercizio di certe attività, dà la misura di quali incarichi extragiudiziari i magistrati siano abilitati, previa autorizzazione dello stesso Consiglio superiore, a svolgere. Nel contesto del sistema ordinamentale, infatti, il regime delle attività vietate, di cui al primo comma dell'art. 16, si collega alla disciplina dettata dal secondo comma del citato art. 16, il quale, nel testo risultante dalla novella introdotta con la legge 2 aprile 1979, n. 97, prescrive (con una norma la cui violazione configura illecito disciplinare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 109 del 2006) che i magistrati «non possono . . . accettare incarichi di qualsiasi specie . . . senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»: una disciplina, dunque, che, nel determinare la possibilità, ma anche i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione ai magistrati di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, attribuisce un potere di intervento al Consiglio superiore. Ed è, appunto, in quest'ambito che la circolare del CSM svolge una funzione, essenziale, di autodisciplina dell'esercizio della discrezionalità amministrativa spettante all'organo di governo autonomo della magistratura sul tema degli incarichi extragiudiziari.

D'altra parte, alla base della disciplina della incompatibilità di funzioni – si esprima essa attraverso la previsione di attività vietate o di incarichi extragiudiziari assumibili, ma con i limiti e le condizioni stabiliti dal Consiglio superiore - sta una comune ragione di fondo. Come per tutti i pubblici dipendenti, così per i magistrati, i limiti di compatibilità dell'ufficio ricoperto con lo svolgimento di altre attività e con l'assunzione di altri incarichi sono un elemento del loro stato giuridico; ma, in particolare, per i magistrati, l'assunzione di compiti e lo svolgimento di attività estranei a quelli propri dell'ufficio ad essi affidato - anche quando non richiedano una sospensione o una riduzione delle funzioni ordinarie del magistrato – sono fattori suscettibili di avere effetti sul regolare e corretto svolgimento di una funzione essenziale che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto, e di incidere, in astratto, "sulla loro indipendenza ed imparzialità, connotato e condizione essenziale per lo svolgimento della funzione loro attribuita: sia in quanto può esservi una interferenza diretta fra compiti propri e ulteriori attività svolte, sia in quanto l'attribuzione stessa, o la possibilità di attribuzione, dell'incarico, per la sua stessa natura e per i vantaggi che possono derivarne, può tradursi in un indiretto condizionamento del magistrato" (Corte cost., sentenza n. 224 del 1999).

.....

.....

2.5. - Sotto questo profilo, la rilevanza disciplinare della condotta neppure è esclusa dalla disciplina dettata per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale, nel prevedere che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e nello stabilire (con una norma che sanziona con la nullità gli atti e i provvedimenti di segno contrario adottati dalle amministrazioni di appartenenza) che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, esclude tuttavia - espressamente - i compensi derivanti da «attività . . . di docenza e di ricerca scientifica» (comma 6, lettera f-bis, nel testo da ultimo modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lettera b, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Nella vicenda in esame, infatti, si è in presenza, non di un incarico (per tale intendendosi l'attività destinata a svolgersi nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con soggetti conferenti), ma di un'attività professionale continuativa di docenza posta in essere, in forma libera ed autonoma, dal dott. XXX. D'altra parte, anche ove ci si trovasse di fronte ad un incarico, varrebbe l'osservazione (già espressa da queste Sezioni Unite con la sentenza 28 novembre 2007, n. 24669) che il rapporto tra le due norme primarie di cui all'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario e all'art. 53 del citato decreto legislativo non si pone in termini di abrogazione, ma di coordinamento ed integrazione, atteso che l'esistenza di una disposizione normativa che in via generale ed astratta postuli per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere incarichi non esclude la potestà autorizzatoria del CSM, spettando in ogni caso all'organo di autogoverno verificare che nel caso concreto non sussistano ragioni, connesse al prestigio della magistratura ovvero alla funzionalità del singolo ufficio giudiziario, che si oppongano a che quel particolare incarico sia svolto da quel determinato magistrato.

2.6. - E' del pari evidente l'insostenibilità del tentativo del ricorrente di ricondurre l'attività da lui compiuta nell'ambito dell'esercizio di pura libertà intellettuale della persona e di libera manifestazione del pensiero attraverso l'insegnamento, e quindi di una situazione soggettiva che gode della tutela costituzionale rafforzata della inviolabilità, preclusiva di qualsiasi rilevanza disciplinare.

Al riguardo, occorre premettere che i magistrati debbono godere - e non sono possibili dubbi in proposito - degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino (Corte cost., sentenze n. 100 del 1981 e n. 224 del 2009).

I magistrati non sono esseri inanimati o meri burocrati della legge e non vivono separati dal resto della società civile. Come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto ed il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese.

Sono pertanto liberamente espletabili, e non richiedono alcuna autorizzazione, le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità; la pubblicistica; la

[Vai al sommario](#)

produzione artistica e scientifica; le attività di creazione di opere dell'ingegno; la partecipazione, come relatori, qualora non sia prevista alcuna attività di retribuzione, a seminari e convegni; l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente; la partecipazione ad attività di volontariato.

Anche in quest'ambito, deve tuttavia ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Poiché, infatti, lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, pur quando ci si trovi al cospetto dell'esercizio di un diritto di libertà di rango costituzionale il magistrato deve responsabilmente valutare che l'attività in concreto espletata non comprometta la sua affidabilità e credibilità, in termini di indipendenza e di imparzialità, e deve curare che questa si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per il servizio giustizia.

III. - *Illustrazione del caso*

Il magistrato subisce l'azione disciplinare perché gli viene contestata la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 109 del 2006, ossia "*l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura*".

La tesi dell'accusa è che attraverso il compenso percepito per le dispense il magistrato abbia ottenuto una forma di retribuzione per le relazioni svolte, sicché occorre l'autorizzazione del CSM alla luce dell'art. 16 comma 2 ord. giud., secondo cui i magistrati "*non possono ... accettare incarichi di qualsiasi specie ..., senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.*" Inoltre, è vero che l'art. 1 della Circolare del CSM sugli incarichi extragiudiziari (circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017) disciplina le attività che non necessitano di autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e tra tali attività, ai sensi dell'art. 1.1., rientra "*la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuite*". Tuttavia, tale ultima disposizione si conclude col seguente inciso: "*In tali casi, la cessione onerosa dei diritti d'autore integra una forma di retribuzione*". La chiara finalità della norma, dunque, è quella di evitare che il magistrato possa tenere docenze retribuite eludendo l'autorizzazione, imposta dal citato art. 16 comma 2 ord. giud., così come attuato, per le attività di docenza retribuite, dagli artt. 4 comma 1 lett. a) e 5 comma 1 Circolare CSM sugli incarichi extragiudiziari.

La tesi difensiva è che il compenso sarebbe stato percepito non per lo svolgimento delle relazioni ma per la redazione delle dispense, attività diversa e oggetto dell'autonomo contratto di edizione, temporalmente e funzionalmente scollegato rispetto alle lezioni svolte.

[Vai al sommario](#)

Quid iuris ?

Elementi per la discussione:

Nella specie, la Sezione Disciplinare del CSM, su richiesta della Procura Generale, ha disposto il non farsi luogo a dibattimento, rilevando che la percezione del compenso si è avuta sulla base del contratto di edizione, avente autonomia giuridica ed anche temporale rispetto all'espletamento dell'incarico extragiudiziario (lo svolgimento delle lezioni).

Il caso appare di interesse, e per questo viene esaminato, in quanto il citato art. 1.1 della circolare CSM sugli incarichi extragiudiziari, nell'affermare che anche “... *la cessione onerosa dei diritti d'autore integra una forma di retribuzione*”, si preoccupa di evitare possibili aggiramenti del divieto di svolgere lezioni retribuite senza autorizzazione. Si tratta di una norma volta di fatto a sanzionare comportamenti scorretti dei magistrati, che per evitare di dover richiedere l'autorizzazione al CSM utilizzano l'accorgimento della lezione gratuita retribuendo un'attività formalmente diversa ma sostanzialmente analoga e contestuale, ossia la predisposizione di dispense, appunti o relazioni che vengono fornite ai discenti dei corsi e vengono da questi pagate con emolumenti percepiti dal magistrato. La scorrettezza non c'è se tale attività non sia contestuale né collegata, ma sia oggettivamente diversa, e come tale sia da valutare autonomamente come libera attività “*scientifica*”, non imponente autorizzazione “*ancorché dia luogo a compensi*” ai sensi dell'art. 1.1 della medesima circolare consiliare.

Tuttavia, la scorrettezza o c'è o non c'è. E se c'è risulta sussistente l'ipotesi elusiva del citato art. 1.1 della circolare del CSM e, dunque, vi è l'illecito disciplinare di cui all' art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 109 del 2006, ossia “*l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura*”. Mentre se non c'è il comportamento scorretto, non c'evidentemente alcuna elusione e, dunque, non ricorre il suddetto illecito disciplinare.

Quel che si vuol dire è che, in materia di incarichi extragiudiziari, essendo l'illecito collegato a un mero dato formale, ossia l'assenza dell'autorizzazione necessaria, esistono sì ipotesi *border line*, dove è difficile valutare se vi sia stata o meno scorrettezza (come nel caso esaminato). Ma, una volta che questa valutazione viene fatta, la conseguenza è che l'illecito disciplinare c'è o non c'è. Insomma, non esiste una zona grigia, intermedia, configurabile viceversa per tanti altri illeciti, dove ci possono essere comportamenti deontologicamente scorrenti ma non integranti illeciti disciplinari (tipico esempio è l'illecito volto a censurare comportamenti “*gravemente o abitualmente scorretti*”, dove la scorrettezza

[Vai al sommario](#)

deontologicamente riprovevole resta pur se manchi l'illecito disciplinare in difetto di gravità o abitudine della condotta).

Nel nostro caso, inoltre, non esiste una zona grigia anche perché la circolare del CSM è chiara nel descrivere tutte le attività extragiudiziarie che non richiedono l'autorizzazione (artt. 1 e 2), quelle che la richiedono (art. 4) e quelle vietate (art. 3), così integrando e dando concretezza al disposto dell'art. 16 ord. giud., che al comma 1 individua le attività vietate e al comma 2 prescrive per il resto l'autorizzazione (in ordine ai rapporti tra art. 16 ord. giud. e circolare, con impossibilità per quest'ultima di modificare la norma: vedi Cass. SU 27493/13). Pertanto, ancora una volta, si ripete, vi è solo un'alternativa, tra il comportamento scorretto costituente illecito disciplinare e il comportamento corretto non costituente illecito disciplinare. Con la sola precisazione che se si è in presenza di attività addirittura vietata - ai sensi della legge, come attuata dalla circolare - il comportamento è scorretto ed integra un illecito disciplinare, ma è un illecito diverso e più grave, quello di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) d.lgs. 109/06, che sanziona *“lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1”*

[Vai al sommario](#)

10.2. Possibilità per un magistrato di accettare la candidatura a consigliere comunale (con indicazione, agli elettori, della futura assunzione – se eletto – dell’incarico di Vice-Sindaco) di un Comune non rientrante nel suo distretto di appartenenza³²

A quali condizioni è consentita la partecipazione del magistrato a competizioni politico-elettorali? Se – o in quali termini – è permessa attività di propaganda elettorale? In particolare, è consentito al magistrato di farsi ritrarre in fotografie e/o opuscoli che associno la sua immagine a uomini politici di rilievo nazionale?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- art. 8 (dovere di evitare, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria, di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali) del Codice Etico

- art. 3, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. - Giurisprudenza di rilievo

- Sezioni Unite, sentenza (di proscioglimento) n. 27987 del 2013

- Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018

- Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009

III. - Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione)

Le Sezioni Unite - nel cassare con rinvio la pronuncia di condanna resa dalla Sezione Disciplinare, che aveva ravvisato nel comportamento sopra descritto la violazione dell’art. 3, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, norma che sanziona “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici” - hanno sottolineato come “l’attività di propaganda elettorale nell’esercizio del diritto di elettorato passivo e la partecipazione all’attività di un

³² A cura di Stefano Guizzi.

partito politico sono condotte contigue”. E ciò anche in ragione del fatto che l’art. 49 Cost. “prevede in generale la possibilità di ogni cittadino di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, senza richiedere “una particolare organizzazione dell’associazione né alcuna stabilità nel tempo”. Di conseguenza, partiti “in senso lato” debbono intendersi “anche le liste civiche pur se si riducono talvolta a mere liste elettorali di candidati che condividono il medesimo programma politico in vista di una determinata competizione elettorale”. Da tale premessa le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che “l’attività di propaganda elettorale di chi partecipa come candidato alla lista civica ha anche la valenza di partecipazione a quest’ultima come partito politico”, costituendo, però, “un tipo di partecipazione ad un partito politico che, per il fatto di consistere nell’attività di sollecitazione del consenso in una competizione elettorale (i.e. attività di propaganda elettorale), è comunque scriminata, sul piano disciplinare per il magistrato, dall’esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51, comma 1, Cost.”.

Nella specie, quindi, il fatto che il magistrato si fosse “speso nella competizione elettorale che lo vedeva come candidato vicesindaco” ha costituito, secondo le Sezioni Unite, “null’altro che espressione del diritto di elettorato passivo che spetta anche ai magistrati che, in altro circondario nel caso di magistrati addetti ad un tribunale, svolgono funzioni giudiziarie”, specie in considerazione del fatto che il magistrato ha esaurito tal attività “nell’arco di pochi giorni” (per l’esattezza, dal 10 al 13 maggio 2011), nonché “unicamente nel contesto della campagna elettorale per le elezioni comunali” del 2011. C’è stata, quindi, “un’attività di propaganda elettorale in una ben determinata competizione elettorale, circoscritta nel tempo, che è espressione del legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo”, sicché “la preclusione per il magistrato di svolgere un’attività «sistematica e continuativa» di partecipazione ad un partito politico non infirma né limita il diritto di elettorato passivo né quello di propaganda politica in occasione di una competizione elettorale ed è pienamente compatibile con tale diritto di rilievo costituzionale”.

[Vai al sommario](#)

10.3. Attività extragiudiziaria. Liceità o meno dello svolgimento di attività di intermediazione da parte del magistrato ordinario, quale collaboratore di un magistrato amministrativo, nell'attività di preparazione al concorso per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa. Utilizzo della qualità di magistrato³³

Questione: 1) possibilità o meno per un magistrato ordinario di partecipare ad un corso di preparazione al concorso per magistrato amministrativo e contemporaneamente di collaborare alla rivista scientifica connessa a detto corso.

2) possibilità o meno per un magistrato ordinario di svolgere attività di intermediazione per conto di un magistrato amministrativo nell'ambito del corso di preparazione al concorso tenuto da quest'ultimo; abuso della qualità implicito per ottenere un trattamento di miglior favore per lo stesso.

Fatto:

In tesi d'accusa il magistrato aveva partecipato, in qualità di coordinatore dei collaboratori e borsisti, alla gestione organizzativa di una Scuola di formazione giuridica diretta da un magistrato amministrativo ed aveva egli stesso utilizzato la sua qualità di magistrato, in violazione del dovere generale di correttezza, per propiziare una serie di ingiusti vantaggi al direttore della scuola.

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione

Norme di riferimento:

articoli 3, comma 1, lett. d) ed a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

art. 16 RD 30 gennaio 1941 n. 12

Art. 10 del codice etico.

Giurisprudenza di riferimento:

-Cass. S.U. 20028 2018 in sede cautelare

-Sez. Disc. Sent 120 2020

Massime della sentenza disciplinare:

³³ A cura di Marco Dall'Olio.

“1)Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni dell’uso strumentale della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, la condotta del magistrato che, nella gestione degli allievi di un corso, fa leva sul ruolo di stretto collaboratore o di amico del titolare della scuola, nei confronti del quale tutti versano in uno stato soggezione psicologica, e non sulla qualità di magistrato”;

“2)Integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni dello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 o di attività che tali da arrecare concreto pregiudizio all’assolvimento dei propri doveri la condotta del magistrato che partecipa a pagamento, in modo sistematico e continuativo, all’organizzazione e all’aspetto scientifico di una scuola di formazione finalizzata all’accesso a professioni del settore giuridico”.

- Cass. S.U. 6004 2021 sentenza di annullamento parziale

Massima della pronuncia della Cassazione:

“Il perimetro dell’illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall’art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, in quanto richiamato espressamente dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l’attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare la portata delle attività vietate, né restringerne l’ambito applicativo. Ne consegue che pur essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall’illecito disciplinare configurato nell’art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica”

[Vai al sommario](#)

Soluzione:

illiceità del comportamento quanto al punto 1); in corso di definizione circa il punto 2).

11. Diritto di critica e di manifestazione del pensiero da parte dei magistrati

11.1. *Possibilità o meno per un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi (in particolare inviando una email finalizzata ad evidenziare l'asserita ingiustizia del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario alla sua conferma quadriennale quale presidente di sezione, nonché a stigmatizzare il comportamento di un collega, componente del Consiglio Giudiziario, che nella riunione dell'organo di autogoverno locale aveva votato contro la sua conferma)*³⁴

Compatibilità del diritto del magistrato di manifestazione del pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

I. - *Norme di riferimento*

Art. 6 del Codice Etico

3. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori.

Art. 4, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

³⁴ A cura di Umberto Giacomelli.

Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato: d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

II. - Giurisprudenza

Sezione disciplinare, ordinanza 20 maggio 2020, n. 50.

III. - Illustrazione del caso

A carico di un magistrato è stato formulato l'addebito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 109/2006, per avere tenuto, nell'esercizio delle funzioni di presidente di sezione, in violazione dei doveri dell'art. 1, un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Presidente del Tribunale, del Presidente della Corte d'Appello nonché del Procuratore Generale presso la medesima Corte, questi ultimi quali membri del locale Consiglio Giudiziario, inviando una email ad una mailing list di magistrati con la quale diffondeva critiche pesanti, accusando ingiustamente i predetti Dirigenti di avere operato abusivamente, perseguendo l'obiettivo ingiusto della sua mancata conferma quadriennale nella predetta funzione.

[Vai al sommario](#)

La Sezione disciplinare ha rilevato che il contenuto della email - finalizzato ad evidenziare, dal punto di vista dell'interessato, l'ingiustizia del parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario alla sua conferma quadriennale quale Presidente di sezione, nonché a stigmatizzare il comportamento di un collega componente del Consiglio Giudiziario che nella detta seduta dell'organo di autogoverno locale aveva votato contro la sua conferma – “appare riconducibile al legittimo diritto di critica, risultando contrassegnata da toni aspri e polemici, ma certamente continenti e non offensivi”.

“Quanto in particolare all'espressione "Presidente e PG facevano i Pubblici Ministeri e cercavano invano mie magagne", usata per descrivere l'atteggiamento che, a suo dire, essi avevano tenuto nel corso della sua audizione innanzi al Consiglio Giudiziario, si è in presenza di una critica inopportuna nella sua forma e nella sua sintesi, perché idonea a indurre il lettore a pensare ad un atteggiamento dei due Dirigenti aprioristico e a dubitare, quindi, della loro obiettività nel trattare la pratica relativa alla sua conferma.

Tale espressione tuttavia, anche in relazione al particolare contesto dialettico in cui venne propalata - all'interno cioè di una mailing list di libero confronto tra magistrati su temi di comune interesse - non appare trasmodare i limiti del diritto di critica, risultando continente nella forma e non espressiva di

un intento dispregiativo e dunque riconducibile all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Non vi è spazio quindi per ravvisare i profili oggettivi della scorrettezza contestata che, in ogni caso non apparirebbe connotata dal requisito della gravità”.

La Sezione disciplinare ha quindi ritenuto insussistente l'illecito disciplinare contestato, accogliendo la richiesta di non luogo a procedere, formulata dal Procuratore Generale, per insussistenza dell'addebito.

In una precedente decisione (sentenza n. 81 del 2018) la Sezione disciplinare ha affermato il principio che la partecipazione a un social network, anche se avente ad oggetto l'attività giudiziaria, è sempre attività privata e non può mai costituire esercizio delle funzioni, né quindi integrare i relativi illeciti disciplinari. Potrebbe invece costituire diffamazione, e quindi il relativo illecito disciplinare di cui all'art. 4 lett. d), qualora le espressioni usate integrino gli estremi di questo reato.

Decisioni della Sezione disciplinare in tema di utilizzo dei social network e di mailing-list

[Vai al sommario](#)

Sez. disciplinare Ordinanza n. 50 del 2020 - RGN 14/2019

Presidente: GIGLIOTTI. Estensore: MANCINETTI.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Presidente di sezione – Comportamenti scorretti nei confronti del Presidente del Tribunale, della Corte di Appello e del Procuratore Generale- Invio di una e-mail su una mailing list – Espressione del diritto di critica - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di altri magistrati, la condotta del Presidente di sezione che invia su una mailing list di magistrati una e-mail con la quale

contesta l'operato del Consiglio giudiziario utilizzando toni continenti e non offensivi, rientrando tale condotta nel legittimo diritto di critica.

Sez. disciplinare Sentenza n. 98 del 2019 - RGN 91/2018

Presidente: ERMINI. Estensore: MANCINETTI.

Illecito disciplinare conseguente a reato – Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita – Giudice – Esternazioni politiche diffamatorie sulla pagina Facebook - Diritto di critica – Continenza – Superamento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l'illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato che, sulla sua pagina Facebook, effettua delle critiche nei confronti di personaggi pubblici che si traducono in insulti non funzionali al concetto che voleva esprimere. Al riguardo, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare, non rileva la circostanza che il destinatario delle parole le abbia percepite come diffamatorie ma che tali espressioni siano socialmente interpretabili come offensive, in quanto il bene protetto dalla previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), è l'immagine del magistrato.

[Vai al sommario](#)

Sez. disciplinare Sentenza n. 81 del 2018 - RGN 45/2016

Presidente: LEONE. Estensore: CLIVIO.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni-Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori-Giudice - Invio di un messaggio di posta elettronica alla mailing dell'Associazione Nazionale Magistrati contenente pesante critica nei confronti di un provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale del Riesame-Condotta fuori dall'esercizio delle funzioni- Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica, che fuori dall'esercizio delle funzioni abbia partecipato ad una discussione telematica su mailing list privata criticando pesantemente il provvedimento giurisdizionale adottato dal Tribunale del Riesame. Trattasi di dichiarazioni che costituiscono esplicitazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ed in particolare del diritto di critica.

Sez. disciplinare Sentenza n. 52 del 2018 - RGN 11/2017

Presidente: LEGNINI. Estensore: PONTECORVO.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Imparzialità – Indipendenza di giudizio- La consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero - Astratta ipotizzabilità - Ragioni di convenienza - Esistenza di interesse proprio o di un prossimo congiunto- Rapporto di confidenza e complicità con il difensore di uno degli indagati - Coscienza dell'antigiuridicità-Irrilevanza - Obbligo astensione - Compromissione dell'immagine del magistrato - Illecito disciplinare - Sussistenza.

[Vai al sommario](#)

Configura l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del Pubblico Ministero il quale personalmente convinto della influenza del rapporto di confidenza ed amicizia intercorso con il difensore di uno degli indagati, reso noto dalla pubblicazione di fotografie sul suo sito facebook, abbia omesso di astenersi dalla trattazione del procedimento e, successivamente, richiamato sul punto dal Procuratore in ordine al pregiudizio arrecato all'immagine e alla fiducia di cui il magistrato deve godere, abbia rifiutato di rimettere la delega, continuando a sminuire le eclatanti criticità che avrebbero imposto la sua astensione.

Sez. disciplinare Sentenza n. 20 del 2018 - RGN 107/2015

Presidente: LEGNINI. Estensore: APRILE.

Illecito disciplinare conseguente a reato – Fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni rese a più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network denominato “Facebook” – Offesa alla reputazione del Sindaco - Rilevanza disciplinare - Incidenza sul prestigio dell'ordine giudiziario – Non scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione- Illecito disciplinare conseguente a reato-Violazione del dovere di correttezza e imparzialità-Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni rese a più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network denominato “Facebook”– Offesa alla reputazione del Sindaco di Roma - Ammonimento.

Costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che in violazione di norme di legge e deontologiche posti un messaggio offensivo a mezzo del proprio profilo personale del social network “facebook” nei confronti del sindaco della città ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti. Tale comportamento è scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare in quanto idoneo a rendere percepibile l'offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla considerazione della percezione dell'offesa che il destinatario della medesima ne abbia avuto. Ed invero ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art.3 bis L.109/2006 occorre verificare il significato oggettivamente assunto dalle frasi o dalle espressioni qualificate come diffamatorie, nonché i riflessi che la commissione del delitto abbia avuto sull'immagine del magistrato, unico bene giuridico protetto dalla disposizione concernente l'illecito disciplinare de quo.

[Vai al sommario](#)

Qualora il magistrato sia responsabile dell'illecito disciplinare conseguente a reato per avere postato un messaggio offensivo a mezzo del proprio profilo personale del social network “facebook” nei confronti del sindaco della città ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti, il mancato utilizzo da parte del magistrato di una particolare cautela ed uno speciale rispetto dei doveri di riserbo e di correttezza, riscontrato dal successivo risalto datone da un quotidiano a diffusione nazionale, costituisce elemento che giustifica l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento

Sez. disciplinare Sentenza n. 127 del 2017 - RGN 31/2016

Presidente: LEGNIGNI. Estensore: PONTECORVO.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente corretti nei confronti delle parti - Magistrato del pubblico ministero – Profilo Facebook - Inserimento di espressioni contenenti apprezzamenti sulla avvenenza di un attore, parte del procedimento - Incidenza sull'attività procedimentale - Esclusione – Conseguenze – Inoffensività della condotta - Scarsa rilevanza del fatto - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo – Le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione , ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria , quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui - Magistrato del pubblico ministero - Profilo facebook – Inserimento di notizie relative allo stato di salute e all'abbigliamento di un attore , coinvolto nel crollo di un edificio e parte di un procedimento – Natura – Notizie – Esclusione – Notorietà – Illecito disciplinare – Insussistenza.

[Vai al sommario](#)

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per i comportamenti abitualmente o gravemente corretti nei confronti delle parti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale inserisca nel proprio profilo facebook espressioni contenenti apprezzamenti sulla avvenenza di un attore, avente la qualità di parte del procedimento assegnato al magistrato, qualora detta condotta non abbia in alcun modo inciso sul concreto andamento dell'attività procedimentale.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale inserisca nel proprio profilo facebook notizie relative allo stato di salute e all'abbigliamento di un attore coinvolto nel crollo di un edificio, parte di un procedimento, qualora tali circostanze non possano essere considerate notizie e risultino corrispondenti alla normale condizione di un soggetto coinvolto in un simile evento.

Sez. disciplinare Sentenza n. 207 del 2016 - RGN 107/2015

Presidente: LEONE. Estensore: CLIVIO.

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque atto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita - Magistrato del pubblico ministero - Dichiarazioni diffamatorie nei confronti del Sindaco di Roma – Facebook - Comunicazione a più persone – Sussistenza - Illecito disciplinare - Valutazione ex post ed in concreto dell'effettiva offensività della condotta – Insussistenza - Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare - Insussistenza

Non integra l'illecito disciplinare conseguente a reato, per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato del pubblico ministero che, attraverso un post pubblicato sul suo profilo facebook, rivolga all'indirizzo del sindaco di Roma frasi astrattamente riconducibili al reato di diffamazione, qualora in base ad una valutazione ex post ed in concreto, il fatto appaia di scarsa rilevanza, per essere rimasta esclusa l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato (nella specie, si è ritenuto che le dichiarazioni fossero prive di reale offensività soprattutto per il comportamento della persona offesa che non aveva manifestato alcun disappunto per le dichiarazioni del magistrato, né aveva avviato, nei suoi confronti, azioni giudiziarie di alcun tipo, ma anche perché si era trattato di un episodio del tutto isolato nell'ambito di un percorso professionale positivo).

[Vai al sommario](#)

Sez. disciplinare Sentenza n. 96 del 2016 - RGN 17/2015

Presidente: LEONE. Estensore: LEONE.

Illecito disciplinare conseguente a reato - Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita – Twitter - Dichiarazioni del magistrato a mezzo tweet - Dichiarazioni diffamatorie nei confronti del Presidente della Repubblica - Dichiarazioni diffamatorie nei confronti di un giudice della Corte costituzionale – Dolosa estrapolazione di alcune frasi in danno del magistrato - Rilevanza - Valutazione delle frasi nel contesto generale delle dichiarazioni - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Non integra l'illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato, il quale abbia postato, nel proprio profilo del social network twitter, alcuni tweet offensivi dell'onore e della reputazione del Presidente della Repubblica e di un giudice della Corte Costituzionale, qualora si accerti che le frasi offensive erano state dolosamente estrapolate, in danno del magistrato, da un più ampio contesto di interlocuzioni, nel quale le medesime addirittura assumevano un significato diverso, se non opposto, rispetto a quello apparente.

Sez. disciplinare Sentenza n. 99 del 2015 - RGN 140/2012

Presidente: LEONE. Estensore: CLIVIO.

Illecito disciplinare per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita - Magistrato – Messaggi di posta elettronica inviati ad una locale mailing list di magistrati – Natura offensiva dei messaggi – Sussiste – Specificità degli argomenti – Limitato ambito oggettivo della diffusione – Limitato pregiudizio alla immagine del magistrato – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

[Vai al sommario](#)

Non integra l'illecito disciplinare per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita la condotta del magistrato il quale avanzi gravi sospetti, esprimendosi con toni offensivi sulla correttezza dell'operato dei colleghi della locale Corte d'Appello attraverso messaggi di posta elettronica inviati ad una locale mailing list di magistrati, qualora, per la specificità degli argomenti trattati e per il limitato ambito oggettivo nel quale l'accusa è stata articolata, il pregiudizio derivante all'immagine del magistrato sia stato trascurabile, atteso che in tal caso è possibile ravvisare l'esimente della scarsa rilevanza del fatto.

Sez. disciplinare Sentenza n. 139 del 2014 - RGN 85/2011

Presidente: VIETTI. Estensore: NAPPI.

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei

confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice civile - Trasferimento di ufficio presso la sezione distaccata - Provvedimento legittimo del presidente del tribunale - Commenti polemici e diffamatori avverso detto provvedimento – Diffusione dei commenti tramite posta elettronica, su mailing list di magistrati – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice civile il quale - a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale con cui era stato disposto, per obiettive esigenze d'ufficio, conformemente ai criteri dettati dalla Circolare del C.S.M. in materia di formazione delle tabelle, il trasferimento d'ufficio del magistrato presso la sezione distaccata dell'ufficio giudiziario - commenti polemicamente tali determinazioni organizzative sostenendo, nell'ambito di tre messaggi di posta elettronica inviati ad una mailing list di magistrati, che queste ultime erano state assunte a seguito di pressioni esterne, e per ragioni punitive.

[Vai al sommario](#)

Sez. disciplinare Ordinanza n. 120 del 2011 - RGN 63/2010

Presidente: VIETTI. Estensore: VIRGA.

Illecito disciplinare conseguente a reato – Doveri del magistrato – Correttezza – Fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita – Affermazioni contenute in messaggi di posta elettronica inviati ad una mailing list – Verità dei fatti – Continenza – Interesse pubblico – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare conseguente a reato, per fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del magistrato che, in un messaggio di posta elettronica inviato ad una mailing list, manifesti critiche aspre sull'esercizio di attività di amministrazione della giurisdizione ed esprima opinioni fortemente negative sulle ricadute di tali attività per la credibilità delle istituzioni e della funzione giudiziaria, ponendo a fondamento delle sue affermazioni fatti accertati ed

ampiamente dibattuti anche sulla stampa ed in sedi pubbliche, ed evitando espressioni offensive, volgari o gratuite, poiché, sebbene il messaggio inviato ad una mailing list è mezzo astrattamente idoneo ad integrare il delitto di diffamazione, sussistendo i requisiti della pubblicità e della comunicazione con più persone, in democrazia, all'assunzione di responsabilità pubbliche corrispondono forme di controllo da parte dei cittadini, esercitabili anche attraverso il diritto di critica, che costituisce estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, purché sia caratterizzato dagli elementi della verità dei fatti, della continenza e dell'interesse generale.

[Vai al sommario](#)

12. Uso dei social network

12.1. *Possibilità di un magistrato di criticare sul proprio profilo Facebook il sindaco della sua città anche con espressioni irridenti*³⁵

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il rapporto tra questo comportamento e il reato di diffamazione?

Influisce sulla possibilità di utilizzare Facebook per queste critiche la circostanza che il magistrato svolga le sue funzioni nella stessa sede giudiziaria del sindaco?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

I. - Norme di riferimento

- art. 4 comma 1 lett. d) d. lgv. n. 109/06
- art. 6 del Codice Etico

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 20 del 2018

III. - Illustrazione del caso

- Un sostituto procuratore ha criticato con sarcasmo sulla sua pagina facebook il sindaco della sua città. Le espressioni usate sono state ritenute diffamatorie ed è stato ritenuto che avessero leso l'immagine del magistrato poiché egli svolgeva le funzioni nella stessa città del sindaco.

³⁵ A cura di Antonio Patrono

12.2. Possibilità di un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi³⁶

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Il magistrato che partecipa a una mailing list sui problemi della giustizia lo fa nell'esercizio delle sue funzioni o no?

E il modo e i termini adoperati incidono sulla legittimità o meno di questo comportamento?

Fa differenza se la critica sia riferita a procedimenti in cui abbia avuto parte o meno?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di manifestazione del pensiero ancora con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

I. - Norme di riferimento

- art. 2 comma 1 lett. d) d.lgv. n. 109/06
- art. 4 lett. d) d. lgv. n. 109/06
- art. 6 del Codice Etico

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 81 del 2018

III. - Illustrazione del caso

- Il caso riguardava critiche pesanti sulla mailing list dell'ANM su una sentenza della Corte d'Appello. E' stato affermato il principio che la partecipazione a un social network, anche se avente ad oggetto l'attività giudiziaria, è sempre attività privata e non può mai costituire esercizio delle funzioni, né quindi integrare i relativi illeciti disciplinari. Potrebbe invece costituire diffamazione, e quindi il relativo illecito disciplinare di cui all'art. 4 lett. d), qualora le espressioni usate integrassero gli estremi di questo reato.

³⁶ A cura di Antonio Patrono.

12.3. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, sulla propria pagina “facebook” (aperta solo ad “amici”), di esprimere apprezzamenti sull’aspetto fisico – e sull’orientamento sessuale – di un noto attore, persona offesa in un procedimento penale delle cui indagini il magistrato era incaricato³⁷

È consentito al magistrato esprimere apprezzamenti di tale natura? Ed entro quali limiti?

Come si pone questo comportamento in relazione, da un lato, al riserbo che il magistrato deve mantenere in ordine agli affari trattati, nonché, dall’altro, al rispetto di tutte le diverse persone coinvolte nel procedimento (nel caso di specie, il delitto ex art. 423 c.p. aveva determinato il decesso di persona diversa dal noto attore, rimasto solo leggermente ferito nell’incendio)?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l’obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

I. – Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- artt. 1 (dovere di correttezza e dignità nella vita sociale), 2 (dovere di osservare un comportamento rispettoso della personalità e della dignità altrui nei rapporti con gli utenti della giustizia), 6 (dovere di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione) e 9 (dovere di rispettare la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione) del Codice Etico

- art. 2, co. 1, lett. d) e v), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – Giurisprudenza di rilievo

- Sezione Disciplinare, sentenza (di proscioglimento) n. 127 del 2017

³⁷ A cura di Stefano Guizzi.

III. – *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione).

La Sezione disciplinare ha escluso che le “esternazioni” del magistrato potessero costituire “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione” (condotta sanzionata dall’art. 2, comma 1, lett. v, d.lgs. n. 109 del 2006), e ciò in quanto non emergeva dalle stesse che il medesimo avesse “rivelato oppure trattato temi ed aspetti rilevanti ai fini delle indagini avendo, peraltro, gli organi di stampa già dato risalto ai fatti oggetto di discussione [sulla pagina *facebook*, n.d.r.], segnatamente dell’incidente che aveva visto coinvolto l’attore nonché degli ulteriori eventi che [lo, n.d.r.] avevano costretto ad essere trasportato in ambulanza essendo rimasto ferito (risulta finanche riportato in alcuni articoli il contenuto del referto medico nonché la prognosi”.

Eguale, la Sezione disciplinare ha escluso che fosse “in alcun modo valutabile in termini di lesione della privacy il fatto che l’incolpata avesse rivelato che l’attore era «acciaccato ed in pigiama» non potendo ritenersi valutabile in termini di notizia il fatto che l’attore, coinvolto nel crollo di una palazzina, fosse in condizioni fisiche non ottimali”.

Tuttavia, sebbene la sezione abbia prosciolto il magistrato dall’illecito di “grave scorrettezza” nei confronti delle parti del procedimento (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 109 del 2006), a tale esito perveniva ritenendo il fatto di “scarsa rilevanza”, ai sensi dell’art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, e ciò sul presupposto che “la condotta del magistrato non aveva in alcun modo inciso sul concreto andamento dell’attività procedimentale”. Nondimeno, giudice disciplinare ha sottolineato che “l’incolpata era l’assegnataria del procedimento relativo al crollo della palazzina che aveva determinato, oltre alle lesioni all’attore, un evento ben più tragico quale era stato [...] il decesso di una delle occupanti della palazzina”, ritenendo, pertanto, tale situazione “di per sé idonea ad imporre” al magistrato “il divieto di esternare impressioni o commenti sulle parti coinvolte nel procedimento ed, in generale, su fatti, situazioni o episodi, sia pure marginali, rispetto all’inchiesta in corso”. E ciò, a maggior ragione, non risultando “consono il linguaggio utilizzato in sede di apprezzamento pubblico manifestato nei confronti dell’attore ritenuto essere «tanta roba ... tantissima roba (molto attraente) pur acciaccato e in pigiama ... da non sapere dove guardà»”. D’altra parte, nella “stessa ottica ed in quel contesto”, è stata ritenuta “parimenti censurabile la disquisizione pubblica, fine a se stessa, sul tema della omosessualità ciò anche quando, come nel caso in esame, era finalizzata ad esaltare la figura dell’attore agli occhi delle ammiratrici”.

[Vai al sommario](#)

13. Il diritto di critica e di commento delle decisioni giudiziarie

13.1. *Possibilità di un magistrato di criticare le decisioni assunte da altri colleghi anche con espressioni inusuali, colorite o non ispirate a criteri di pertinenza e continenza*³⁸

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando c'è scorrettezza e quando quest'ultima assume caratteri di gravità?

Quali possono essere le conseguenze di una critica deontologicamente censurabile?

Caso a)

Il pubblico ministero, ricevuta la denuncia per falsa testimonianza nei confronti di un testimone, formula richiesta di archiviazione, supportando il proprio convincimento sulla base del fatto che quel denunciante «*continuasse imperterrita*» nella «*pessima abitudine di denunciare per falsa testimonianza i testi ascoltati in un procedimento civile o in un processo penale*».

[Vai al sommario](#)

Caso b)

Il Presidente del Collegio del Riesame delle misure cautelari, nel redigere la motivazione del provvedimento adottato dal collegio, così scrive: «[...] *l'inusuale sforzo investigativo compiuto dal P.M. [...] non può che rafforzare l'impressione di unilateralità*»; tanto più che «*opacità ben più consistenti capitano in relazione ad altri fatti, e quasi sempre la Procura della Repubblica non rivolge a questi ultimi alcuna attenzione*».

Caso c)

Il Presidente del Collegio, nel redigere la motivazione della sentenza, definisce «*sinceramente oscure*» le ragioni della scelta adottata dal precedente collegio di separare il procedimento a carico di uno dei coimputati e qualifica come «*inopportune*» reiterate sollecitazioni del P.M. di udienza di integrare il calendario delle udienze.

Elementi per la discussione:

Norme di riferimento

³⁸ A cura di Domenico Airoma.

Codice etico

Art. 12

La condotta del giudice

«Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero –quando non siano indispensabili ai fini della decisione- sui soggetti coinvolti nel processo».

Art. 13

La condotta del pubblico ministero

«Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori».

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

[Vai al sommario](#)

Art. 1

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 2

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

(omissis);

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

(omissis).

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010)

Art. 18

“L’azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione”.

“Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici (17.11.2010)

Capitolo VIII

“Nella loro attività i giudici devono essere guidati da principi deontologici di condotta professionale. Tali principi non solo ricomprendono doveri suscettibili di sanzioni disciplinari, ma forniscono anche indicazioni ai giudici sul come comportarsi”.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. VI

Competence and diligence

“6.6. A judge shall maintain order and decorum in all proceedings in which the judge is involved. He or she shall be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity”.

[Vai al sommario](#)

Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di limiti della libertà di espressione del magistrato:

“Ci si può ragionevolmente attendere dai magistrati che essi facciano uso della loro libertà di espressione con riserbo ogniqualevolta l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario possano essere chiamati in causa”. Sentenza Wille c. Liechtenstein 1999 (nr. 28396/95)

“Ne va della fiducia di cui i tribunali devono suscitare non soltanto nelle parti in giudizio, ma presso l’opinione pubblica in generale”. Koudeshkina c. Russia 2009 (n. 29492/05)

Parte seconda

Spunti per la soluzione dei casi.

1. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Caso a)

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *per aver rimarcato in termini palesemente spregiativi la condotta del denunciante che si era legittimamente rivolto all'A.G. affinché promuovesse l'azione penale.*

Caso b)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *per aver utilizzato espressioni denigratorie nei confronti dell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica, così ponendo in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati.*

Caso c)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *perché inseriva indebitamente nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate a criteri di 'pertinenza' e 'continenza' della decisione e severamente critiche nei confronti dei colleghi, giudicanti e requirenti.*

[Vai al sommario](#)

2. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Caso a)

La Sezione disciplinare del C.S.M. accoglieva la richiesta di non luogo a procedere della Procura Generale della Corte di Cassazione in quanto *l'espressione usata dal magistrato, sebbene colorita, è isolata ed è priva di ogni connotazione offensiva ovvero di grave scorrettezza nei confronti della parte.*

Caso b)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto *la frase 'inusuale sforzo investigativo', sicuramente colorita, è comunque riconducibile ad una normale dialettica processuale, priva di qualsiasi valenza denigratoria e offensiva.*

Caso c)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto *«le espressioni censurate, pur essendo in alcuni casi non strettamente necessarie ai fini argomentativi della decisione e risultando forse inusuali ed anche discutibili, non possono*

ritenersi avere finalità denigratoria e non integrano una scorrettezza che presenti un coefficiente di gravità corrispondente a quello richiesto dalla norma disciplinare».

La Sezione disciplinare del C.S.M. rilevava, inoltre, che *«l'assoluta occasionalità dell'episodio esclude il carattere dell'abitualità richiesto, in alternativa a quello della gravità, per la integrazione dell'illecito disciplinare contestato».*

3. I profili deontologici

La rilevanza dei parametri della pertinenza e della continenza del linguaggio utilizzato nella redazione delle decisioni giudiziarie e nelle requisitorie a fini:

- del corretto esercizio del diritto di critica;
- della tutela del prestigio dei magistrati;
- del rispetto delle parti processuali;
- della dignità della funzione esercitata.

La rilevanza della tecnica di redazione dei provvedimenti rispettosa dei parametri del codice etico ai fini della valutazione di professionalità.

[Vai al sommario](#)

14. Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio

14.1. *Possibilità di un magistrato di utilizzare carta o files recanti l'intestazione dell'ufficio di appartenenza nella propria corrispondenza privata*³⁹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di coltivare rapporti nella sua privata dimensione con l'obbligo di non conseguire vantaggi ingiusti?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza RG 1391/2028 del 6.2.2019

III. - *Illustrazione del caso*

³⁹ A cura di Luca Masini.

Un magistrato aveva inviato una comunicazione di carattere privato e personale, effettuata su carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza.

La Sezione disciplinare ha ritenuto che tale condotta evidenzi poca sensibilità e scarsa consapevolezza del proprio ruolo, ma non integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006, sempreché non avvenga al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

[Vai al
sommario](#)

14.2. Possibilità di un magistrato di rivolgersi ad un collega in servizio presso diverso Ufficio Giudiziario chiedendogli di parlare e di esporgli fatti oggetto di una denuncia sporta da un proprio congiunto e per la quale è competente il magistrato al quale si è rivolto⁴⁰

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un diritto di un proprio congiunto con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

⁴⁰ A cura di Luca Masini.

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza del 6.7.2017 n. RG 1086 / 2016

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato, svolgente funzioni di P.M., aveva contattato un collega P.M. in servizio presso una diversa Procura, chiedendo di parlargli, e successivamente si era recato nell'ufficio del predetto collega, esponendogli i fatti oggetto di una denuncia sporta dalla compagna, in relazione ad una vicenda in cui era coinvolto il padre di quest'ultima (dichiarato fallito dal Tribunale di riferimento di detta Procura).

La Sezione disciplinare ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi di illeciti disciplinari (in particolare, dell'illecito di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006) nella suddescritta condotta, tenuto conto che, nel caso di specie, l'esposizione al collega del proprio convincimento, da parte del magistrato richiedente, «in termini del tutto “asettici”», aveva reso la richiesta indistinguibile da una richiesta di analogo contenuto che, di regola, può essere sottoposta da un qualsiasi interessato al magistrato.

[Vai al sommario](#)

14.3. Possibilità di un magistrato di formulare alla Polizia Giudiziaria una richiesta recante quale oggetto “indagini difensive ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p.”, indicando in calce alla richiesta l’ufficio di appartenenza presso il quale presta servizio, per ottenere il rilascio di documenti da produrre in procedimento nel quale è persona offesa dal reato⁴¹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli quale persona offesa di un procedimento penale con l’obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: “*Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.*”

- art. 10 comma 1, del codice Etico: “*Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.*”

- art. 10, comma 3, del codice Etico: “*... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...*”

- art. 3 codice disciplinare: “*Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:*

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

⁴¹ A cura di Luca Masini.

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza RG n. 496 del 2014

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato, svolgente funzioni di Pubblico Ministero, al fine di ottenere il rilascio di documentazione di un procedimento penale a lui utile per produrla in altro procedimento nel quale era parte offesa, aveva formulato alla P.G. una richiesta recante quale oggetto “Indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.” ed in calce l'indirizzo dell'ufficio della Procura presso la quale prestava servizio, quale luogo dove ricevere gli atti.

La Sezione disciplinare ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella suddescritta condotta.

Infatti, il magistrato, pur potendo legittimamente ottenere il medesimo risultato mediante richiesta formulata dal suo difensore, con tale condotta ha conseguito il vantaggio dell'immediato rilascio della documentazione da parte della Polizia giudiziaria, precluso a qualunque altro privato cittadino.

Tuttavia, nel caso di specie, non è stata comminata alcuna sanzione, in quanto il fatto è stato ritenuto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.l.gs. n. 109 del 2006, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte.

[Vai al sommario](#)

14.4. Possibilità di un magistrato delegato ai fallimenti di chiedere ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari al fine di concedere a propri familiari o conoscenti dilazioni o prolungamenti dei prestiti loro concessi⁴²

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare gli interessi di propri familiari con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“ ... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà' e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

⁴² A cura di Luca Masini.

- Sezione disciplinare ha risposto con ordinanza n. 112 del 2019

III. - *Illustrazione del caso*

Un giudice delegato ai fallimenti aveva chiesto ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari, al fine di concedere a propri familiari o conoscenti la dilazione, ovvero il prolungamento, dei prestiti loro concessi.

La Sezione disciplinare ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella suddescritta condotta, per scarsa rilevanza del fatto, sul presupposto che, in concreto, non era derivata alcuna compromissione della immagine e alcun pregiudizio della imparzialità del magistrato in questione.

[Vai al sommario](#)

14.5. Possibilità di un magistrato di avvalersi della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione⁴³

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge (ad esempio, istanza di revoca in autotutela) con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“ ... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza n. 75 del 2015

⁴³ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato si era avvalso della sua qualità per ottenere da un vigile urbano, col quale aveva avuto, per tale motivo, anche una discussione, la revoca di una contravvenzione.

La Sezione disciplinare ha ritenuto che tale condotta non integri l'illecito disciplinare fuori dell'esercizio delle funzioni per l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, qualora non risulti provata la spendita della qualifica e la strumentalizzazione di essa al conseguimento del ritiro della sanzione amministrativa.

[Vai al sommario](#)

14.6. *Possibilità di un magistrato di partecipare a pubblici incanti e di acquistare beni a pubblici incanti*⁴⁴

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“ ... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza del 31.1.2017 – R.G. 700/2016

⁴⁴ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato aveva acquistato dei beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove svolgeva le proprie funzioni.

La Sezione disciplinare ha escluso che tale condotta integri gli estremi di illecito disciplinare, muovendo dalla considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero. Da ciò discende che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è, dunque, riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita.

[Vai al sommario](#)

14.7. Possibilità di un magistrato di richiedere l'intervento dei Carabinieri presso un ristorante ove si trovava per consumare un pasto, in una situazione di contestazione, circa il carattere commestibile del cibo servito, uscendo successivamente dal locale senza pagare il conto⁴⁵

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di tutelare un suo diritto con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità della persona?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”*

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 8 del 2007

III. - Illustrazione del caso

- Un magistrato recatosi a cena con la moglie in un ristorante dopo aver consumato una cena a base di pesce, ritenendosi insoddisfatto della qualità dei cibi, dapprima se ne lamentò col titolare del ristorante, quindi contattò telefonicamente il locale Comando dei Carabinieri qualificandosi come

⁴⁵ A cura di Simone Perelli.

"magistrato in servizio presso il Tribunale di Agrigento ed ottenendo, in "pochi minuti", l'invio di una "pattuglia automontata", la quale intervenne - in relazione ad una banale questione di fragranza dei cibi serviti presso un ristorante di zona - "a seguito di segnalazione di un giudice", secondo quanto rilevato dagli operanti, nell'immediatezza dei fatti, nel testo del verbale da essi redatto in occasione del sequestro di 5 Kg. di prodotti ittici rinvenuti all'interno del locale (le successive indagini organolettiche e qualitative consentirono di appurare che il prodotto ittico consumato era "stantio... ma sicuramente commestibile" e che comunque non aveva subito processi di congelazione). Successivamente, il magistrato, si congedò senza pagare il conto.

In seguito all'avvio del procedimento disciplinare (scaturito dalla denuncia-querela del ristoratore), nella memoria difensiva l'incolpato, in sintesi, affermò che: a1) nell'occasione in esame gli vennero serviti, nel ristorante "Il Gabbiano", ricci di mare e saraghi all'evidenza non freschi, che vennero per tale ragione rifiutati; a2) alle proprie rimostranze il titolare del ristorante rispose «in modo sgarbato e incivile, tenendo un atteggiamento arrogante»; a3) ciò ingenerò la convinzione che «i prodotti ittici (serviti nel locale) fossero deteriorati e quindi pericolosi per la salute»; a4) di qui la decisione di chiamare, con il proprio telefono cellulare, il 112 «dicendo all'operatore chi ero e segnalando sinteticamente quanto accaduto»; a5) l'omesso pagamento della cena fu l'ovvia conseguenza della mancata consumazione del pasto e, del resto, nessuna richiesta in tal senso venne fatta dal titolare del ristorante che, dopo l'arrivo dei carabinieri, modificò il proprio atteggiamento scusandosi per l'accaduto.

La Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato per insussistenza dell'addebito.

Questo il percorso motivazionale: <<(...)Escluso che il fatto de quo possa rientrare, come ritenuto dal Procuratore generale, nella previsione di cui all'art 3, lett. i, del decreto legislativo n. 109/2006 (non rientrando, all'evidenza, (non rientrando, all'evidenza, l'attività di controllo e di conciliazione dell'arma dei carabinieri, in ipotesi accusatoria condizionata nel suo regolare esercizio, tra le «funzioni costituzionalmente previste» cui detta norma si riferisce), soccorre, quanto ai residui profili di rilevanza disciplinare, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «la legittimazione a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, sia per far constare l'avvenuta commissione di illeciti sia per ricercare una bonaria composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo comma, testo unico pubblica sicurezza, spetta certamente al magistrato come a qualsiasi cittadino, e una responsabilità disciplinare di questo può ravvisarsi solo se e quando la richiesta stessa, per le particolari modalità della relativa formulazione, comporti abuso delle funzioni o si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente, a reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica professionale rivestita e alle

[Vai al sommario](#)

funzioni esercitate» (così Cass., sez. unite, n. 11717/2005 e 15181/2006). Si aggiunga che, anche secondo il codice deontologico dei magistrati (e a prescindere dalla sua non automatica trasferibilità in sede disciplinare), l'«abuso della qualità» rileva solo se finalizzato a conseguire vantaggi, benefici o privilegi nella specie insussistenti, tale non potendo ritenersi il mancato pagamento del conto in una situazione di contestazione circa il carattere «commestibile» del cibo servito (e non consumato) e non risultando esservi stata una specifica richiesta in tal senso>>.

[Vai al sommario](#)

15. Diritto del magistrato di partecipare alla vita politica

15.1. Possibilità e limiti di intervento pubblico su temi politici, in particolare: può un magistrato partecipare ad un convegno pubblico e manifestare apertamente le proprie preferenze politico-partitiche? Ed ancora, può rilasciare dichiarazioni ai mezzi di informazioni contenenti critiche al Governo e nei confronti di altri magistrati per sentenze emesse nei confronti di membri del Governo?⁴⁶

Problemi: quali sono i confini del minimo etico da rispettare, superati i quali la condotta può assumere rilevanza a fini disciplinari? Qual è la rilevanza del codice etico in tale materia? Qual è l'ambito consentito al magistrato per esprimere il proprio orientamento politico, al di là del dato formale dell'iscrizione ad un partito politico? In particolare: come bilanciare il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed alla partecipazione alla vita politica con i doveri di riservatezza, imparzialità ed indipendenza?

[Vai al sommario](#)

Elementi per la discussione:

Riferimenti normativi

Artt. 8, 9 del Codice Etico

Art. 1, 3 comma 1, lett. H, d. lgs. 109/ 2006

Oltre alla sentenza delle Sezioni Unite nr. 8906 del 14.5.2020 (già ripotata nel fascicolo), pare opportuno segnalare le seguenti pronunce della Sezione Disciplinare del CSM, le quali, anche se più risalenti ed anteriori alla introduzione del divieto di iscrizione a partiti politici di cui all'art. 3 comma 1 lett. H del d. lgs. 109 del 2006, affrontano il tema del confine fra etica, deontologia e disciplina.

Sentenza nr. 15 del 2004

(...) la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che al magistrato, come a tutti i cittadini, deve essere riconosciuto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, essendo vietato solo l'esercizio anomalo e

⁴⁶ A cura di Domenico Airoma.

l'abuso che si configura quando siano lese situazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e indipendenza (...).

Con riferimento, invece, alle elaborazioni interne all'ordine giudiziario, che si sono manifestate sia in sede consiliare che associativa, vanno, in particolare, richiamate, le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 (relativi ai rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa, alla adesione ad associazioni ed alla indipendenza del magistrato) del c.d. codice etico, adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, ai sensi dell'art. 58 bis del d.Lgs. n. 29 del 1993 (...).

Al riguardo, va evidenziato che, quando rilevano situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, lo spazio che può essere riconosciuto ad interventi di carattere amministrativo è assai limitato; e che, d'altra parte, come già questa Sezione Disciplinare ha avuto modo di affermare (sentenza n. 192 nel proc. n. 35 del 10 giugno 2001 e sentenza n. 76 dell'11 luglio 2003 nei procc. riuniti nn. 40- 127/02) - in sintonia alle indicazioni offerte delle menzionate sentenze della Corte Costituzionale (n. 9 del 1965 e n. 100 del 1981) - "le circolari e risoluzioni del CSM non possono essere di per sé produttive di limitazioni di diritti costituzionali, quali la libertà di manifestazione del pensiero" (...).

Con specifico riferimento alle prescrizioni del c.d. codice etico va, poi, affermata la loro problematica rilevanza ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare, "sia per l'ontologica diversità di funzione e di natura del precetto etico-professionale, rispetto al precetto legislativo, sia perché, anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza fra i due tipi di norme" (citata sentenza n. 76 dell'11 luglio 2003). Su tali premesse e, pertanto, entro i limiti indicati, con riferimento alle descritte indicazioni emergenti dal c.d. codice etico va, nello specifico, evidenziato come alcune delle indicate singole prescrizioni e, precisamente, quelle di cui agli articoli 6 e 7 descrivono negativamente ed in modo alquanto puntuale determinati comportamenti, dai quali si ricava a contrario sul presupposto della insussistenza di ogni pregiudizio da un punto di vista deontologico la liceità di condotte diverse rispetto a quelle puntualmente descritte e, quindi, implicitamente ammesse: così, ad esempio, è doveroso dedurre, dai richiamati precetti, che il magistrato può rilasciare dichiarazioni equilibrate e misurate e che, quindi, al magistrato, in quanto tale, non è imposto un riserbo assoluto; ovvero, ancora a titolo esemplificativo, che il magistrato può aderire ad associazioni che non richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che assicurano la piena partecipazione degli associati.

Le prescrizioni dell'art. 8 del codice etico sono, invece, caratterizzate da formule ampie, incentrate sul bene da tutelare (l'indipendenza del magistrato), piuttosto che su ben individuate condotte: è così prescritto che il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio della propria funzione e mantiene

[Vai al sommario](#)

una immagine di imparzialità ed indipendenza (comma 1); evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni e comunque appannarne l'immagine (comma 2); non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza (comma 3).

Sentenza nr. 20 del 2004

“(…) il precetto 'etico-professionale e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e pertanto, anche quando il piano 'etico' e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme. In alcune fattispecie la violazione del codice etico può costituire l'indice o il riscontro di una violazione di regole 'disciplinari' (si pensi ai precetti del 'codice etico' in materia di indipendenza, imparzialità e correttezza), ma in altre la violazione delle norme etiche si pone al di sotto della soglia dell'illecito disciplinare. La sanzione disciplinare è giustificata dalla violazione, per così dire, del 'minimo etico', mentre il precetto etico-professionale indica agli associati obbiettivi che comportano la tensione verso i livelli più elevati, appunto, di etica professionale.

[Vai al sommario](#)

La violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 6, ultimo comma, del codice etico dei magistrati approvato dall'ANM e dei principi indicati con le delibere del Csm del 18 aprile 1990, 19 maggio 1993 e 1° dicembre 1994 in materia di rapporti dei magistrati con la stampa, contestata con il capo d'incolpazione, pertanto, non può, in quanto tale, ritenersi sussistente, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma (e solo nei limiti in cui costituiscono riprova e conferma) dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità con gli insegnamenti della Corte costituzionale.

Si consideri, ai fini della illustrazione del percorso ermeneutico sinora compiuto in tema di rapporti fra precetti etico-professionali e precetti disciplinari, le sentenze nelle quali sia la Sezione Disciplinare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto di far riferimento ai primi quali canoni ermeneutici ai fini del riempimento di clausole di carattere generale ovvero per la valutazione complessiva del fatto onde valutarne la scarsa offensività.

Si veda, per tutte, Cass. Sezioni Unite, nr. 6827 del 2014:

“(…) per tutti gli illeciti ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2, e dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. d), è la stessa legge che individua le condotte

disciplinariamente rilevanti in contrasto con i doveri del magistrato. Ne consegue, anzitutto, che la violazione delle regole deontologiche non sempre è sanzionata disciplinariamente, ma anche che, in presenza di una condotta tipizzata, non occorre valutare se vi sia stata violazione dei doveri, in quanto tale valutazione è stata compiuta direttamente dal legislatore (Cass. s.u. 18 giugno 2010, n. 14697), nè occorre individuare lo specifico dovere violato, per supplire al fatto che nella legge manca una classificazione degli illeciti riferita ai doveri.

Ciò naturalmente non si traduce nell'inutilità dell'elencazione dei doveri del magistrato contenuta nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, ma solo nella funzione prevalentemente simbolica (o se si vuole "pedagogica") e deontologica, piuttosto che disciplinare di tale elencazione, che può assumere rilievo solo nell'ambito delle valutazioni rimesse al giudice in presenza di clausole generali quali quelle della scarsa rilevanza del fatto, della giustificabilità o della scusabilità della condotta (...)".

Da ultimo, meritano di essere segnalate le Direttive emanate dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione (nr. 493/20/SD2), nelle quali sembra ritornare in gioco il tema del confine fra etica e disciplina, al fine, questa volta, di circoscrivere la stessa tipicità degli illeciti disciplinari onde evitarne l'erosione in ambiti che devono rimanere propri di un giudizio deontologico.

Particolarmente interessante è la seguente affermazione: *“La soglia di rilevanza è costituita dalle condotte che siano direttamente offensive dei valori tutelati, anche sotto il profilo della loro idoneità (l'accordo, non la manifestazione del pensiero, può raggiungere tale livello, con valutazione operata caso per caso). La idoneità, dunque, va valutata sempre in rapporto con il principio di tipicità e con quello di offensività.*

Dalla tipizzazione è ricavabile da un lato la condotta rilevante e dall'altro l'interesse protetto. Valutazioni di carattere politico, che incidono anche fortemente sull'immagine di imparzialità ed equilibrio (art. 1 d. lgs. 109/2006), per assurgere a condotta punibile devono ricollegarsi a ipotesi di illecito previste dalla legge.

In caso contrario restano censurabili e valutabili solo ad altri fini (deontologici e di professionalità)".

[Vai al sommario](#)

15.2. Diritto per un magistrato di accedere a cariche elettive e a pubblici uffici di natura politica; conseguenze derivanti dall'organico schieramento ed iscrizione ad un partito politico⁴⁷

Questione: possibilità per un magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato amministrativo di sindaco

- di essere iscritto, o comunque
- di partecipare continuativamente alla vita di un partito politico, ricoprendo l'incarico di segretario e presidente regionale
- di presentare la propria candidatura per l'elezione a segretario nazionale.

In particolare:

- se tale comportamento violi il mantenimento dell'immagine di imparzialità e di indipendenza

Elementi per la discussione:

[Vai al sommario](#)

Norme di riferimento

articoli 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
e 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

Art. 8 codice etico

Art. 2 magna Charta dei Giudici

Fatto:

Un pubblico ministero veniva accusato. dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 lett. h) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

per avere, quale magistrato collocato in aspettativa e fuori ruolo organico della magistratura - per lo svolgimento del mandato amministrativo di Sindaco e

⁴⁷ A cura di Nicola Piacente.

- per l'incarico di assessore di altro Comune, quindi per lo svolgimento del mandato elettivo di Presidente di Regione:

(a) ricoperto gli incarichi di:

segretario regionale, presidente regionale di un partito politico, cariche dirigenziali che presuppongono per statuto l'iscrizione al partito politico di riferimento e che per converso non sono coesenziali all'espletamento dei mandati e dell'incarico suddetto presso enti territoriali;

(b) presentato, quale componente della direzione nazionale del medesimo partito, la propria candidatura e le relative linee programmatiche per l'elezione a Segretario nazionale, carica di vertice di rappresentanza e di espressione dell'indirizzo politico del partito, funzionale alla successiva proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'art. 3 dello Statuto)

Gli veniva contestato pertanto di avere, iscrivendosi ad un partito e svolgendo attività partecipativa e direttiva in forma sistematica e continuativa, violato per diversi anni la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, norma attuativa della prescrizione dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, posta a garanzia dell'esercizio indipendente ed imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche in relazione ai magistrati che non svolgano temporaneamente detta funzione, per essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura (Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100/2010).

[Vai al sommario](#)

II. - Giurisprudenza

- La Sezione disciplinare ha inizialmente deciso con la sentenza n. 30 del 2019.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso con Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627).

Ha rilevato la sezione disciplinare richiamando le pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 170/18 e n. 224/09)

1) il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati e la relativa e conseguente sanzione disciplinare, non contrastano con il dettato costituzionale, atteso che l'esercizio della funzione giurisdizionale non è irrilevante per l'ordinamento costituzionale ed è dunque possibile stabilire limiti che possono essere opposti all'esercizio di diritti da parte dei magistrati, compreso quello di

iscrizione ai partiti politici, cio' in ossequio ai fondamentali principi costituzionali di indipendenza e imparzialita' che ispirano l'esercizio della funzione giurisdizionale.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/18 ha stabilito che "il bilanciamento deve essere condotto secondo un preciso obbiettivo, cioe' quello di impedire i condizionamenti all'attivita' giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attivita'.

2) Non ogni forma di partecipazione alla vita politica del Paese assume rilevanza disciplinare, ma spetta al giudice valutare di volta in volta se nel singolo caso concreto sia o meno integrata la violazione dei principi di indipendenza ed imparzialita' e, in definitiva, lesa l'immagine del magistrato.

3) Ben puo' il magistrato a determinate condizioni partecipare alla vita politica anche senza iscriversi al partito, cosi' come puo' addirittura svolgere giurisdizione ed assumere incarichi politico amministrativi in ambito locale, sia pur in diverso territorio, e, dunque, l'esercizio di attivita' politica non richiede necessariamente l'uscita definitiva dalla giurisdizione.

4) Le ininterrotte iscrizione e partecipazione alla vita del partito costituiscono un illecito disciplinare permanente che si protrae sino alla condanna oppure fino alla cancellazione dell'iscrizione.

5) La Corte Costituzionale gia' con la sentenza m. 100/1981 precisava come, da un lato, i magistrati godano degli stessi diritti garantiti ad ogni altro cittadino, e, dall'altro, che i valori costituzionali dell'imparzialita' e dell'indipendenza rendano non indifferenti sul piano costituzionale la funzione giurisdizionale svolta e lo status di magistrato, mentre con la sentenza n. 224/09 ha ulteriormente precisato che "l'estraneita' del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi e' un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attivita' del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica".

6) La Corte Costituzionale poi, nella sentenza n. 170/2018 che ha deciso la questione di legittimita' costituzionale proposta nel giudizio in questione, ha

[Vai al sommario](#)

rilevato come "Questa Corte ha già affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981). Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano".

Dunque, prosegue la pronuncia n. 170/18, per i magistrati "un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro".

- 7) Si deve operare una distinzione tra le due ipotesi, e perciò considerare
- lecito, ed al contempo esercizio di un diritto fondamentale, l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica,
 - illecito disciplinarmente rilevante l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico.

8) In un contesto normativo che consente al magistrato di tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo o dell'incarico politico, va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica.

9) Di tali principi il divieto disciplinare ex art. 3 comma 1 lett. H) d.lvo 69/2019 è saldo presidio, e come tale esso non può che dirigersi nei confronti di ogni magistrato, in qualunque posizione egli si trovi" e per il magistrato "deve restare fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all'attività di un determinato partito, cui invece condurrebbe l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate".

[Vai al sommario](#)

10) Precise limitazioni alla partecipazione dei magistrati alla vita politica del paese sono già previste da tempo dalla legislazione ordinaria, laddove l'art. 8 del D.p.r. 30/03/1957 n. 361 stabilisce per l'elezione alla Camera dei Deputati al primo comma che "I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, << anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive >>, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa" e al secondo comma che "magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

Tale norma, applicabile anche alle elezioni al Senato in virtù dell'art. 5 del d.l.vo 20/12/1993 n. 533, prevede, dunque, casi di ineleggibilità relativa e di ineleggibilità assoluta per i magistrati e, proprio perché a tutela del principio dell'imparzialità, è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 172/1982, in virtù del fatto che non può ritenersi irrazionale o arbitraria la norma che vieta al magistrato di esercitare le funzioni giurisdizionali nella medesima circoscrizione in cui, avendovi svolto una campagna elettorale, "ha verosimilmente potuto contrarre, secondo l'id quod plerumque accidit, rapporti della più diversa natura, che potrebbero far apparire dubbia la correttezza delle sue decisioni" e della considerazione che il "dovere di imparzialità non permette di parificare i magistrati ai pubblici dipendenti, essendo dalla Costituzione riservata solo ai primi, per la natura della loro funzione, una disciplina del tutto particolare che, da un lato, assicura una posizione peculiare, e, dall'altro, comporta correlativamente l'imposizione di speciali doveri".

[Vai al sommario](#)

10) Per i magistrati non ogni partecipazione a manifestazioni politiche o ad iniziative di partito assume necessariamente significato disciplinarmente rilevante, ed, escluso ogni automatismo sanzionatorio, è consentito al giudice disciplinare operare le dovute distinzioni in base alla varietà delle situazioni che la vita politica ed istituzionale presenta, avendo riguardo ai singoli casi concreti ed alle loro peculiarità.

11) Non integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109 "il contegno di un magistrato che abbia accettato la candidatura a consigliere comunale di un Comune non rientrante nel suo distretto giudiziario di appartenenza in una lista civica, collegata con quella del

candidato sindaco e da costui indicato, in caso di elezione, quale futuro vicesindaco, svolgendo, in tale contesto, attivita' di propaganda elettorale" (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/12/2013, n. 27987).

12) "Non integra l'illecito disciplinare fuori dell'esercizio delle funzioni per l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziari che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato la condotta del magistrato il quale, esercitando le funzioni giudiziarie in altro circondario, partecipi all'attivita' di propaganda politica in occasione di una competizione elettorale locale per una durata assai limitata nel tempo, trattandosi di attivita' costituente legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo" (CSM Sez. Disciplinare n. 83 del 2014).

13) Tuttavia, l'iscrizione e' di per se' rivelatrice di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico e determina un oggettivo disvalore, non suscettibile di attenuazioni e distinzioni, con violazione anche del disposto di cui all'art. 1, comma 1, d.l.vo n. 109/2006.

[Vai al sommario](#)

14) Ai sensi dell'art. 2), 2, 3 e 4 comma, lett. c), dello Statuto del partito in questione, l'iscrizione non era necessaria per avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali, essendo sufficiente rivestire la qualifica di "elettori/elettrici", mentre per il comma 5, lett. g), dello stesso articolo l'iscrizione era invece necessaria per proporre "la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli", dunque per diventare organico al partito, organicita' non consentita dal precetto disciplinare, anche perche' il successivo 7 comma, lett. a), dello Statuto del partito prevede ulteriormente che gli iscritti hanno il dovere di "partecipare attivamente alla vita democratica del partito".

15) Peraltro, nella fattispecie si ritiene integrata anche la condotta, del pari disciplinarmente rilevante anche a prescindere dall'iscrizione, della partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici e cio' per aver svolto costante attivita' di direzione e di rilievo all'interno del partito stesso.

16) La circostanza di essere stato per due volte Segretario Regionale di un partito, Presidente regionale del medesimo partito e, soprattutto, il fatto di essere, per statuto e come documentato in atti, componente di diritto della

Direzione Nazionale del partito, organo di indirizzo politico, e di essersi candidato a Segretario Nazionale del medesimo partito, denotano una inequivocabile organicita' ad un partito politico, organicita' come tale incompatibile con lo sfavore dell'ordinamento, piu' volte ribadito dalle richiamate pronunce del giudice delle leggi n. 224/09 e n. 170/18, nei confronti di attivita' o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonche' manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialita', anche della apparenza di queste ultime, sostanza e apparenza quali principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una societa' democratica.

17) In quanto espressione di un diritto fondamentale ai magistrati, i quali hanno diritto di godere degli stessi diritti garantiti ad ogni altro cittadino, non e' precluso l'accesso a cariche elettive ed uffici pubblici di natura politica, cosi' come non e' impedita la partecipazione alla competizione ed alla vita politica, ovvero la possibilita' condividere una idea politica o manifestare le proprie scelte in tal senso o, come precisa Corte Cost. n. 170/18, svolgere una campagna elettorale e compiere atti tipici del mandato o dell'incarico politico.

[Vai al sommario](#)

Tuttavia tale diritto non puo' tradursi, a tutela dell'immagine di terzietà ed imparzialita' del magistrato, nella partecipazione, non gia' occasionale, ma continuativa e costante all'attivita' di direzione e controllo di un partito politico e nel fatto di rivestire incarichi apicali a livello locale ed ambito, ovvero rivestito, incarichi direttivi a livello nazionale, condotte come tali sintomo di sistematicita' alla vita politica di un partito, essendo comunque precluso al magistrato, alla luce dei principi costituzionali di indipendenza e imparzialita' caratterizzanti le funzioni giudiziarie sia sotto il profilo della sostanza che di quello dell'apparenza, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco (cosi' Corte Cost. n. 224/09 e n. 170/18).

18) L'organico schieramento dei magistrati con una delle parti politiche in gioco, al pari dell'iscrizione ad una di esse, e' suscettibile di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine; il divieto deontologico, inoltre, proprio perche' correlato al dovere di imparzialita', e' assoluto e senza eccezioni, e grava sul magistrato in ogni momento della sua vita professionale e pertanto anche quando egli sia fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico").

19) Non vale ad escludere gli addebiti il fatto che il magistrato abbia commesso gli illeciti disciplinari in posizione di aspettativa o di fuori ruolo,

considerato che ai fini della sussistenza degli illeciti previsti dal d.l.vo n. 109 del 2006 rileva lo status dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, "status" che non viene meno per il fatto che gli siano state conferite funzioni amministrative, come precisato anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale l'illecito disciplinare si rivolge "a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico" (Corte Cost. n. 224/09), ovvero non tecnico a seguito della pronuncia, sempre del giudice delle leggi, n. 170/18.

20) L'assenza dell'elemento soggettivo non può ravvisarsi in ordine all'iscrizione a partito politico, essendo il precetto disciplinare sul punto chiaro, ma lo stesso è da dirsi anche in relazione alla partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, alla luce degli incarichi direttivi assunti per anni, anche a livello nazionale.

21) Del pari non posso avere efficacia scriminante le autorizzazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al collocamento fuori ruolo o in aspettativa dell'incolpato, profilo nettamente distinto da quello della iscrizione e della partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, iscrizione e partecipazione sistematica certamente non oggetto di valutazione da parte dell'organo di autogoverno in sede di autorizzazione e prevista come specifico e preciso divieto disciplinare.

[Vai al sommario](#)